

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Scuola di Scienze Politiche

Corso di laurea in

Scienze politiche, sociali e internazionali

Tesi di Laurea in

Sistema Politico Italiano

Il trasformismo parlamentare alla Camera dei Deputati
durante la “Seconda Repubblica”

CANDIDATA

Barbara Lama

RELATORE

Chiar.mo Prof.

Carlo Guarnieri

Sessione II

Anno Accademico 2013-2014

*Alla mia famiglia,
mio figlio Pietro e mio marito Claudio*

Indice

Introduzione	3
1 La mobilità nel Parlamento italiano: dal Regno d'Italia ad oggi.....	9
1.1 All'inizio fu "Trasformismo".....	9
1.2 Segni di trasformismo nel Fascismo	11
1.3 La mobilità parlamentare nella Prima Repubblica	12
1.4 La mobilità parlamentare nella Seconda Repubblica	17
2 Considerazioni sulla mobilità parlamentare	25
2.1 Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica: maggiore mobilità o neo- trasformismo?.....	26
2.2 La mobilità parlamentare negli altri Paesi	29
2.3 Normativa internazionale	32
2.3.1 Germania.....	32
2.3.2 Spagna	33
2.3.3 Portogallo	34
2.3.4 Bulgaria	34
2.3.5 Romania	35
2.3.6 Ungheria.....	35
2.3.7 Francia	35
2.3.8 Unione Europea.....	35
2.3.9 Regno Unito.....	36
2.3.10 Paesi extra-UE.....	36
3 Proposte per ridurre la mobilità parlamentare in Italia	39
3.1 La nascita del "gruppo parlamentare"	39
3.2 I gruppi parlamentari nell'ordinamento italiano.....	40
3.3 Il Gruppo Misto	42
3.4 Incentivi e sanzioni per ridurre la mobilità parlamentare	43
3.5 Le proposte di modifica della normativa italiana.....	44
4 Conclusioni	53

4.1	Considerazioni personali.....	55
	Appendice A – I gruppi parlamentari.....	57
	Appendice B – Le componenti del Gruppo Misto.....	67
	Appendice C – I testi regolamentari di Camera e Senato (estratto).....	71
	Articolo 14 – Regolamento della Camera dei Deputati.....	71
	Articolo 14 – Regolamento del Senato della Repubblica.....	72
	Articolo 15 – Regolamento del Senato della Repubblica.....	72
	Appendice D – Proposte di modifiche ai Regolamenti.....	74
	Proposte nella XVI legislatura alla Camera dei Deputati.....	74
	Proposte nella XVI legislatura al Senato della Repubblica.....	76
	Proposte nella XVII legislatura al Senato della Repubblica (presentate entro il 31 ottobre 2014).....	79
	Bibliografia.....	81

Introduzione

Dall'inizio degli anni '90 si è registrata una difficoltà crescente della politica nello svolgere un ruolo effettivo di governo; tali criticità si avvertono anche in Paesi con un sistema politico forte e strutturato, senza una situazione complessa come quella italiana.

Le cause sono molteplici: alcune sono peculiari delle singole realtà, altre invece trasversali a più Paesi. La globalizzazione ha contribuito a generare difficoltà, dal momento che la politica è stata costruita sul modello degli Stati nazione, in una fase storica nella quale il capitalismo era sostanzialmente di natura nazionale con una netta corrispondenza tra politica ed economia. Si sono succeduti, inoltre, mutamenti nel rapporto tra sovranità nazionale, dimensione europea e mondiale. Per tali motivi, risulta oggi molto importante consolidare le istituzioni politiche europee e/o sovranazionali, in modo da poter restituire alla politica la sua funzione.

Un altro elemento è rappresentato dalla progressiva cartellizzazione dei partiti politici, sempre più radicati all'interno dello Stato. Nel corso della trasformazione partitica verso il cartel party, il partito è passato da un ruolo di agente della società civile, a uno di mediatore fra società e politica, fino a quello, attuale, di agente dello Stato [KATZ e MAIR, 2006]. Le differenze fra partiti sono andate scemando, così come si è affievolita la dialettica interna a favore di un forte leaderismo che nemmeno l'introduzione delle primarie è stato in grado di mitigare.

La situazione italiana riflette queste difficoltà generali, anche se la crisi politica è molto più acuta perché segnata dalla destrutturazione del sistema dei partiti che per un lungo periodo hanno governato l'Italia. Il nostro sistema politico, di fatto, risulta inceppato e ne emerge una politica giocata sul "giorno per giorno", sulla manovra tattica, una politica quasi nevrotica, capace di passare dall'esaltazione mitologica del bipolarismo alla proposta del governissimo, dalla necessità impellente della riforma elettorale, all'approvazione immediata della modifica all'art.18, di fatto, accumulando disegni di leggi e decreti spesso approvati solo in parte, spesso in perdurante attesa delle relative norme applicative.

Il 1989 è l'anno che ha rivoluzionato la storia mondiale producendo effetti a catena di tipo ideologico, politico, culturale e sociale: solo per citare i principali si possono ricordare la deflagrazione dell'Unione Sovietica, il superamento dei blocchi della Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino e la riunificazione tedesca. Questi eventi, assieme all'indagine "Mani Pulite", hanno conseguenze letali per il sistema politico italiano e determinano, nel

1994, la fine della Prima Repubblica, con l'esaurimento della funzione storica della DC e lo scioglimento del PCI. L'equilibrio che a fasi alterne ha caratterizzato la storia repubblicana svanisce.

In realtà, da un'analisi storica del sistema politico italiano si intravedono segnali premonitori. I primi decenni della storia politica repubblicana ruotano attorno a due grandi pilastri (DC e PCI) incapaci di realizzare un'alternanza democratica. A seguito della crisi politica degli anni Settanta vi fu il tentativo di superare questo blocco attraverso l'apertura di una terza fase (compromesso storico), esauritasi con la morte di Moro nel 1978. Gli anni Ottanta sono nuovamente caratterizzati dallo scarso dinamismo del sistema, per cui il 1989 segna la fine di una situazione comunque precaria.

Un altro segno premonitore del crollo del sistema partitico della prima Repubblica fu il referendum per la preferenza unica tenutosi nel giugno del 1991: nonostante l'invito all'astensione da parte di alcuni grandi partiti, il 62,5% degli aventi diritto si recò alle urne per esprimere, a larghissima maggioranza (oltre il 95% dei voti a favore), la volontà di abolire la preferenza plurima per la Camera dei Deputati. Venne intercettata così la protesta che serpeggiava nell'opinione pubblica, rivelando un'ostilità verso i partiti e una loro debolezza che il referendum sul finanziamento pubblico ai partiti, promosso dai radicali di Marco Pannella nel 1978, non aveva fatto trasparire. In quell'occasione, nonostante il 43,6% di elettori avesse votato contro la legge invocata da tutti i partiti (con la sola eccezione dei liberali) come panacea contro la corruzione, il malcontento nei confronti della politica non ebbe né sbocchi, né manifestazioni esplicite. I partiti, dopo quel primo referendum dal risultato clamoroso, furono capaci di assorbire il colpo, mentre con il referendum del 1991 subirono pesantemente l'affondo, complici i fatti del 1989 che ancora mostravano le conseguenze sulla politica, nazionale e internazionale, e i negoziati in corso a livello europeo che sarebbero di lì a breve sfociati nel Trattato di Maastricht del febbraio 1992.

Un altro indicatore della crisi del sistema politico tradizionale è da ritrovare nella nascita di partiti nuovi, come La Rete, e dal successo della Lega Lombarda prima alle elezioni europee del 1989, poi alle elezioni regionali del 1990.

Il cataclisma di Mani Pulite rende evidentissima la sfiducia profonda nei confronti della politica da tempo presente nella coscienza collettiva del Paese. Significativa in tal senso è la data del 29 aprile 1993, quando Bettino Craxi all'uscita dall'Hotel Raphael, sua abituale residenza romana, venne fatto bersaglio di lancio di monetine dalla folla accorsa per manifestare il proprio dissenso nei confronti del voto contrario espresso quel giorno

alla Camera verso alcune richieste di autorizzazione a procedere avanzate dalla Procura di Milano nei confronti del leader socialista.

Nei mesi successivi la situazione precipitò e con le elezioni del 27-28 marzo 1994 si identifica la fine sostanziale della Prima Repubblica e del sistema politico preesistente e l'affermazione della Seconda Repubblica. In realtà, la crisi politica italiana non si è mai effettivamente risolta, vivendo momenti di alti e bassi fino ai molti segnali che oggi sembrano prefigurare la fine della Seconda Repubblica, pur in assenza di uno sbocco futuro ben definito: sono indicative di un ulteriore indebolimento della politica italiana le numerose modifiche alle leggi elettorali, l'aumento del fenomeno della mobilità parlamentare, l'elevato tasso di volatilità elettorale, i numerosi governi tecnici e la rielezione del Capo dello Stato.

Le riforme elettorali

Dall'inizio della crisi politica si sono succeduti quattro diversi sistemi elettorali, piuttosto diversi fra loro. Fino al 1993 era in vigore un sistema proporzionale. Nel 1993 con l'approvazione del *Mattarellum* (leggi n. 276 per l'elezione del Senato della Repubblica e n. 277 per l'elezione della Camera dei Deputati) si ha l'introduzione di un sistema elettorale misto, caratterizzato dalla coesistenza del maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi e un proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25%. Successivamente con il cosiddetto *Porcellum* (legge n. 270 del 2005, detta anche legge Calderoli) si torna ad un meccanismo proporzionale a liste bloccate, corrette con un consistente premio di maggioranza. Infine, con la recente sentenza n. 1/2014, la Corte Costituzionale ha modificato la legge ritenendola in parte illegittima, rendendo così il vigente sistema elettorale di tipo proporzionale con preferenze e soglie di sbarramento, senza premio di maggioranza. Quest'ultima modifica è particolarmente importante poiché non solo rappresenta l'ennesima modifica del sistema elettorale, ma soprattutto in quanto per la prima volta il sistema elettorale non è stato deciso dal Parlamento, detentore del potere legislativo, bensì da una sentenza della Corte Costituzionale, detentrica del potere giudiziario, mostrando una volta di più l'estrema debolezza di cui soffre negli ultimi anni il sistema politico italiano.

Governi tecnici

La politica italiana è sempre stata caratterizzata da un'alternanza, anche vorticoso, di governi: 47 durante i 46 anni della Prima Repubblica e 13 durante i 20 anni della Seconda Repubblica. Tra il 1992 e il 1996, in coincidenza con la traumatica transizione tra Prima e Seconda Repubblica si sono registrati alcuni governi tecnici, detti anche "Governi del Presidente" quali sono stati i governi Ciampi, Dini e, nella sua fase finale,

Amato I. Successivamente si sono avuti governi preminentemente politici (Berlusconi, Prodi, D'Alema). Tuttavia, dal 2010 ad oggi i governi non sono stati emanazione diretta dal voto popolare: il governo di Mario Monti fu certamente un "Governo del Presidente" per far fronte alle emergenze della crisi economica. I successivi governi, Letta e Renzi, pur essendo guidati da politici, restano privi di investitura popolare diretta e sono supportati da ampie coalizioni post-elettorali, sorte per far fronte alla situazione politico-economica contingente.

Volatilità elettorale

La volatilità elettorale è un termometro affidabilissimo della situazione politica di un Paese. Nella storia repubblicana, dopo una fase iniziale di elevata volatilità, le oscillazioni si sono notevolmente stabilizzate: il consenso elettorale della DC è rimasto quasi invariato per 20 anni, oscillando di un punto percentuale tra il 1963 e il 1983. Durante il passaggio tra Prima e Seconda Repubblica (1992-94) la volatilità si è nuovamente impennata, in parte per la scomparsa di partiti storici (ad esempio il PSI o la DC) o la nascita di nuovi (FI su tutti), per poi stabilizzarsi ancora, nel periodo 1996-2013. Le elezioni del febbraio 2013 hanno evidenziato una volatilità elettorale elevatissima: circa 10 milioni di elettori hanno cambiato voto, confermando la sensazione che siamo in presenza di una nuova possibile transizione del sistema politico.

Rielezione Capo dello Stato

La rielezione (il 20 aprile 2013) del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rappresenta un fatto senza precedenti nella storia della Repubblica, sorto in un contesto politico non semplice, caratterizzato dal negoziato sulla formazione del nuovo Governo dopo elezioni senza un chiaro vincitore e un partito (il PD) sempre più attraversato da lacerazioni interne in merito ai possibili alleati di governo. La scelta di confermare Napolitano – nonostante il limite oggettivo dell'età del Presidente (87 anni) – sanciva, una volta di più, la gravità dell'attuale crisi del sistema politico.

Scandali politici e indagini della magistratura

Le iniziative giudiziarie contro la corruzione politica sono una costante dell'Italia repubblicana, tuttavia fino al 1992 non avevano mai raggiunto un livello sistemico, né avevano mai connesso le varie tessere del puzzle corruttivo. La peculiarità di Mani Pulite consiste nel non essersi fermata al caso singolo, bensì nell'aver collegato i fili che legavano un corrotto a un altro, risalendo fino a ricostruire l'intero sistema corruttivo. Le inchieste di Tangentopoli hanno rivelato la distorta fisiologia del rapporto tra politica, affari, economia, istituzioni, dando una spallata definitiva alla Prima Repubblica. Il

sistema partitico dell'era post-Tangentopoli ebbe pochi tratti comuni con quello precedente e le stesse elezioni del 1994 disegnarono un nuovo mondo politico: nessuno dei partiti che ottenne allora rappresentanza parlamentare aveva partecipato con lo stesso nome e lo stesso simbolo alle precedenti elezioni del 1987. Le novità non erano solo di facciata, come dimostrato dall'emergere di partiti totalmente nuovi quali la Lega e Forza Italia: il primo, pur se strutturato secondo il tradizione schema dei partiti di massa, nasce da ispirazioni e aspirazioni mai politicizzate in precedenza, mentre il secondo si presenta come una formazione politica assolutamente inedita, sia dal piano organizzativo che da quello progettuale, rappresentando una sfida rispetto ai partiti tradizionali, con un forte carattere antipartitico ed un leader dichiaratamente estraneo alla politica. Di questo nuovo partito colpiscono molto la presenza di una leadership autonoma e indiscussa, svincolata dagli impacci di correnti e fazioni, di aspiranti leader e militanti inquieti. Inoltre, Forza Italia non solo era priva di un modello organizzativo consolidato, ma fino al 1997 non prevedeva il tesseramento e, almeno in una prima fase, esaltava l'assenza di tesserati e sezioni, ritenendoli vecchi rituali della politica ottonevicesca, enfatizzando invece il rapporto schietto e diretto tra il cittadino e il leader, senza filtri e mediazioni oligarchiche, lontano dal gergo del politichese.

Nonostante queste indiscusse novità nel panorama politico, si registrò un modesto recupero di fiducia nei partiti da parte degli elettori, anche a fronte dei tanti scandali succedutisi dal 1994 ai giorni nostri. Ad aggravare la situazione, negli ultimi anni, è la nuova impennata di inchieste giudiziarie che vedono coinvolti personaggi politici di vario livello: le inchieste sui grandi eventi (Mondiali di Nuoto 2009, Vertice G8 all'Isola de La Maddalena, Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia), sulla loggia P4 (2011), sulla ricostruzione post terremoto a L'Aquila (2012), sul MOSE di Venezia (2013), sull'EXPO 2015 oltre che le innumerevoli inchieste per uso improprio o appropriazione indebita di fondi pubblici che vede coinvolti molti consiglieri regionali e amministratori locali dell'intera penisola. Questa nuova ondata inquisitoria ha confermato una volta di più che il sistema politico italiano, seppur mutato e con attori diversi da quelli della Prima Repubblica, non è mai stato veramente in grado di rinnovarsi ed uscire dalla crisi che l'ha colpito alla fine degli anni Ottanta.

La mobilità parlamentare

Un altro indicatore della crisi del sistema politico-costituzionale è senza dubbio il fenomeno della mobilità parlamentare, del passaggio cioè nel corso della legislatura di deputati o senatori dal gruppo politico del partito per cui sono stati eletti ad un altro, con significativi effetti tanto sulle forze politiche interessate, quanto sulla stabilità degli esecutivi. In epoca repubblicana si registrano 3 picchi principali: in corrispondenza delle

prime legislature, della transizione tra Prima e Seconda Repubblica e nelle ultime legislature. Sui siti web di Camera e Senato esiste una pagina dedicata agli spostamenti occorsi tra i gruppi parlamentari (per la Camera si veda <http://www.camera.it/leg17/1083>), quasi a significare la presa di coscienza, da parte delle istituzioni, di un fenomeno sicuramente non preventivabile in questi termini, e neanche particolarmente gradito, che fa parte da alcuni anni della vita parlamentare quotidiana, inibendo le spinte per un riscatto della stessa classe politica e accrescendone un rifiuto generalizzato. Nel corso degli anni a questo fenomeno sono stati attribuiti diversi nomi: *trasformismo*, *balletto delle correnti*, *nomadismo*, *turismo politico* o *transumanza politica*; così come vari sono i nomi dei protagonisti (*transfughi*, *trasformisti*, *saltimbanchi*, *cambia-casacca*, *salta-fossi*, *camaleonti*, *convertiti*, *canguri*, *viaggiatori*, *voltagabbana*, *traditori* o, addirittura *puttani della politica*, come li ha etichettati il presidente di Alleanza Nazionale, on. Fini) [CURRERI, 2004a].

Il presente elaborato intende approfondire il fenomeno della mobilità parlamentare inteso come segno di un'inclinazione, maturata attraverso i secoli, a non prendere troppo sul serio fedi e ideologie mutando casacca con disinvoltura, ma anche come manifestazione di uno speciale talento applicato alla capacità di adattamento e di sopravvivenza [SABBATUCCI, 2007]. Si partirà da un excursus storico della mobilità parlamentare in Italia fino a giungere ad un'analisi più approfondita del fenomeno durante il periodo repubblicano. Data la notevole mole di dati, l'analisi verrà limitata alla sola Camera dei Deputati. Si illustrerà successivamente anche la situazione di altre realtà internazionali e le soluzioni ivi adottate per mitigare il fenomeno. Dopo aver illustrato il quadro normativo attuale in merito all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi parlamentari, il presente lavoro si concluderà illustrando le più recenti proposte di modifica al Regolamento della Camera presentate per arginare il fenomeno.

«Bisognerebbe vedere il pandemonio di Montecitorio quando si avvicina il momento di una solenne votazione. Gli agenti del Ministero corrono per le sale e nei corridoi onde accaparrare i voti. Sussidi, decorazioni, canali, ponti, strade, tutto si promette; e talora un atto di giustizia lungamente negato è il prezzo di un voto parlamentare»

(Crispi, Palermo 1886)

1 La mobilità nel Parlamento italiano: dal Regno d'Italia ad oggi

1.1 All'inizio fu "Trasformismo"

La parola "trasformismo" fu introdotta nel vocabolario politico italiano durante la campagna elettorale dell'autunno 1882 e deve la sua origine ad un'espressione pronunciata dall'allora Presidente del Consiglio Agostino Depretis, leader della Sinistra liberale, durante un discorso tenuto a Stradella l'8 ottobre 1882, nell'imminenza delle prime elezioni politiche a suffragio allargato. In risposta a coloro che criticavano gli accordi da lui stipulati in campagna elettorale con la destra di Minghetti accusandolo di aver così snaturato il programma della sinistra, Depretis pronunciò una frase destinata a restare celebre: *«Se qualcheduno vuole entrare nelle nostre file, se vuole accettare il mio modesto programma, se vuole trasformarsi e diventare progressista, come posso io respingerlo?»* [LEPRE e PETRACCONI, 2008].

Nelle intenzioni di Depretis il termine "trasformazione" alludeva a una tendenza in atto ormai da tempo (basti ricordare il "connubio" Cavour-Rattazzi realizzato nel 1852 in Piemonte), che mirava al superamento delle vecchie divisioni nel nome degli interessi nazionali (con il proliferare di "centri-sinistri", "terzi partiti", "sinistre giovani" e via elencando), e aveva una connotazione implicitamente positiva, volta a stabilizzare il quadro politico creando una grande maggioranza "centrista", teoricamente inattaccabile e capace di resistere alle possibili incursioni delle forze antisistema presenti sia a destra che a sinistra, fino ad allora neutralizzate dal suffragio limitato [SABBATUCCI, 2011].

Se il "connubio" di Cavour-Rattazzi e il "trasformismo" di Depretis sono accomunate dalla tendenza, rimasta a lungo una costante della storia italiana, a far blocco al centro, anziché contrapporsi secondo uno schema bipartitico, la novità del trasformismo fu la creazione di un complesso gioco di mediazioni e accordi, fra esecutivo e singoli deputati (o gruppi di deputati), al fine di variare le maggioranze in base a convergenze su problemi circoscritti, anziché su programmi politici a lungo termine. Nel trasformismo

storico le maggioranze parlamentari si costituivano di volta in volta attorno a singole personalità politiche che, manovrando il costituirsi delle varie combinazioni di parlamentari, risultarono l'unico elemento di stabilità politica. I moderati sentivano l'esigenza di far blocco al centro non tanto per brama di potere, quanto per una precisa scelta politica da ricondurre alla debolezza originaria dello Stato unitario, alla fragilità delle sue istituzioni, al loro ridotto consenso, nonché alla presenza di forze antisistema che non garantivano la fedeltà a quelle istituzioni da cui erano escluse. Infine l'Italia, unificata da appena un ventennio, aveva un disperato bisogno di rispettabilità, anche internazionale (il 1882 è, infatti, l'anno della Triplice Alleanza). Il trasformismo storico fu, quindi, un modo per consolidare e tutelare le istituzioni.

Fin da subito furono evidenti gli aspetti degenerativi di questo fenomeno come evidenziato dal forte anatema scagliato da Giosuè Carducci in uno scritto del 1883: *«Trasformismo, brutta parola a cosa più brutta. Trasformarsi da sinistri a destri senza però diventare destri e non però rimanendo sinistri. Come nel cerchio dantesco dei ladri non essere più uomini e non essere ancora serpenti; ma rettili sì, e rettili mostruosi...»* [SABBATUCCI, 2007]. Ad attribuire una connotazione negativa al termine contribuì probabilmente anche lo strepitoso successo ottenuto alla fine del XIX secolo sulle scene di mezzo mondo dall'attore livornese Leopoldo Fregoli, che si definiva appunto "trasformista", specializzato nel cambiare abito e trucco con rapidità prodigiosa, da qui deriva il sinonimo di "fregolismo": trasformista era dunque chi voltava gabbana o mutava casacca anche in senso metaforico, chi passava da una parte politica ad un'altra per motivi di opportunità personale, vestendo di volta in volta i panni del conservatore o del progressista [SABBATUCCI, 2007].

La fine del "trasformismo storico" viene comunemente fatta coincidere con la morte di Depretis (luglio 1887) e con l'ascesa di Francesco Crispi alla presidenza del Consiglio. In realtà, Crispi ereditò dal suo predecessore sia la compagine ministeriale che la maggioranza parlamentare, segnando la definitiva affermazione del modello trasformista che andava assumendo sempre più una connotazione negativa. Durante il suo governo la "grande maggioranza mobile" continua a spezzarsi e ricomporsi attorno alla figura di singoli leader senza precise pregiudiziali di programma. In questo modo le opposizioni rimangono relegate ai due lati dello schieramento parlamentare [SABBATUCCI, 1998].

Nei primi anni del secolo Giolitti e Sonnino si presentarono come possibili leader di due schieramenti alternativi, di ambito liberale, ma ispirati a programmi contrapposti. Anche i loro governi ricorrono al modello centrista-trasformista, basandosi sulla stessa "grande maggioranza" liberale, occasionalmente allargata a questa o a quella forza politica.

Il sistema fondato sulla “grande maggioranza” superò anche la prova del suffragio “quasi universale” maschile (grazie anche al patto Gentiloni, che permise alla classe dirigente di utilizzare a suo vantaggio almeno una parte del voto cattolico) e sopravvisse persino alla gravissima spaccatura apertasi nell'area liberale tra interventisti e neutralisti sulla questione dell'intervento nella “Grande Guerra”.

L'esito delle elezioni del novembre 1919 scardinò il collaudato sistema di rapporti fra eletti ed elettori, fino ad allora sfruttato dai politici liberali per accrescere il proprio potere: in Parlamento entrò una cospicua opposizione antisistema (Il Partito socialista schierò i suoi 156 deputati su una linea di radicale rifiuto delle istituzioni) che obbligava tutte le altre forze a confluire in un'unica maggioranza per dare al paese un governo, spingendo i liberali a cercare la collaborazione del partito cattolico. Le ultime maggioranze parlamentari dell'età liberale furono, dunque, anch'esse trasformiste, ma in senso lato: erano prive di alternative, senza una connotazione programmatica precisa e guidate da una logica di mera sopravvivenza. Tuttavia, queste maggioranze non disponevano di alcuni degli strumenti classici del vecchio trasformismo (il rapporto personale fra il capo del governo e i singoli deputati senza intermediazione partitica, il legame fra il deputato e il suo collegio) e mancavano di quella base di omogeneità che la comune matrice liberale aveva, nel bene o nel male, assicurato: ciò fu tra le cause del collasso dell'intero sistema e della conseguente ascesa al governo di Mussolini [SABBATUCCI, 1998].

1.2 Segni di trasformismo nel Fascismo

Durante il Ventennio fascista il regime parlamentare fu sostituito da un regime autoritario a partito unico, incentrato sull'autorità del capo onnipotente; nonostante ciò anche in questo periodo cupo della storia d'Italia si ritrovano tracce di trasformismo. Benito Mussolini nasce, infatti, come socialista, convertendosi solo successivamente al Fascismo: questa “trasformazione” diviene addirittura endemica nella fase del consenso, cioè nella seconda metà degli anni Trenta, quando si accostarono al regime oppositori di rango, tra cui spiccano il socialista storico Arturo Labriola ed il noto comunista Nicola Bombacci, tra i fondatori del PCI, entrambe figure di spicco della Repubblica di Salò [SABBATUCCI, 1998].

La stessa approvazione della legge Acerbo, fortemente voluta nel 1923 da Mussolini per assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare, fu facilitata dalla tradizione politica che considerava normale la concentrazione di tutte le forze “sane” in un unico blocco.

1.3 La mobilità parlamentare nella Prima Repubblica

In origine, la mobilità parlamentare si fondava, come si è visto, su maggioranze mobili costruite giorno per giorno attraverso gli accordi con i singoli deputati o con i gruppi di interesse locali, il tutto in assenza di schieramenti partitici e di gruppi parlamentari fortemente strutturati.

Con l'ingresso di veri e propri partiti, gli equilibri parlamentari divennero in larga parte determinati da intese di vertice fra le segreterie, sebbene comunque fosse presente un complicato gioco di mediazioni fra partiti e correnti che aveva qualche punto di contatto con quello dell'Italia prefascista. I vincoli ideologici e il senso di fedeltà alla disciplina di partito erano così forti che l'abbandono del gruppo da parte del parlamentare era un evento eccezionale, tale da decretarne inesorabilmente il "suicidio politico". Nel gruppo e nel partito, ovviamente, c'era il dissenso, ma questo si manifestava soprattutto grazie al voto segreto, ampiamente utilizzato nel periodo 1948-1988 [CURRERI, 2004a].

Per capire la portata del fenomeno durante la fase repubblicana si sono analizzati i dati presenti sul Portale Storico della Camera (<http://storia.camera.it/>), con particolare attenzione ai dati inerenti le presenze dei deputati nei vari gruppi parlamentari dal 8 maggio 1948, data di inizio della I legislatura, al 31 ottobre 2014 (XVII legislatura ancora in corso). I dati in forma aggregata sono riassunti nell'**Appendice A**. Di seguito viene riportato quanto emerso dall'analisi degli episodi di mobilità parlamentare che si sono registrati nelle legislature della Prima Repubblica.

Nella **Tabella 1** viene illustrato il tasso di mobilità calcolato come rapporto fra il numero di deputati che hanno effettuato almeno un passaggio di gruppo in una legislatura (deputati "trasformisti") e il numero totale di deputati della legislatura stessa, considerando anche coloro che hanno terminato in anticipo il proprio mandato parlamentare o sono stati nominati in corso di legislatura. Ad eccezione della IV legislatura, segnata prima da una scissione del PSIUP dal PSI e successivamente da un accorpamento di PSI e PSDI, tale tasso di mobilità si è stabilizzato attorno al 5-6%, con valori minimi durante le legislature degli anni Settanta, caratterizzati da un sistema partitico piuttosto cristallizzato.

	LEGISLATURA											Tot.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
N. deputati per legislatura	614	616	623	671	659	659	652	671	673	681	653	7172
N. deputati "trasformisti"	58	30	35	135	39	4	20	12	42	39	40	454
% deputati "trasformisti"	9,4	4,9	5,6	20,1	5,9	0,6	3,1	1,8	6,2	5,7	6,4	6,3

Tabella 1. Tasso di mobilità parlamentare nella Prima Repubblica

L'analisi ha, quindi, riguardato la tipologia dei passaggi di gruppo, valutando il gruppo (Misto o politico) del deputato ad inizio e fine legislatura e provando ad identificare il trend nel tipo di spostamento: da Gruppo Misto a gruppo politico (esistente o neocostituito), da gruppo politico a Gruppo Misto o a gruppo politico (lo stesso, diverso, con e senza transito nel Gruppo Misto), con passaggio diretto tra gruppi (**Tabella 2**).

Tipologia di spostamento Inizio → fine legislatura	LEGISLATURA											Tot.
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
A. Gruppo Misto → gruppo politico	5	1	1					1	5	1		14
B. Gruppo Misto → nuovo gruppo				13 ^a					33 ^a	3 ^a		49
C. gruppo politico → Gruppo Misto	13	7	5	3	8	2	4	10 ^b	2	13	14	81
D. da/verso medesimo gruppo											1 ^c	1
E. da/verso medesimo gruppo, con transito nel Gruppo Misto	2	2								1		5
F. gruppo politico → diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto	2	3	14		1	1		1	1	15		42
G. gruppo politico → diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto nell'area monarchica		10										10
H. gruppo politico → diverso gruppo	1	7	4		1	1	1		1	2	1	19
I. gruppo politico → diverso gruppo (per scissione e/o accorpamento di gruppi)*	35 ^d		11 ^d	119 ^d	29 ^d		15 ^d				24 ^d	233
N° complessivo di deputati "trasformisti"	58	30	35	135	39	4	20	12	42	39	40	454
Spostamenti individuali (A, C, F, H)	21	18	24	3	10	4	5	12	9	35	15	156
Tasso mobilità individuale	3,4	2,9	3,9	0,4	1,5	0,6	0,8	1,8	1,3	5,1	2,3	2,2

Tabella 2. Classificazione della mobilità parlamentare nella Prima Repubblica rispetto all'appartenenza ad inizio e fine legislatura

^a spostamenti avvenuti verso nuove formazioni nelle legislature IV (8 deputati verso PDIUM e 5 verso il PRI), IX (16 deputati verso il PLI, 10 verso il Partito Radicale e 7 verso Democrazia Proletaria) e X (1 deputato verso PLI, 1 verso PSDI e 1 verso VERDE);

^b tra questi 7 deputati dal Partito Radicale al Gruppo Misto fra il 1980 e il 1983;

^c 1 deputato effettua il transito PSI-FED.EUR-PSI;

^d I legislatura scissione e accorpamento in area socialista (US si scinde in PSU e PSLI e poi 1951 PSU e PSLI si uniscono e formano il PSDI), III legislatura accorpamento in area monarchica (PNM e PMP si fondono nel PDI), IV legislatura scissione e accorpamento in area socialista (una parte del PSI si scinde nel PSIUP e poi PSI e PSDI si fondono nel PSU), V legislatura scissione in area socialista (una parte del PSI si scinde e forma il PSDI), VII legislatura scissione in area missina (una parte di MSI-DN si scinde e forma DN-CD) e XI legislatura scissione in area democristiana (una parte del DC-PPI si scinde e forma il CCD).

L'analisi ha confermato quanto già riportato da Verzichelli [2000], ovvero che la mobilità nella Prima Repubblica era da ricondurre principalmente a riallineamenti di correnti di partito che attraverso la scissione e l'abbandono del gruppo manifestavano i segni di un disagio (o di un disegno) politico più ampio, spesso coincidente con avvertiti mutamenti nell'opinione pubblica. Nel corso delle undici legislature della Prima Repubblica sono nati in corso di legislatura 15 gruppi parlamentari¹, di cui 3 per accorpamento di gruppi². Raggruppando gli spostamenti in ordine cronologico è possibile identificare momenti in cui il flusso migratorio riguarda maggiormente una determinata area politica: l'area monarchica (II e III legislatura), l'area socialista (I, IV e V), l'area missina (VII) e, sul finire

1 Uno nelle legislature III (PDI), V (PSDI), VII (CD-DN), X (DP-C) e XI (CCD), tre nelle legislature I (PSU, PSLI e PSDI) e IX (PLI, PR e DP) e quattro nel corso della IV legislatura (PDIUM, PRI, PSIUP, PSU)

2 PSU e PSLI si fondono nel PSDI (1951), il PNM e PMP nel PDI (1959), il PSI e PSDI nel PSU (1966)

della Prima Repubblica (IX, X, XI), l'area democristiana e comunista, ovvero a scapito dei due principali attori politici (DC e PCI) che hanno caratterizzato la Prima Repubblica.

Se si isolano i deputati "trasformisti", che in modo quasi o del tutto individuale si sono spostati tra gruppi diversi (righe A, C, F e H della **Tabella 3**), si nota che moltissimi passaggi implicavano il transito all'interno del Gruppo Misto con un tasso di mobilità del singolo parlamentare molto ridotto (spesso inferiore al 2%). Si segnala una maggiore incidenza del trasformismo nelle prime tre legislature, probabilmente riconducibile al fermento tipico di un nuovo sistema democratico, e nelle ultime legislature, a supporto di quei segnali premonitori della crisi partitica, riportati in precedenza. In particolare si ha un picco importante in corrispondenza della X legislatura, mentre il calo di deputati "trasformisti" registrato nella XI legislatura è probabilmente dovuto al "tentativo di parlamentari e partiti di sopravvivere alla crisi incombente" [VERZICHELLI, 2000].

<i>Tipologia di spostamento: Inizio → fine legislatura</i>	<i>Totale</i>	<i>Di cui ultima legislatura (%)</i>	
A. Gruppo Misto → gruppo politico	14	5	35,7%
B. Gruppo Misto → nuovo gruppo politico	49	14	28,6%
C. gruppo politico → Gruppo Misto	81	61	75,3%
D. da/verso medesimo gruppo	6	4	66,7%
E. gruppo politico → diverso gruppo politico con transito nel Gruppo Misto	35	13	37,1%
F. gruppo politico → diverso gruppo politico con transito nel Gruppo Misto nell'area monarchica	10	1	10%
G. gruppo politico → diverso gruppo politico	19	13	68,4%
H. gruppo politico → diverso gruppo politico (per scissione e/o accorpamento di gruppi)	233	99	42,5%
N° complessivo di deputati "trasformisti"	454	222	48,9%
<i>Spostamenti individuali (A, C, E, G)</i>	<i>156</i>	<i>94</i>	<i>60,3%</i>
<i>Deputati che non cambiano gruppo nelle singole legislature</i>	6718	2598	38,7%

Tabella 3. Deputati della Prima Repubblica alla loro ultima legislatura alla Camera

La **Tabella 3** riporta il numero dei deputati non confermati alla Camera nella successiva legislatura. Pur considerando che la mancata elezione di per sé non è indicativa di una fuoriuscita dal mondo politico, poiché il deputato potrebbe comunque essere stato eletto al Senato, negli enti locali o comunque ricoprire altre cariche politiche, si può notare come le percentuali più elevate di mancata rielezione si riscontrano proprio nelle tipologie di mobilità maggiormente imputabili a spostamenti di singoli parlamentari (righe A, C, E e G) non solo attraverso passaggi nel Gruppo Misto (per certi versi prevedibile), ma anche direttamente verso un diverso gruppo politico non preesistente. La fuoriuscita da un gruppo politico equivaleva, in 2 casi su 3, ad un vero e proprio suicidio politico, essendo scarsamente probabile la ricandidatura in un diverso partito.

L'indagine fin qui svolta evidenzia come oltre la metà dei casi di mobilità della Prima Repubblica (233 su 454) fosse principalmente da imputare a passaggi di deputati per scissione o accorpamento. Tuttavia, il trend considerava solo il gruppo di appartenenza del singolo deputato a inizio e fine legislatura, senza valutare il numero di passaggi

intercorsi nella singola legislatura per il singolo deputato, né approfondire le caratteristiche comuni nei passaggi: si è, quindi, deciso di focalizzare l'analisi non più a livello del singolo deputato, bensì a livello del singolo passaggio da un gruppo all'altro.

Il numero medio di passaggio effettuati in una legislatura dai trasformisti è piuttosto contenuto (**Tabella 4**), confermando che il fenomeno della mobilità parlamentare ha riguardato principalmente l'inizio e la fine della Prima Repubblica. Il 97% dei deputati "trasformisti" effettuavano uno o due cambi di gruppo: quest'ultimo caso implicava quasi sempre il transito attraverso il Gruppo Misto. Solo il 3% dei deputati "trasformisti" della Prima Repubblica è transitato in 4 diversi gruppi parlamentari nella stessa legislatura.

	Legislatura											Tot
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Deputati con n.1 cambio di gruppo	20	15	16	135	38	3	18	11	40	16	39	351
Deputati con n.2 cambi di gruppo	35	15	10		1	1	2	1	2	21	1	89
Deputati con n.3 cambi di gruppo	3		9							2		14
Totale deputati "trasformisti"	58	30	35	135	39	4	20	12	42	39	40	454
N° passaggi per legislatura	99	45	63	135	40	5	22	13	44	64	41	571
N° medio di passaggi per legislatura	1,7	1,5	1,8	1,0	1,0	1,3	1,1	1,1	1,0	1,6	1,0	1,3

Tabella 4. Analisi dei cambi di gruppo per singolo deputato nella Prima Repubblica

Raggruppando i vari passaggi in base al binomio "gruppo di provenienza-gruppo di arrivo" e alla data di svolgimento del passaggio è stato possibile differenziare i passaggi individuali da quelli collettivi. Data l'impossibilità di riportare l'intera analisi effettuata, si presenta in **Tabella 5** una sintesi dei risultati ottenuti.

	Legislatura										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
N° deputati della legislatura	614	616	623	671	659	659	652	671	673	681	653
1 dep.	Gruppo Misto → g. politico	8	7	10		1	1		2	2	9
	tra gruppi politici diversi	4	7	3		1	1	2		1	2
	g. politico → Gruppo Misto	12	12	13	3	7	3	2	8	3	16
Passaggio di 1 deputato	24	26	26	3	9	5	4	10	6	27	11
Tasso di mobilità individuale	3,9%	4,2%	4,2%	0,4%	1,4%	0,8%	0,6%	1,5%	0,9%	4%	1,7%
2-5 dep.	Gruppo Misto → g. politico	1		2	1				1	1	
	tra gruppi politici diversi			1							1
	g. politico → Gruppo Misto	3	4	2		1		1	1	3	2
Passaggio di 2-5 deputati	4	4	5	1	1	0	1	1	1	4	3
6-15 dep.	Gruppo Misto → g. politico		1		1				2	2	
	tra gruppi politici diversi	2		2							
	g. politico → Gruppo Misto										1
Passaggio di 6-15 deputati	2	1	2	1	0	0	0	0	2	3	0
15 e più dep.	Gruppo Misto → g. politico								1		
	tra gruppi politici diversi	2		3	1		1				1
	g. politico → Gruppo Misto										
Passaggio di oltre 15 deputati	2	0	3	1	0	1	0	0	1	0	1

Tabella 5. Analisi dei passaggi di deputati raggruppati in base alla data del passaggio

Si conferma un tasso di mobilità, in particolare quella individuale, alquanto ridotto nella Prima Repubblica, con punte più elevate nelle prime tre legislature e nella X legislatura. Nel corso della X legislatura, in particolare, si verificarono varie defezioni individuali e si intensificarono i flussi parlamentari: dal gruppo socialdemocratico a quello socialista (6 unità fra il 1989 e il 1990); dal gruppo Federalista Europeo a quello Misto (6 unità nel 1989); dal gruppo di Democrazia Proletaria a quello dei Verdi (3 unità tra il 1989 e il 1990); da quello comunista a quelli rispettivamente di Democrazia Proletaria, dopo la nascita del Partito Democratico della Sinistra (5 unità nel 1991) [VERZICHELLI, 2000].

Come ultimo aspetto dell'analisi della mobilità parlamentare si è voluto capire come fosse distribuita all'interno dell'emiciclo (da destra a sinistra, dai gruppi numerosi a quelli numericamente ridotti). Per fare questo si è partiti dal calcolo dell'Indice di Coesione (IC), proposto da Verzichelli [VERZICHELLI, 2000], autore di molti studi nel campo della mobilità parlamentare. L'Indice di Coesione valuta l'impatto delle perdite subite dai gruppi dal momento della loro formazione, andando a calcolare il rapporto tra il numero di parlamentari rimasti nel gruppo per tutta la legislatura (o fino al momento del suo scioglimento forzato) e il numero dei componenti originari. Il valore può oscillare tra 0 (totale mancanza di coesione) e 1 (massima coesione). Nell'**Appendice A** sono stati calcolati gli indici di coesione per tutti i gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. L'indice suggerito da Verzichelli, tuttavia, poteva essere in alcuni casi fuorviante: l'IC del Gruppo Misto nella II legislatura è pari a 1 (massima coesione) poiché a inizio legislatura il Gruppo Misto era composto da 7 deputati che sono rimasti per l'intera legislatura nel Gruppo Misto; tuttavia, al di là di questo "zoccolo duro" di 7 deputati nella II legislatura vi è stata elevata mobilità nel Gruppo Misto che, infatti, ha raggiunto i 25 deputati contemporaneamente presenti nel gruppo. Pertanto ho deciso di creare un nuovo indicatore (Indice di Fedeltà - IF, vedi **Appendice A**), calcolato come il rapporto tra il numero di deputati rimasti nel gruppo dalla sua costituzione fino alla fine della legislatura (o lo scioglimento del gruppo) e il numero di deputati transitati nel gruppo nell'intera legislatura, andando pertanto a variare il denominatore rispetto all'IC di Verzichelli. Tale variazione consente di avere un IF pari a 1 soltanto per i gruppi che non variano la propria compagine o che la variano solo a seguito dell'avvicendamento di deputati in virtù di una fine anticipata del mandato parlamentare. L'IF del Gruppo Misto nelle varie legislature risulta nettamente inferiore alla media, a conferma che esso rappresenta il "contenitore ideale" dei transfughi e degli indipendenti.

Fatta questa doverosa premessa sui due indici proposti, l'analisi dei valori ottenuti permette di capire che nella Prima Repubblica i passaggi che infoltiscono o riducono il Gruppo Misto, e i più rari ma significativi cambi "diretti" da un gruppo partitico all'altro, si

concentrano al centro dello spettro politico, tra le formazioni di frontiera alle prese con costanti problemi di identità, mentre riguardano in maniera marginale i pilastri partitici della Prima Repubblica.

1.4 La mobilità parlamentare nella Seconda Repubblica

Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica coincide con l'introduzione di un sistema elettorale misto e con la fase di riorganizzazione partitica, che porta anche ad una continua ridefinizione degli equilibri interni alle Camere. Tuttavia, il passaggio dal sistema multicentrico a quello bipolare della Seconda Repubblica non ha posto fine a quella tendenza trasformistica che si era andata accentuando sul finire della Prima Repubblica (**Tabella 6**). La mobilità parlamentare al contrario si è accresciuta: sia il tasso medio di mobilità che il tasso più basso registrato nella Seconda Repubblica (7,9% nella XIV legislatura) sono nettamente superiori a quello della Prima Repubblica, già sovrastimato a causa della notevole mobilità nella IV legislatura per scissioni e accorpamenti in area socialista. Inoltre, considerando già soltanto le prime quattro legislature della Seconda Repubblica, si supera il numero di deputati trasformisti rispetto alla Prima Repubblica.

	LEGISLATURA							Tot. II Rep.
	Tot I Rep.	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII (in corso)	
N° deputati per legislatura	7172	639	652	644	645	681	655	3916
N° deputati "trasformisti"	454	124	139	51	119	124	77	634
% deputati "trasformisti"	6,3%	19,4%	21,3%	7,9%	18,4%	18,2%	11,8%	16,2%

Tabella 6. Tasso di mobilità parlamentare nella Seconda Repubblica

Si possono evidenziare due picchi ben precisi: il primo in corrispondenza della XII e XIII legislatura, ovvero all'inizio della Seconda Repubblica, probabilmente dovuto ad una certa effervescenza nel sistema partitico con soggetti politici in gran parte nuovi e in continua evoluzione. Un secondo picco, invece, lo si rileva in corrispondenza della XVI legislatura, coincisa con la grave crisi economica e politica che ha colpito l'Italia e da cui ancora non siamo ufficialmente usciti. Particolare risulta essere la XIV legislatura, che registra un tasso di mobilità più che dimezzato rispetto alle altre legislature della Seconda Repubblica, ma comunque superiore a quello medio della Prima Repubblica. Inoltre, questa è la sola legislatura della Seconda Repubblica a non aver registrato né la comparsa di nuovi gruppi politici, né lo scioglimento di gruppi politici esistenti; ciononostante la mobilità anche nella XIV legislatura è nettamente superiore a quella di simili legislature della Prima Repubblica (tasso del 4,9% nella II, 0,6% nella VI, 1,8% nella VIII e 5,7% nella X legislatura), indicando, quindi, un certo fermento di fondo.

Anche per la Seconda Repubblica si sono analizzate le varie tipologie del passaggio di gruppo (**Tabella 7**): emerge che i flussi di deputati sono stati piuttosto intensi, non solo per un aumento dei movimenti di intere frange di deputati, ma anche per il significativo aumento della mobilità individuale (dal 2,2% della Prima al 9,7% della Seconda Repubblica).

Tipologia di spostamento Inizio → fine legislatura	LEGISLATURA							Tot. II Rep.
	Tot. I Rep.	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII (in corso)	
A. Gruppo Misto → gruppo politico	13	24	2	5	5	5	9	48
B. Gruppo Misto → nuovo gruppo *	49	19 ^a	1 ^b	11 ^c	63 ^d			94
C. gruppo politico → Gruppo Misto	81	29	76	29	22	59	16	231
D. da/per stesso gruppo	1	2 ^g	6 ^g			6 ^g	1 ^g	15
E. da/per stesso gruppo, con transito nel Gruppo Misto	5	2	3		1			6
F. gruppo politico → diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto	35	10	12	4	5	1		32
G. gruppo politico → nuovo gruppo* , con transito nel Gruppo Misto		8 ^a	32 ^b			12 ^e	1 ^f	53
H. gruppo politico, diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto, nell'area monarchica	10							
I. gruppo politico → diverso gruppo	19	28	7	2	7	20	5	69
L. gruppo politico → nuovo gruppo*		2 ^a			18 ^d	21 ^e	45 ^f	86
M. gruppo politico → diverso gruppo, per scissione e/o accorpamento	233							
N° complessivo di deputati "trasformisti"	454	124	139	51	119	124	77	634
Spostamento individuale (A+C+F+I)	156	91	97	40	37	85	30	380
Tasso di mobilità individuale	2,2	14,2	14,9	6,2	5,7	12,5	4,6	9,7

Tabella 7. Classificazione della mobilità parlamentare nella Seconda Repubblica, considerata rispetto all'appartenenza ad inizio e fine legislatura

* nel computo della mobilità verso neo-gruppo (B, G, L) sono stati conteggiati soltanto i deputati che hanno effettuato il passaggio in corrispondenza della data di costituzione della nuova formazione politica. Coloro che vi si sono trasferiti in date successive sono stati conteggiati fra gli spostamenti individuali (A, F, I)

^a A fine legislature le due neoformazioni (FLD e DEMOCRATICI) sono composte da 13 deputati (3 iscritti al Gruppo Misto, 8 in transito nel Gruppo Misto e 2 iscritti ad altri gruppi) e 16 deputati tutti originariamente iscritti al Gruppo Misto;

^b A fine legislatura il nuovo gruppo DEMOCRATICI-L'ULIVO è composto da 33 deputati provenienti dal Gruppo Misto, di cui 1 in transito da altro gruppo;

^c Il 14/06/2001 11 deputati inizialmente iscritti nel Gruppo Misto hanno costituito RC;

^d A fine legislatura i nuovi gruppi risultano formati da 18 deputati (SD-PSE) provenienti dal PD con passaggio diretto, 15 deputati (SOC.RAD.) provenienti dal Gruppo Misto, 16 deputati (VERDI e COM.IT) provenienti dal Gruppo Misto, 11 deputati (UDEUR) provenienti dal Gruppo Misto e 5 DEPUTATI (DCA-NPSI) provenienti dal Gruppo Misto;

^e a fine legislatura ci sono due gruppi nuovi: FL con 21 deputati provenienti da altri gruppi e PT con 12 deputati che sono transitati dal Gruppo Misto;

^f ad oggi (1 novembre 2014) si sono formati due nuovi gruppi NCD con 29 deputati tutti con passaggio diretto da altro gruppo (27 FI, 1 PD, 1 SC) e PI con 17 deputati tutti provenienti da SC, ma uno di essi è transitato dal Gruppo Misto.

^g i passaggi da/per stesso gruppo sono sempre avvenuti nella coalizione di centro-destra, in particolare nelle legislature XII (FI-FLD-FI), XIII (3 AN-CCD-AN e 3 FI-CCD-FI), XVI (1 PDL-PT-PDL e 5 PDL-FL-PDL) e XVII (1 SC-PI-SC).

Se nel corso delle undici legislature della Prima Repubblica si erano registrati 15 nuovi gruppi politici, nel corso delle sei legislature, di cui una ancora in corso, della Seconda Repubblica vi sono stati 17 nuovi gruppi politici³ e nessuno di questi risulta nato per accorpamento di gruppi preesistenti, come accadeva nella Prima Repubblica, e

3 Uno nella XIV legislatura (RC), due nuovi gruppi nelle legislature XII (FLD e DEMOCRATICI) e XVI (FL e PT), tre nuovi gruppi nelle legislature XIII (Democratici, UDR e UDEUR) e XVII (FI-AN, NCD e PI), sei nuovi gruppi nella XV legislatura (COM.IT, DCA-NPSI, UDEUR, SOC.RAD., VERDI e SD-PSE).

addirittura si assiste ad un fenomeno nuovo: alcuni nascono da accordi tra piccole schiere di deputati provenienti da gruppi diversi che spesso non danno origine a nuove organizzazioni partitiche o comunque minori e di breve durata. Anche a questo elemento è da ricondurre l'aumento (sia come dato a sé stante che rapportandolo alla riconferme dei non trasformisti) della mancata riconferma del seggio per i deputati passati ad un gruppo di nuova costituzione: 40% nella Prima Repubblica (righe B ed L della **Tabella 8**) a differenza del 76,6% della Seconda (righe B, F ed L).

Infine, curiosamente con la crisi della Seconda Repubblica si assiste ad una piccola quota di "ripensamenti" ovvero deputati che tornano nel gruppo di origine: 1 deputato nella Prima Repubblica (ma avvenuto nella XI legislatura) e 15 deputati nella Seconda Repubblica, tutti afferenti al centro-destra.

Nella Prima Repubblica coloro che effettuano passaggi individuali tra gruppi politici diversi erano penalizzati con la mancata rielezione alla Camera nelle elezioni successive: non veniva rieletto il 60,3% dei "trasformisti" individuali a fronte del 38,7% dei non trasformisti; nella Seconda Repubblica il dato tendenziale è confermato, dal momento che ben il 77,4% dei deputati "trasformisti" individuali non viene riconfermato contro il 48,4% dei deputati non trasformisti (**Tabella 8**).

<i>Tipologia di spostamento Inizio → fine legislatura</i>	<i>LEGISLATURA</i>					
	Tot I Rep.	di cui ultima	% I Rep.	Tot. II Rep*.	di cui ultima	% II Rep*.
A. Gruppo Misto → gruppo politico	14	5	35,7%	39	25	64,1%
B. Gruppo Misto → nuovo gruppo	49	14	28,6%	94	71	75,5%
C. gruppo politico → Gruppo Misto	81	61	75,3%	215	159	74,0%
D. da/per stesso gruppo	6	4	66,7%	20	16	80,0%
E. gruppo politico → diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto	35	13	37,1%	32	28	87,5%
F. gruppo politico → nuovo gruppo, con transito nel Gruppo Misto				52	41	78,8%
G. gruppo politico → diverso gruppo, con transito nel Gruppo Misto, nell'area monarchica	10	1	10,0%			
H. gruppo politico → diverso gruppo	19	13	68,4%	64	51	79,7%
I. gruppo politico → nuovo gruppo				41	36	87,8%
L. gruppo politico → diverso gruppo, per scissione e/o accorpamento	233	99	42,5%			
N° complessivo di deputati "trasformisti"	454	222	48,9%	557	427	76,7%
<i>Spostamento individuale (A+C+E+H)</i>	156	94	60,3%	370	279	75,4%
N° deputati stabili	6718	2598	38,7%	2704	1309	48,4%

Tabella 8. Deputati alla loro ultima legislatura alla Camera dei Deputati

* Nel totale della II repubblica non sono stati conteggiati i deputati della XVII dal momento che essendo ancora in corso non è possibile stabilire per loro se si tratta dell'ultima legislatura o meno.

Come già per la Prima Repubblica, si è voluto studiare i singoli passaggi compiuti di ogni deputato. Se nella Prima Repubblica il 22,8% dei deputati "trasformisti" aveva effettuato più di un cambio del proprio gruppo di riferimento e soltanto il 3,1% aveva cambiato 4 gruppi parlamentari, nella Seconda Repubblica la percentuale dei deputati "trasformisti"

che hanno effettuato più di un cambio sale al 28,5% e triplica la percentuale di deputati che hanno cambiato 4 o più gruppi (10,9%), con picchi di più intensi passaggi all'inizio della Seconda Repubblica (XII e XIII) e nella XVI legislatura (**Tabella 9**). Eccezionale risulta la XIII legislatura, caratterizzata da un numero medio di passaggi per deputato nettamente più elevato rispetto a tutte le altre legislature della Repubblica e dove si ritrovano 11 deputati che hanno cambiato almeno 5 gruppi politici; approfondendone i passaggi, si rileva per loro ad inizio o fine legislatura un simile, seppur travagliato, percorso (Gruppo Misto → UDR → Gruppo Misto → UDEUR).

	Legislatura							Tot. II Rep.
	Tot. I Rep.	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII (in corso)	
Deputati con n.1 passaggio	351	79	61	47	106	87	73	453
Deputati con n.2 passaggi	89	31	37	3	9	29	3	112
Deputati con n.3 passaggi	14	13	30	1	4	8	1	57
Deputati con n.4 passaggi		1	7					8
Deputati con n.5 passaggi			2					2
Deputati con n.6 passaggi			1					1
Deputati con n.7 passaggi								
Deputati con n.8 passaggi			1					1
Totale deputati "trasformisti"	454	124	125	51	119	124	76	634
N° passaggi per legislatura	571	184	277	56	136	169	82	904
N° medio passaggi per legislatura	1,3	1,5	2,0	1,1	1,1	1,4	1,1	1,4

Tabella 9. Analisi dei passaggi per singolo deputato nella Seconda Repubblica

Dal momento che spesso quando si cambiano più di due gruppi, c'è almeno un transito dal Gruppo Misto, risulta di particolare interesse la **Tabella 10** ottenuta raggruppando i singoli passaggi in base alla tipologia e alla data di effettuazione.

		Legislatura							Tot. II Rep.
		Tot. I Rep. N° %	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII (in corso)	
N° deputati della legislatura		7172	639	652	644	645	681	655	3916
1 dep.	Gruppo Misto → g. politico	40 26,5%	4	21	9	4	7	1	46 18,1%
	tra gruppi politici diversi	24 15,9%	10	18	3	6	21	2	60 23,6%
	g. politico → Gruppo Misto	87 57,6%	20	43	25	22	34	4	148 58,3%
Passaggio di 1 deputato		151	34	82	37	32	62	7	254
Tasso di mobilità individuale		2,1%	5,3%	12,6%	5,7%	5,0%	9,1%	1,1%	6,5%
2-5 dep.	Gruppo Misto → g. politico	6 24%	2	1		1			4 6,5%
	tra gruppi politici diversi	1 8%	8	5		2	5	2	22 35,5%
	g. politico → Gruppo Misto	17 68%	2	11	1	3	14	5	36 58,1%
Passaggio di 2-5 deputati		25	12	17	1	6	19	7	62
6-15	Gruppo Misto → g. politico	6 54,5%	4	2	1	2		1	10 43,5%
	tra gruppi politici diversi	4 36,4%	3	1					4 17,4%
	g. politico → Gruppo Misto	1 9,1%	2	5	1		1		9 39,1%
Passaggio di 6-15 deputati		11	9	8	2	2	1	1	23
>15	Gruppo Misto → g. politico	1 11,1%	1	2		3	1		7 58,3%
	tra gruppi politici diversi	8 88,9%				1	1	2	4 33,3%
	g. politico → Gruppo Misto	0		1					1 8,3%
Passaggio di oltre 15 deputati		9	1	3	0	4	2	2	12

Tabella 10. Analisi dei passaggi di deputati raggruppati in base alla data.

Il tasso di mobilità individuale tra Prima e Seconda Repubblica triplica, passando dal 2,1% al 6,5%; inoltre, tra i deputati che hanno effettuato il passaggio di gruppo singolarmente o in piccoli gruppi rimane maggioritaria la quota di coloro che sono migrati verso il Gruppo Misto con minime variazioni fra Prima e Seconda Repubblica (57,6% e 68% nella Prima e 58,3% e 58,1% nella Seconda Repubblica). Le maggiori differenze tra i due periodi repubblicani si riscontrano quando il cambio di gruppo coinvolge contemporaneamente più di 5 deputati: nella Prima Repubblica i passaggi “collettivi” di piccoli gruppi (6-15 deputati) coinvolgevano in egual misura gruppi politici e Gruppo Misto, mentre ben di rado quest’ultimo era coinvolto nei passaggi di compagini numerose; al contrario, nella Seconda la maggior parte dei passaggi “collettivi” vede coinvolto il Gruppo Misto, come gruppo di partenza o di destinazione.

Questi dati confermano l’importanza che è andato assumendo nella Seconda Repubblica il Gruppo Misto, sempre molto gettonato nelle migrazioni “in solitaria” e sempre più coinvolto anche nel passaggio “collettivi”. Pertanto, è doveroso soffermarsi sui dati del Gruppo Misto, analizzando la sua consistenza numerica nelle singole legislature (**Tabella 11** e **Tabella 12**) e confrontando i dati aggregati relativi a Prima e Seconda Repubblica (**Tabella 12**).

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
N° deputati a inizio legislatura	14	7	11	18	10	7	11	16	45*	13	7
N° massimo	26	25	23	18	18	10	14	24	46*	22	21
Scostamento percentuale	86%	257%	109%	-	80%	43%	27%	50%	-	69%	200%
N° complessivo di deputati transitati nel Gruppo Misto	33	32	32	49	20	11	15	28	49	45	21
Quota di deputati della Camera transitati nel Gruppo Misto	5,4%	5,2%	5,1%	7,3%	3,0%	1,7%	2,3%	4,2%	7,3%	6,6%	3,2%

Tabella 11. Analisi del Gruppo Misto nella Prima Repubblica

*33 deputati costituiranno 3 nuovi gruppi parlamentari (PLI, DP, PR)

	Media I Rep. [§]	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	Media II Rep.*
N° deputati a inizio legislatura	11,45	49	27	46	83	14	27	41
N° massimo	19,45	49	116	67	83	71	34	70
Scostamento percentuale	70%	0%	330%	46%	0%	407%	26%	71%
N° complessivo di deputati transitati nel Gruppo Misto	30,45	99	147	88	110	94	35	95,5
Quota di deputati della Camera transitati nel Gruppo Misto	4,7%	15,5%	22,5%	13,7%	17,1%	13,8%	5,3%	14,6%

Tabella 12. Analisi del Gruppo Misto nella Seconda Repubblica

§ per la IX legislatura sono stati considerati 12 deputati a inizio legislatura e 13 deputati come numero massimo, eliminando quindi i 33 che ben presto hanno costituito i gruppi di PLI, DP e PR.

* nel calcolo della media non viene considerata la XVII ancora in corso.

Se nella Prima Repubblica il Gruppo Misto coinvolgeva poche decine di deputati per legislatura, nella Seconda Repubblica il Gruppo Misto ha avuto consistenza nettamente superiore, risultando quadruplicati i dati inerenti alla numerosità iniziale e alla numerosità massima e triplicato il numero complessivo di deputati transitati nel Gruppo Misto per singola legislatura. In particolare, la XIII legislatura è stata contrassegnata non solo da un livello mai raggiunto di “trasformismo” di parlamentari da un gruppo (e da uno schieramento) all’altro in conseguenza della liquefazione delle formazioni partitiche, ma anche caratterizzata dall’ipertrofia del Gruppo Misto: raggiunge il numero record di 116 deputati contemporaneamente presenti al suo interno, crescendo di quasi cinque volte rispetto alla sua consistenza iniziale (che era di 27 deputati), e divenendo così il terzo gruppo in assoluto alla Camera per consistenza numerica (il 15% circa del numero complessivo dei componenti della Camera).

Il Gruppo Misto nella Prima Repubblica poteva essere considerato un gruppo “residuale”, una semplice “area di parcheggio” temporanea, in cui i deputati stazionano in attesa di ulteriori sviluppi del quadro politico, scontando così un periodo di “decantazione” provvisoria in vista di ulteriori più netti passaggi politici. Al contrario, nel corso della XIII legislatura e nelle successive legislature della Seconda Repubblica viene a perdere il suo consueto carattere residuale per divenire invece un “supergruppo” in cui convivono stabilmente forze politiche dall’identità assai diversificate e la cui composizione risulta talmente cangiante da rappresentare un sistema partitico in miniatura, al cui interno si ritrovano non soltanto singoli parlamentari, ma anche veri e propri movimenti politici che non hanno voluto o potuto trovare una diversa collocazione all’interno degli schieramenti elettorali, preferendo un’autonoma sistemazione.

Le cause di questo fenomeno sono molteplici [COZZOLI, 2001]: la difficoltà di talune forze politiche di riconoscersi totalmente nella logica del sistema elettorale a prevalenza maggioritaria introdotto nel 1993, il mantenimento nella legge elettorale di una significativa quota di rappresentanza proporzionale, la maggiore autonomia acquisita dai parlamentari rispetto alle tradizionali forme partitiche, un persistente stato di “fibrillazione” della realtà politica caratterizzata dalla perdurante situazione di assestamento ed infine l’orientamento restrittivo adottato dall’Ufficio di Presidenza nell’autorizzare la costituzione di gruppi parlamentari in deroga ai requisiti minimi previsti [CIANCIO, 2008].

Si è cercato di ovviare ai prevedibili problemi di gestione di un tal “supergruppo” procedendo ad un riallineamento dei regolamenti parlamentari nel 1997, istituendo al suo interno le componenti parlamentari, limitando la possibilità dei singoli parlamentari di

azionare gli strumenti parlamentari⁴ oppure prevedendo percentuali minime di sottoscrittori per alcune iniziative⁵ [BIN, 2009]. In realtà le componenti politiche (**Tabella 13 e Appendice B** per l'elenco completo) hanno generato ulteriore frammentazione in un sistema già di per sé instabile a causa della crisi del sistema partitico. Ancora una volta spicca tra le altre la XIII legislatura, nella quale il Gruppo Misto arrivò a contare 16 componenti. Pertanto se da un lato le componenti politiche sono state istituite per risolvere alcuni problemi di gestione e migliorare il funzionamento della Camera, in realtà hanno accresciuto la frammentarietà del quadro politico, di fatto contribuendo ad aumentare la mobilità parlamentare.

Legislatura	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII*	IX*	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
N°componenti	-	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	16	10	10	15	5
N° gruppi	11	9	10	11	10	8	11	10	11	12	14	11	12	9	14	8	10
TOTALE	11	9	10	11	10	8	11	15	19	12	14	11	28	19	24	23	15

Tabella 13. I gruppi e le componenti politiche del Gruppo Misto nelle varie legislature.

Come ultimo punto dell'analisi si è studiato l'andamento dell'Indice di Coesione e dell'Indice di Fedeltà, già analizzati per la Prima Repubblica (vedi cap.1.3). Quello che emerge è una generalizzata riduzione degli indici, non solo e non tanto a scapito del Gruppo Misto, dato quest'ultimo prevedibile visto quanto detto fino ad ora. Ad aggravare il quadro è che nella Prima Repubblica i due pilastri (DC e PCI) mostravano un Indice di Fedeltà elevatissimo, compreso fra 1 e 0,97. Nella Seconda Repubblica invece anche le formazioni più numerose e i partiti a capo delle coalizioni mostrano defezioni importanti (vedi FI nella XVI e XVII legislatura). Pertanto, il nervosismo tra le formazioni parlamentari non è però circoscritto alla sola area centrale dello spettro politico e la diaspora coinvolge anche le ali intermedie ed estreme [VERZICHELLI, 2000].

4 Il contingentamento dei tempi avviene per gruppo, così come la presentazione di interpellanze urgenti o di interrogazioni a risposta immediata.

5 Sono previste soglie minime per la presentazione delle proposte difformi da quella avanzata dalla Giunta per le autorizzazioni, della proposta di discutere argomenti non contemplati dall'ordine del giorno, della richiesta di chiusura della discussione in Assemblea, della richiesta di votazione nominale o di proseguire la discussione sulle linee generali del progetto di legge, della proposta in corso di seduta di sub-emendamenti ad un progetto di legge o di emendamenti ad una mozione o risoluzione.

2 Considerazioni sulla mobilità parlamentare

Dalla digressione storica fin qui fatta si può capire come la mobilità parlamentare sia una costante della storia della democrazia italiana, inaugurata da Depretis nel tentativo di formare di volta in volta maggioranze parlamentari intorno a singole personalità e su programmi contingenti, superando le tradizionali distinzioni tra destra e sinistra. Successivamente, diventa una pratica politica che promuove non il corretto confronto parlamentare tra maggioranza e opposizione, bensì la cooptazione nella maggioranza di elementi dell'opposizione per esigenze tipicamente utilitaristiche basate su manovre di corridoio, compromessi, clientelismi senza più alcuna coerenza ideologica con la linea del partito e sulla base del perseguimento di interessi personali. Spesso questa pratica politica è stata accompagnata da una serie di manifestazioni di immoralità, degrado morale e clientelismo fra i parlamentari, strettamente legata a fenomeni di corruzione, che in più di un'occasione culminarono in scandali e processi che agitarono l'opinione pubblica. Le conseguenze negative sono di varia natura:

- scadimento del dibattito politico (viene a mancare una vera alternanza al potere),
- allontanamento del sistema politico dall'interesse collettivo verso il sistema paese (poiché il sistema politico obbedisce a logiche interne di proprio interesse),
- discredito da parte dei cittadini elettori verso parlamentari e istituzioni.

Non è facile risalire ai fattori alla base della mobilità del parlamentare, anche in virtù del fatto che le motivazioni spesso variano da un deputato all'altro ed è un complesso processo individuale, non necessariamente razionale. Tuttavia, Petri e Vargas [2010] hanno identificato due grandi categorie di fattori comuni alla base della decisione di un membro di lasciare il gruppo corrispondente alla lista in cui è stato eletto: i fattori politico-istituzionali, costituiti da incentivi e restrizioni, formali e informali, e i fattori socio-culturali.

Tra i primi figura il sistema elettorale, capace di incidere sulla probabilità di avere politici trasformisti, dal momento che determina quali e quanti partiti vengono eletti e con quale rappresentanza. Anche la procedura di selezione dei candidati all'interno di un partito esercita un'influenza sulla propensione ad essere trasformisti, per cui laddove i meccanismi utilizzati per la nomina dei candidati hanno maggiore tendenza alla personalizzazione (l'identità del singolo candidato diventa più importante dell'identità del partito) si registrano più alti livelli di trasformismo. Il quadro normativo, infine,

disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento del Parlamento, può giocare un ruolo chiave nel regolare il fenomeno del trasformismo.

Tra i fattori socio-culturali che possono spiegare variazioni nel tasso di mobilità parlamentare vi sono l'incidenza delle variazioni di orientamento ideologico, la presenza di una cultura tollerante e permissiva verso il trasformismo, l'opportunismo politico, l'influenza dei mezzi di informazione, le caratteristiche dei partiti.

2.1 Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica: maggiore mobilità o neo-trasformismo?

L'analisi svolta ha consentito di mettere in luce una chiara linea di frattura tra Prima e Seconda Repubblica: per circa quaranta anni una partitocrazia non troppo efficace ma sicuramente ordinata ha fatto dimenticare i problemi di tenuta del ceto politico e ha nascosto alcuni tratti caratteristici del "trasformismo storico". La crisi dei partiti che negli ultimi due decenni sta colpendo il nostro Paese ha scardinato il sistema politico, generando la rottura degli argini che fino a inizio anni Novanta avevano contenuto il fenomeno trasformistico, nuovamente ripresentatosi sulla ribalta politica con dimensioni inusitate per numero, frequenza e tipologia dei passaggi di gruppo, coinvolgendo a volte intere schiere di eletti in fuga. Il crollo delle ideologie ha reso molto più labili i legami tra gli eletti e i partiti di rappresentanza, rendendo quanto mai fluidi i loro rapporti e allentando il senso di fedeltà che legava i parlamentari al partito. L'elevata mobilità indica un girovagare indeciso tra i soggetti della politica con spostamenti, singoli o collettivi, non di rado trasversali rispetto agli schieramenti di maggioranza ed opposizione, che generano pesanti ripercussioni sulla stabilità governativa andando a ridisegnare, in alcune occasioni in modo decisivo, il confine tra maggioranza e opposizione. I motivi politici alla base di questo nomadismo possono essere vari [VERZICHELLI, 2000]:

- il mutato orientamento del partito (in particolare nei confronti del governo), a fronte del quale l'eletto rivendica la fedeltà al mandato politico ricevuto dagli elettori («non io, ma il partito ha cambiato linea politica») o la coerenza con i propri ideali;
- lo scioglimento o la scissione del partito o la rottura di una coalizione;
- l'anteposizione degli interessi degli elettori a quelli del partito («credo che in questo partito potrò meglio tutelare gli interessi di coloro che mi hanno eletto, della città, del collegio o della circoscrizione»);
- il mancato consolidamento di sistema partitico dopo la fine della Prima Repubblica con un alto tasso di contiguità sia all'interno delle due coalizioni sia al

centro dello schieramento politico, frutto di una “cultura proporzionalista” che gli effetti polarizzanti del maggioritario hanno solo scalfita.

Se è pur vero che la mobilità parlamentare si collega allo stato di salute delle organizzazioni partitiche, essa può essere dovuta anche a motivi più propriamente soggettivi [CURRERI, 2004a], che sollevano seri dubbi sull'esistenza di ragioni puramente «politiche» alla base degli spostamenti e riportano alla mente quelle caratteristiche atomistiche e individuali tipiche della democrazia liberale ottocentesca. A volte i passaggi possono essere determinati dalla personalità dell'eletto, dalla sua cultura politica, dal suo senso di responsabilità verso il partito e gli elettori, dalle sue aspettative di carriera politica (incarichi pubblici, rielezione) o dalle divergenze personali con il gruppo e/o partito, correlate talora a benefici materiali o economici. Indicativi in tal senso sono l'insofferenza verso i capigruppo, le richieste plateali di autonomia rispetto ai partiti e i vari casi di rinuncia al mandato in corso di legislatura (anche questo un fenomeno assai raro in passato). Questi atteggiamenti denotano il tentativo di politici, spesso non di prim'ordine, di giocare di anticipo, sfruttando il vento del momento, o semplicemente collocandosi in una posizione di attesa, magari per poter offrire domani una firma decisiva alla costituzione di una nuova compagine parlamentare [VERZICHELLI, 2000].

Sono numerosi i fatti di cronaca italiana degli ultimi anni che rivelano una personalizzazione della politica e ragioni personali nella mobilità parlamentare. Limitandosi ai più eclatanti si possono citare la “campagna acquisti” di Berlusconi nel 1994 [LUCCI, 2010] o alcuni episodi di (presunta) compravendita di uno o più parlamentari. Nel dicembre 1999 il deputato Bampo, eletto nelle liste della Lega Nord, accusò l'onorevole Bagliani, suo ex compagno di gruppo, di essere transitato all'Udeur in cambio di duecento milioni. Il giuri composto dall'ufficio di presidenza della Camera ha considerato infondata l'accusa, stigmatizzando tuttavia l'operato dell'onorevole Bagliani [CIANCIO, 2008 e LUCCI, 2010]. Il 24 gennaio 2008 il secondo Governo Prodi venne sfiduciato al Senato: in questa occasione si parlò di compravendita di alcuni senatori (attualmente è in corso un processo al tribunale di Napoli che vede imputati di corruzione vari politici fra cui Silvio Berlusconi). In merito a questo episodio vi fu una condanna, dopo patteggiamento, del senatore De Gregorio, dichiaratosi colpevole di corruzione per aver incassato 3 milioni di euro per il suo passaggio al centrodestra nel 2007 e aver così contribuito alla caduta di Prodi [IlSole24Ore, 2014b e Il Fatto Quotidiano, 2014]. La magistratura svolse ulteriori indagini, poi archiviate, a carico dei senatori Razzi e Scilipoti, eletti nel 2006 nelle liste dell'Italia dei Valori e poi rieletti nel 2008 con il PdL [Adnkronos, 2014]. Si è nuovamente parlato di compravendita di parlamentari (l'on. Fini parlò in questo caso di “calcio-mercato”) in occasione del voto di fiducia del governo

Berlusconi del 14 dicembre 2010 (fiducia ottenuta alla Camera per 314 voti contro 311). Al centro dell'attenzione in questo caso finirono alcuni deputati che fino a poco prima si erano dichiarati contrari alla fiducia per poi cambiare idea al momento del voto. Alcuni di essi ottennero nei mesi successivi cariche di prestigio: l'on. Catia Polidori divenne, ad esempio, sottosegretario allo Sviluppo, l'on. Maria Grazia Siliquini entrò nel CDA delle Poste Italiane, l'on. Giampiero Catone divenne sottosegretario all'Ambiente e Silvano Moffa fu nominato presidente della Commissione al Lavoro della Camera⁶ [ISole24Ore, 2014a].

Accanto a motivi politici e personali, occorre poi anche soffermarsi sul ruolo giocato dalle regole giuridiche: dalla forma di governo ai regolamenti parlamentari, dal sistema elettorale all'esistenza o meno di specifiche disposizioni sulla mobilità parlamentare. Gli studiosi [VERZICHELLI, 2000; CIARLO, 2001; COZZOLI e CASTALDI, 2008] ritengono che uno dei fattori scatenanti l'aumento di mobilità della Seconda Repubblica sia rappresentato dalla modifica del sistema elettorale che, con l'adozione nel 1993 di un metodo prevalentemente maggioritario, ha determinato un collegamento molto più diretto tra il parlamentare ed il nucleo degli elettori incardinati nel collegio che lo ha eletto. Con il sistema maggioritario il legislatore intendeva restituire lo "scettro" al popolo sovrano, consentendo di votare non solo per il partito, ma anche per una maggioranza parlamentare sotto la direzione del leader prescelto, vincolando partiti ed eletti al mandato loro conferito dagli elettori. In realtà, la scelta di un sistema elettorale così complesso ha contribuito ad alimentare fenomeni di tensione e conflitto all'interno del ceto politico, rendendo il parlamentare molto più libero dai condizionamenti di partito e dalla relativa disciplina; in tal modo sono emerse in maniera sempre più accentuata tendenze disgregatrici ed individualistiche in un quadro politico non ancora consolidato. La competizione nei collegi uninominali che riguardava la distribuzione dei $\frac{3}{4}$ dei seggi alla Camera e al Senato, ha dissuaso i partiti politici dal sostenere candidati politicamente deboli, incoraggiando piuttosto la presentazione di personalità già dotate di notevole prestigio individuale e/o di un personale seguito elettorale. Pertanto, il confronto elettorale, che ha pur sempre impegnato in prima linea i partiti, ha visto direttamente fronteggiarsi i vari aspiranti al seggio, sottoponendo sovente al vaglio degli elettori più le qualità personali del candidato che non la sua appartenenza politica. Inoltre, i deputati a più riprese hanno invocato un richiamo diretto ai propri elettori e al proprio collegio, in virtù di un'applicazione coerente del principio maggioritario, rivendicando una maggiore autonomia e libertà di iniziativa politica rispetto al partito, proclamandosi rappresentanti di una vasta area politica, e accusando il proprio ex gruppo (o partito) di oscillazioni e

⁶ Sono al lavoro le procure di Napoli e Roma per far luce su questi fatti

incoerenza. L'eletto confidava che un eventuale scisma non avrebbe pregiudicato in futuro la riconferma del successo elettorale già ottenuto, confidando nella presunta fedeltà ai propri elettori. Per questo motivo nel collegio uninominale possono essere individuati i prodromi della rinascita di un sistema notabiliare, laddove è chiaro che il notabile, eletto sulla base di un rapporto strettamente personale con i propri lettori, tendenzialmente fa a meno del gruppo politico, siede nell'assemblea elettiva a titolo personale, svincolandosi dal rispetto della disciplina del gruppo [CIARLO, 2001].

A onor del vero il sistema elettorale non può essere considerato la causa principale della mobilità rilevata nella Seconda Repubblica, ma tutt'al più una concausa, come dimostrato dai numerosi casi registrati nei consigli regionali, eletti con una formula diversa, o dalla quota di parlamentari trasformisti eletti col sistema delle liste proporzionali bloccate [VERZICHELLI, 2000], ed anche dal suo rimanere comunque elevata anche nella XV legislatura (e seguenti), eletta in base alla legge n.270/2005 con un sistema ad impianto nuovamente proporzionale per quanto a liste bloccate.

2.2 La mobilità parlamentare negli altri Paesi

L'arte di "cambiare casacca" solitamente accompagna fasi di consolidamento dei parlamenti democratici o riallineamenti profondi del sistema partitico, presente in altre democrazie moderne, europee e non, e con illustri protagonisti [VERZICHELLI, 2000]. La mobilità parlamentare è favorita dalle moderne Costituzioni del mondo occidentale che conferiscono piena libertà morale ai parlamentari eletti, non prevedendo il mandato imperativo: i parlamentari, una volta eletti, hanno piena indipendenza di opinioni e di condotta e, dal punto di vista della legge, non rappresentano altro che sé stessi. Il fenomeno non è una peculiarità italiana ed è stato sperimentato in molti altri Paesi, dove viene etichettato in diversi modi: *turncoating*, *party-switching* e *floor-crossing* nei paesi anglosassoni, *waka-jumping* in Nuova Zelanda, *transfugismo* o *nomadismo* in Spagna e nel latino-america.

Le sue origini al di fuori dei confini nazionali si possono rintracciare ai tempi della Monarchia di luglio (1830-48), che ha successivamente ispirato Cavour nel promuovere la politica del "connubio" (1852). La giustificazione teorica a questo fenomeno viene ricondotta ad un trattato di politica scritto nel 1869 dal giurista svizzero Johann Kaspar Bluntschli. L'autore sosteneva la necessità dell'unione fra i partiti medi (conservatori e liberali) al fine di impedire la prevalenza di quelli estremi (reazionari e radicali) nella conduzione dello Stato. L'opera di Bluntschli esercitò una forte influenza in tutta Europa e fornì ulteriori argomenti ai sostenitori del governo di coalizione come alternativa al modello bipartitico tipico dei paesi anglosassoni (in verità non sempre funzionante in quel periodo nemmeno in Gran Bretagna). La sua teoria fu alla base del trasformismo di

Depretis (1882), ma anche del suo importante precedente quale fu la nascita della Terza Repubblica di Francia (1870), dovuta ad un accordo fra i 'centri' (monarchici orleanisti e repubblicani moderati), e la cui intera vita sarebbe stata poi segnata dal rapido succedersi di instabili governi di coalizione [POMBENI, 1994].

Nel corso dell'ultimo secolo vi sono stati celebri esempi di "transfughi": Winston Churchill, lasciò il partito conservatore nel 1904, nonostante il trionfo elettorale ottenuto, per approdare a quello liberale e ritornare nel primo nel 1924; Antonio Maura fu eletto nel partito liberale spagnolo nel 1881 dove rimase con ruoli molto importanti⁷ fino al 1902, quando si trasferì nel partito conservatore che lo nominò Ministro degli Interni nel dicembre 1902 e di cui divenne leader indiscusso dal 1903 tanto da essere nominato per ben cinque volte Presidente del Consiglio fra il 1903 e il 1922. Nel 1972 furono numerosi nella Germania federale i passaggi di deputati da un gruppo all'altro, complice la quasi pari rappresentanza in Parlamento ottenuta dai due maggiori partiti [CURRERI, 2004a]. Un'elevata mobilità parlamentare è stata registrata in Spagna nei primi anni Ottanta e in alcuni paesi ex-comunisti dell'Europa centroorientale a partire dagli anni Novanta: in Ucraina nella III e IV legislatura (1998-2001 e 2002-2006) il 60% dei parlamentari ha cambiato gruppo almeno una volta, talora effettuando anche 10 passaggi nella stessa legislatura [VENICE COMMISSION, 2009]. Molto più contenuti sono invece i casi di passaggio tra gruppi parlamentari in Francia e nel Regno Unito (<http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/>).

Legislatura	N di deputati trasformisti	Tasso di mobilità*
1983-1987	184	46 %
1987-1991	35	8 %
1991-1995	177	39 %
1995-1999	260	47 %
1999-2002	118	21 %
2002***	38	7 %

Tabella 14. Numero di deputati "trasformisti" nel Parlamento turco [riadattata da TURAN et al., 2005]

*calcolato rispetto al numero complessivo di deputati

Il passaggio tra gruppi parlamentari è piuttosto diffuso in **Turchia (Tabella 14)**, dove è famoso il deputato Kubilay Uygun, che ha cambiato gruppo per ben sette volte nella XX legislatura, di cui quattro in meno di un mese (luglio 1996) [TURAN et al., 2005].

In **Giappone** molti indipendenti eletti in contrapposizione ai candidati liberal-democratici sono soliti entrare nel gruppo di quel partito in corso di legislatura, mentre altri rappresentanti ne escono per contrasti con la sua leadership [VERZICHELLI, 2000].

⁷ Vicepresidente del Congresso nel 1886, Ministro d'Oltremare dal 1892 al 1894, Ministro di Grazia dal 1894 al 1895.

Spostandosi in Nord America si registrano casi di passaggi tra gruppi parlamentari in **Canada**, il cui Parlamento ha predisposto una pagina web che elenca i deputati trasformisti (<http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/lists/CrossedTheFloor.aspx>). Negli **Stati Uniti** nel maggio 2001 particolare scalpore suscitò la decisione del senatore Jeffords del Vermont di lasciare il gruppo dei repubblicani, proclamandosi indipendente, provocando così, per la prima volta, un cambio di maggioranza, a favore dei democratici⁸. Seppur in un contesto ovviamente diverso, va evidenziato che, sempre negli Stati Uniti, dal 1948 per ben sette volte un “grande elettore”, eletto per votare il candidato Presidente di un partito, ne ha poi votato un altro. In questi casi “il partito nazionale non può fare niente per imporre una disciplina” [CURRERI, 2004a].

Paese	Legislatura	% di deputati transfughi	Paese	Legislatura	% di deputati transfughi
Guatemala	2003-2007	30.4%	Nicaragua	2002-2007*	20.9%
	2008-2012*	36.1%		2007-2011	31.6%
Honduras	1998-2002	0	Costa Rica	1998-2002	5.26%
	2002-2006	0		2002-2006*	33.3%
El Salvador	2006-2010	0.78%	Panama	2006-2010	5.26%
	2003-2006	10.7%		1999-2004	7.0%
	2006-2009	2.4%		2004-2009	17.7%
	2009-2012	1.2%		2009-2014	2.8%

Tabella 15. Tasso di trasformismo nel Centro America (riadattata da PETRI e VARGAS, 2010).
*nei casi indicati si assiste alla transizione da un sistema multi partito moderato ad un sistema altamente frammentario.

Il **Guatemala** è uno dei paesi del Centro America con il maggior livello di indisciplina dei propri parlamentari (**Tabella 15**): nel periodo dal 1990 al 2007 il 42,8% dei deputati eletti al *Congreso* hanno cambiato partito. Il trasformismo era un fenomeno piuttosto comune durante la **rivoluzione messicana** all’inizio del XX secolo; con la fine del conflitto armato nel 1928, il Partido Revolucionario Institucional andò stabilmente al governo e, di fatto, impedì il passaggio da gruppi parlamentari. A partire dagli anni Ottanta il quadro politico messicano è variato grazie alla formazione di nuovi partiti e contestualmente è ricomparso il transfuguismo, prima con casi isolati, poi come fenomeno collettivo: generò molto scalpore la fuoriuscita nel 2002 dal PAN (Partido Acción Nacional) di 13 dei suoi 26 deputati (su un totale di 75 della LIV legislatura) [VILLARREAL MARTÍNEZ, 2002].

Anche in **Sud America** il trasformismo è piuttosto diffuso, basti citare che nei primi 9 mesi del 2003 ben 133 esponenti della Camera dei Deputati del Brasile hanno cambiato gruppo. In realtà, sono sempre più numerosi i paesi sudamericani che nell’ultimo decennio hanno inserito nella propria normativa sanzioni per contrastare il fenomeno.

⁸ Visto il clamore, lo stesso Jeffords si impegnò a ricandidarsi nello stesso collegio per permettere agli elettori di valutare la fondatezza delle ragioni politiche adottate.

Infine, in **Nuova Zelanda** è ammesso il passaggio tra gruppi: a seguito della trasformazione del sistema elettorale (da bipolare a proporzionale) avvenuta durante gli anni Novanta, furono numerose le defezioni e i riallineamenti politici avvenuti nel Parlamento e venne coniato il nome di *waka-jumping* per descrivere il fenomeno. Nel 2001 fu approvata una legge transitoria (Electoral Integrity Act) che prevedeva la decadenza dal mandato parlamentare per colui che avesse abbandonato il proprio gruppo. Dopo il 2005 è tornato possibile cambiare gruppo parlamentare, ma i casi sono ora più limitati (http://www.parliament.nz/en-nz/about-parliament/how-parliament-works/ppnz/00HOOOCPNZ_71/chapter-7-parties-and-government).

2.3 Normativa internazionale

Questa piccola casistica mostra la diversa incidenza, numerica e temporale, della mobilità parlamentare ed evidenzia alcuni tentativi, temporanei o permanenti attuati per arginarlo. Di seguito vengono dettagliati alcune misure adottate in vari Paesi europei ed extra-europei per disincentivare l'abbandono del proprio gruppo non sostenuto da seri motivi di dissenso politico del deputato.

2.3.1 Germania

A seguito di numerosi casi di mobilità parlamentare avvenuti nel parlamento tedesco agli inizi degli anni Settanta, fu presentata una proposta di modifica della legge elettorale al fine di prevedere la decadenza dalla carica di deputato federale per colui che, dimessosi volontariamente dal partito e dal gruppo parlamentare, si fosse trasferito ad altro partito e al gruppo corrispondente. Questa proposta generò un'ampia discussione di carattere dottrinale in merito al libero mandato parlamentare [CIANCIO, 2008], ma venne poi rigettata; lo stesso successe per quella che prevedeva lo scioglimento anticipato del Bundestag nei casi in cui da questo spostamento fosse derivato un rovesciamento dei rapporti fra maggioranza e opposizione. Il rigetto era dovuto al rischio che si potesse generale un trasformismo di tipo strumentale per ottenere anzitempo nuove elezioni. Il parlamento tedesco, successivamente, ha preso atto dell'impossibilità di intaccare il principio del libero mandato, ma ha comunque inserito a livello regolamentare delle modifiche che paiono sufficienti a dissuadere l'eletto dall'abbandonare il proprio gruppo parlamentare. L'attuale Regolamento del Bundestag, richiede per la costituzione di una Fraktion la presenza sia di un requisito numerico (minimo del 5 per cento dei membri del Bundestag), che di un requisito politico (i parlamentari devono essere stati eletti nelle liste del partito corrispondente alla Fraktion o in partiti che condividano la stessa linea politica e non siano concorrenti in alcun Länder). I parlamentari possono altresì costituirsi in Gruppen, raggruppamenti di deputati di numero inferiore a quello necessario per formare le Fraktionen, con diritti e competenze inferiori a queste ultime, oppure non

aderire ad alcuna frazione (*fraktionslos*) [LUCCI, 2010]. Pur essendo vietato il passaggio da un Fraktion ad un'altra, rimane la possibilità per un deputato di fuoriuscire dalla propria Fraktion, sebbene tale pratica non venga di fatto applicata dal momento che un *fraktionslos* ha limitazioni di carattere finanziario ed organizzativo.

2.3.2 Spagna

A seguito di alcuni episodi di mobilità parlamentare occorsi durante la I legislatura spagnola furono introdotte specifiche disposizioni per consolidare i gruppi parlamentari formati ad inizio legislatura e limitare il transfugismo parlamentare: tali misure hanno in effetti ridotto il fenomeno a partire dalla II legislatura.

I regolamenti parlamentari richiedono il rispetto di alcuni requisiti per la costituzione di un gruppo: un requisito numerico (minimo quindici deputati), un requisito politico (devono corrispondere a partiti che si sono presentati alle precedenti elezioni) ed anche un limite temporale (possono costituirsi solo a inizio legislatura) [LUCCI, 2010]. Al parlamentare viene riconosciuto il diritto di cambiare gruppo d'appartenenza, sebbene siano previsti precisi limiti: al *Congreso* i deputati possono cambiare gruppo solo nei primi cinque giorni di ciascuna sessione (art. 27.1 RCD14), mentre nel corso delle singole sessioni possono solo trasferirsi al misto, in attesa eventualmente di iscriversi ad altro gruppo a inizio della sessione successiva; al *Senado* non esistono vincoli temporali, ma perdono gli incarichi nelle Commissioni, incarichi che detenevano in rappresentanza del gruppo abbandonato (art. 31 RS) [CURRERI, 2005].

I regolamenti delle Assemblee legislative delle Comunità autonome spagnole contengono soluzioni più incisive in tema di lotta al transfugismo, probabilmente in conseguenza delle caratteristiche particolarmente preoccupanti assunte dal fenomeno, dove talvolta hanno determinato il capovolgimento delle maggioranze scaturite dalle urne. Tali regolamenti prevedono [CURRERI, 2005]:

- a) l'obbligo del deputato che ha abbandonato il gruppo di aderire al Gruppo Misto:
 - per l'intera legislatura⁹;
 - per la sola sessione in cui tale abbandono si verifica, rinviando il passaggio ad altro gruppo nei primi 5 giorni della sessione successiva¹⁰;

9 Assemblee legislative delle Comunità autonome di Madrid – art. 43.2 RAMad, Murcia – art. 20.3 RAMur, Aragón – art. 22.3 RCar, Principato delle Asturias – art. 32 RJGPast. e nell'enclave della città di Melilla – art. 21.3 RAMel

10 Assemblee legislative delle seguenti Comunità autonome: País Vasco – art. 20.3 RPV, Castilla y León – art. 23 RCCLe, Cataluña – art. 21 RPCat, Cantabria – art. 25.1 RPCant., Galicia – art. 26 RPGal, Navarra – artt. 33.1 e 34.1 RPNav, e Islas Baleares – art. 26 RPIB

- con facoltà di ritornare solo nel gruppo originario, previo consenso del suo Portavoz¹¹.

Il deputato transfuga confluito nel Gruppo Misto, viene talvolta ulteriormente penalizzato, ad esempio con il divieto di ricoprire all'intero di queste cariche direttive, oppure differenziando il suo status da quello degli altri deputati appartenenti a formazioni politiche dotate di rilievo elettorale confluiti nel misto perché privi dei requisiti richiesti per costituirsi in gruppo.

b) l'acquisizione della qualifica di deputato "non iscritto" per colui che fuoriesca da un gruppo a prescindere dalla motivazione (abbandono volontario o espulsione). Il "non iscritto" assume una posizione marginale conferendogli solo i diritti del singolo eletto ed imponendo una serie di restrizioni, tra cui la riduzione dei sovvenzionamenti in suo favore. Tale qualifica può essere:

- permanente, perdurando per l'intera legislatura il divieto di aderire o di concorrere alla costituzione di altro gruppo parlamentare¹²;
- temporanea, seppur vincolata alla sola possibilità di rientrare nel gruppo originario, previo consenso del suo Portavoz¹³.

2.3.3 Portogallo

La qualifica di deputato "non iscritto", prevista dall'ordinamento della Repubblica portoghese può essere acquisito ad inizio della legislatura o a seguito dell'abbandono da parte del deputato del suo gruppo parlamentare; in quest'ultimo caso, gli è fatto divieto di iscriversi ad altro gruppo, pena la perdita del mandato parlamentare¹⁴ [CURRERI, 2005].

2.3.4 Bulgaria

La normativa bulgara prevede lo status di deputato "non iscritto" per colui che lascia volontariamente il proprio gruppo o ne viene espulso, non consentendo la migrazione ad altro gruppo (<http://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations>).

11 Assemblee delle Comunità autonome di Andalucía – art. 24.2 RPAnd e Valencia – art. 26.2 RCVal

12 Assemblee delle Comunità autonome di Andalucía – art. 24.2 RPAnd e Valencia – art. 26.2 RCVal

13 Assemblee elettive delle Comunità autonome delle Canarias – art. 24.2 RPCan e di La Rioja – art. 19.2 RPLR

14 art. 160.1.cCost.

2.3.5 Romania

La normativa rumena ,pur consentendo il passaggio ad altro gruppo politico, ne limita l'applicabilità dal momento che il gruppo "destinatario" deve aver avuto eletti alle elezioni, impedendo, di fatto, le scissioni e le fusioni [<http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=134>].

2.3.6 Ungheria

La normativa ungherese, pur consentendo l'abbandono del gruppo, prevede un "periodo di decantazione" di 6 mesi durante i quali il transfuga non può aderire a nessun altro gruppo politico [KELLY e ASHIAGBOR, 2011].

2.3.7 Francia

La normativa parlamentare francese ha una marcata vocazione "individualista" ed esistono vari strumenti che consentono ad un parlamentare di poter manifestare efficacemente il dissenso del singolo parlamentare rispetto agli indirizzi politici del partito senza dover cambiare gruppo (es. l'apparentamento); inoltre, non sono previsti gruppi non politici, quali il Gruppo Misto. L'appartenenza politica è comunque un requisito particolarmente importante, tanto che a inizio legislatura i gruppi si costituiscono rimettendo alla Presidenza una dichiarazione politica contenente l'indicazione degli obiettivi e dei mezzi previsti per perseguire la politica¹⁵. Tale dichiarazione, firmata da tutti gli iscritti al nuovo gruppo, viene completata dall'elenco degli aderenti e dall'indicazione del Presidente del gruppo; la relativa documentazione viene, quindi, pubblicata nel Journal Officiel. Pur non essendo obbligatoria l'adesione ad un gruppo, è prevista una norma disincentivante: il deputato che abbandona il proprio gruppo decade dalla Commissione di cui risulta membro a seguito della designazione operata dal gruppo di appartenenza [LUCCI, 2010].

2.3.8 Unione Europea

Il Regolamento del Parlamento Europeo risente dell'influenza francese in materia di gruppi parlamentari. L'art. 29 comma 1 prevede un numero minimo di venti deputati, eletti in almeno un quinto degli Stati membri, per la costituzione di un gruppo politico; esso prescrive, altresì, che i deputati possano organizzarsi in gruppi «secondo le affinità politiche», rendendo pertanto facoltativa l'adesione di un parlamentare ad un gruppo politico, visto come organo non necessario, per quanto auspicabile a fini organizzativi. Viene ripresa dalla normativa francese anche la dichiarazione politica iniziale comprensiva di elenco di obiettivi, mezzi, aderenti ed indicazione del Presidente di gruppo. Nella IV legislatura (1999-2004) venne disposto lo scioglimento retroattivo del Gruppo Tecnico dei membri Indipendenti - Gruppo Misto i cui membri affermavano la

¹⁵ art. 19, comma 1, reg. francese Assemblée Nationale

loro completa indipendenza politica gli uni rispetto agli altri: tale scioglimento fu deciso in base all'interpretazione dell'art. 29 secondo il quale «non è ammessa la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica fra i suoi componenti» [LUCCI, 2010]. Infine, il Regolamento europeo non prevede il Gruppo Misto quanto piuttosto la figura del deputato “non iscritto” (art. 31) che può essere tale ad inizio legislatura o divenire tale durante la stessa.

2.3.9 Regno Unito

Nel sistema inglese non si parla di gruppi parlamentari, essendo di fatto sovrapposti ai *parliamentary parties*, interamente regolati a livello convenzionale [CIANCIO, 2008].

2.3.10 Paesi extra-UE

Negli stati europei come abbiamo visto è possibile abbandonare il proprio gruppo, ma non sempre è concesso aderire ad uno diverso: recenti studi comparativi [JANDA, 2009, NIKOLENYI, 2011 e PETRI e VARGAS, 2010] mostrano un numero crescente di Stati, quasi tutte democrazie recenti o fragili, che hanno adottato norme che introducono sanzioni per quei parlamentari che abbandonano il gruppo parlamentare corrispondente alla lista entro cui sono stati eletti. Le sanzioni possono essere di varia natura, la più grave delle quali è rappresentata dalla conclusione anticipata del mandato in caso di abbandono volontario e non giustificato del gruppo¹⁶ o addirittura indipendentemente dal motivo di abbandono¹⁷. In alcuni stati la sanzione è conseguenza del fatto che i seggi¹⁸, o parte di essi¹⁹, sono assegnati al gruppo/partito e non al singolo individuo.

In Europa, solo in **Ucraina** e **Macedonia** vige l'obbligo per il parlamentare di rimanere nel gruppo in cui risultava eletto²⁰[NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009].

In **Africa** sono molto numerosi gli stati, sia membri²¹ del Commonwealth che non²², che hanno previsto norme contro il fenomeno della mobilità parlamentare; soltanto 3 dei 21 stati africani membri del Commonwealth non hanno previsto alcun tipo di sanzione

16 **Malawi**

17 **Nepal, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, India**

18 **Macedonia, Sri Lanka, Brasile, Perù** [PETRI e VARGAS, 2010], **Fiji** [NIKOLENYI, 2011]

19 **Panama** [PETRI e VARGAS, 2010], **Lesotho** [JANDA, 2009]

20 art. 81 della Costituzione, vigente dal 2004 al 2010 e di nuovo in vigore dal febbraio 2014 (http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004)

21 **Gambia, Ruanda, Sudan del Sud** [NIKOLENYI, 2011] **Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambico, Namibia, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, Sud Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe** [NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009]

22 **Angola, Burkina Faso, Capo Verde, Congo**, [NIKOLENYI, 2011], **Senegal, Gabon, Niger, Repubblica Democratica del Congo** [NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009]

(Botswana, Mauritius e Swaziland). Un caso molto studiato in letteratura è quello del **Sudafrica** dove la normativa in merito è cambiata diverse volte, indice di un forte dibattito. Già nel periodo compreso tra il 1994 e il 1996 la Costituzione prevedeva la perdita del seggio qualora un parlamentare abbandonasse il partito. Dal 1996 i criteri per la perdita del seggio vennero ridotti (es. si perdeva in caso di assenza prolungata dai lavori parlamentari) [CURRERI, 2004b] e i passaggi erano consentiti qualora vi partecipava almeno il 10% dei membri di un gruppo e comunque per un massimo di due volte per mandato e con limiti temporali ben definiti (dall'1 al 15 settembre nel secondo e quarto anno della legislatura). Nonostante i maggiori benefici siano ricaduti sull'ANC, il maggiore partito sudafricano, proprio durante il congresso nazionale di questo, tenutosi a Polokwane nel dicembre 2007, si decise la messa al bando del *floor crossing* considerato un raggio del sistema democratico. Da gennaio 2009 in Sudafrica è proibito il passaggio di parlamentari fra gruppi politici diversi [BOOYSEN e MASTERSON, 2009].

In **Asia**²³ e in **Oceania**²⁴ vi sono altri stati che prevedono sanzioni contro l'abbandono del gruppo, la maggior parte dei quali è membro del Commonwealth con qualche importante eccezione: Australia, Vanuatu e le Isole Salomone hanno discusso sull'introduzione di simili sanzioni, senza mai giungere alla loro approvazione, mentre in Nuova Zelanda vi è stata soltanto una legge transitoria (tra il 2001 e il 2005). Una sanzione particolare è prevista In **Israele**: al parlamentare è vietato candidarsi alle elezioni successive per uno qualsiasi dei gruppi dell'uscente legislatura, a meno che la fuoriuscita sia determinata da una scissione ufficiale del gruppo parlamentare [NIKOLENYI, 2011].

La maggior parte degli stati che in **America**²⁵ prevedono sanzioni fanno parte del Commonwealth, sebbene in questo continente siano numerosissimi gli stati membri che ne sono privi. In **Canada** la sanzione è minore, non causando il termine del mandato, ma soltanto il divieto ad aderire ad altro gruppo, rimanendo indipendente [VENICE COMMISSION, 2009]. Una sanzione particolare è prevista in **Colombia**, dove nel luglio 2005 il *Congreso* ha approvato una legge (Ley de Bancadas), in base alla quale non è possibile la doppia militanza (in gruppo e in un partito non corrispondente al primo), rendendo di fatto impossibile essere candidato in due legislature consecutive per due partiti diversi [PETRI e VARGAS, 2010].

23 **India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Singapore, Nepal** [NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009], **Tailandia** [JANDA, 2009]

24 **Fiji, Samoa** [NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009], **Papua Nuova Guinea** [NIKOLENYI, 2011]

25 **Belize, Guyana, Trinidad e Tobago** [NIKOLENYI, 2011 e JANDA, 2009], **Antigua e Barbuda, Panama** [NIKOLENYI, 2011], **Perù, Brasile** dopo le riforme volute dal presidente Fernando Henrique Cardoso nell'ottobre 2007 [PETRI e VARGAS, 2010]

3 Proposte per ridurre la mobilità parlamentare in Italia

Nel capitolo precedente abbiamo visto come solo l'introduzione del vincolo di mandato potrebbe eliminare del tutto il fenomeno della mobilità; tuttavia, alcuni Paesi hanno introdotto vincoli atti a frenare il fenomeno della mobilità parlamentare e contenerlo entro limiti fisiologici, pur in presenza del divieto di mandato imperativo.

Prima di esporre le soluzioni prospettate per risolvere il caso italiano e considerata la "mobilità parlamentare" come il cambiamento di gruppo in corso di legislatura, anche attraverso passaggi multipli e, talvolta, da uno schieramento politico a quello opposto, risulta necessario soffermarsi sulla descrizione dei gruppi parlamentari e della relativa disciplina secondo la normativa italiana.

3.1 La nascita del "gruppo parlamentare"

Il gruppo parlamentare ha un ruolo di primo piano nel funzionamento delle moderne democrazie parlamentari, dal momento che raccoglie le istanze e le rappresentanze politiche all'interno di uno dei rami del parlamento ed è alla base delle procedure parlamentari. Esso entra nel Parlamento italiano, con il tradizionale nome di "ufficio", dopo la riforma del regolamento della Camera dei Deputati nel 1920: questa innovazione, unita all'introduzione del sistema elettorale di tipo proporzionale in occasione delle elezioni del 1919, opera una trasformazione da "Parlamento liberale dei notabili a Parlamento dei partiti" [MANZELLA; 2008].

Le riforme regolamentari del 1920-22 vennero cancellate a seguito della mozione, presentata da Dino Grandi il 28 maggio 1924, favorevole all'abrogazione dei Regolamenti parlamentari del 1920, motivandola nell'inutilità di gruppi parlamentari e Commissioni Permanenti dal momento che "i partiti sono morti". Essendo i due terzi dei seggi della Camera occupati dai fascisti, in virtù della Legge Acerbo del 1923, la mozione Grandi fu approvata, determinando così il tramonto delle istituzioni rappresentative [CIANCIO, 2008].

L'Assemblea Costituente, organizzata per gruppi politici, richiamò i motivi ispiratori ed i contenuti della riforma del 1922, ma il dibattito sui gruppi parlamentari fu piuttosto modesto, in considerazione che la loro presenza veniva data per scontata al fine di una razionale organizzazione dei lavori parlamentari. Si decise di dare comunque rilievo costituzionale alla loro centralità nell'articolazione interna delle Camere richiamandoli,

sebbene indirettamente, agli articoli 72²⁶ e 82²⁷ della Costituzione [TANDA, 1984]. L'art. 67²⁸, inoltre, esplicita il divieto di mandato imperativo, per cui non vi può essere alcuna conseguenza a carico del parlamentare che voti contro le direttive del proprio gruppo.

Seppur presenti nella Costituzione e nella realtà repubblicana fin dai suoi arbori, è solo con l'emanazione dei Regolamenti parlamentari nel 1971 che i gruppi parlamentari assumono un ruolo di rilievo, come ribadito nella relazione di accompagnamento della riforma al regolamento della Camera in cui si riconosce "la reale necessità di una Camera organizzata per gruppi e dai gruppi" [BOZZI et al., 1970]. Le modificazioni al Regolamento della Camera introdotte nel 1997 vanno nella direzione di un rafforzamento del ruolo dei gruppi e della Conferenza dei Presidenti di gruppo, concedendo alcune prerogative anche alle componenti politiche del Gruppo Misto.

3.2 I gruppi parlamentari nell'ordinamento italiano

La disciplina principale sui gruppi è contenuta nei Regolamenti parlamentari: soffermandosi sul Regolamento vigente alla Camera dei Deputati (estratto in **Appendice C**), esso recita (Art. 14 comma 01) che questi sono «associazioni di deputati» necessarie al funzionamento della Camera, che assicura loro le risorse di cui necessitano per lo svolgimento delle loro attività. La loro costituzione è soggetta a:

- una condizione numerica minima, ossia venti deputati (art. 14, comma 1)
- la possibilità di derogare al requisito numerico, su decisione dell'Ufficio di Presidenza, se sono presenti i requisiti politici stabiliti all'art. 14, comma 2²⁹. Lo scioglimento del gruppo disceso al di sotto della soglia numerica minima, tuttavia, non è automatico, bensì preceduto da un esame da parte dell'Ufficio di Presidenza, la cui decisione viene comunicata in Assemblea;
- una dichiarazione di appartenenza, resa al Segretario generale della Camera, da parte del deputato entro due giorni dalla prima seduta (art. 14, comma 3).

26 **Art. 72 c.3** «Il Regolamento può stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione dei disegni di legge vengono deferiti a Commissioni, anche permanenti, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».

27 **Art. 82 c.2** «Le Commissioni d'inchiesta sono formate in modo da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi».

28 **Art. 67** «Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

29 Un gruppo "in deroga" deve rappresentare un partito organizzato nel Paese che abbia presentato proprie liste di candidati in almeno 20 collegi, ottenendo almeno un quoziente in un collegio e trecentomila voti validi a livello nazionale.

- l'obbligatoria iscrizione al Gruppo Misto per i parlamentari non appartenenti ad alcun gruppo, pertanto non prevedendo l'ipotesi del parlamentare "non iscritto" (art. 14, comma 4);
- la possibilità di costituire all'interno del Gruppo Misto delle "componenti politiche" (art. 14, comma 5).

Ai gruppi sono riconosciuti importanti poteri e prerogative, quali:

- la rappresentanza obbligatoria nell'Ufficio di Presidenza e nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo,
- le dotazioni a carico del bilancio della Camera,
- i poteri in termini di programmazione dei lavori, attraverso la partecipazione alla Conferenza dei capigruppo ed all'Ufficio di presidenza delle commissioni,
- la ripartizione dei tempi per le discussioni,
- la possibilità di presentare interpellanze urgenti ed interrogazioni a risposta immediata,
- i poteri in materia di esame di progetti di legge e di emendamenti,

oltre che diverse possibilità procedurali riconosciute ai gruppi attivabili indipendentemente da tale consistenza [LUCCI, 2010].

Minime sono le richieste in merito all'organizzazione interna dei gruppi³⁰ (art. 15, comma 2) e gestiscono con proprie regole interne senza nessun obbligo di rendiconto e in totale indipendenza il patrimonio costituito da contributi della Camera, dei parlamentari iscritti e, in passato, anche da una quota del finanziamento pubblico dei partiti politici. I gruppi parlamentari devono regolare la propria vita interna con statuti o regolamenti non pubblici o comunque resi noti per loro esclusiva volontà.

Alcune caratteristiche minori del loro funzionamento vengono disciplinate dalla normativa ordinaria, quali la legge elettorale³¹, sull'editoria³², sui comandi e i distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni³³ e sull'accesso a tariffe postali agevolate³⁴ per «le associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari di riferimento».

30 E' richiesta la nomina di un presidente, di uno o più vicepresidenti e di un comitato direttivo con l'indicazione di al più tre deputati che possano sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento.

31 art. 18-*bis* del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per la Camera come sostituito dall'art. 1 co.6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270

32 art.2 co.3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni

33 Legge 26 novembre 1993, n. 482

34 Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 poi convertito in legge dall'art. 1 della legge n. 46 del 2004

Le disposizioni richiamate, costituzionali, legislative o regolamentari, vanno infine integrate con il cospicuo corpus di fonti non scritte che caratterizzano il diritto parlamentare (giurisprudenza parlamentare, prassi, consuetudini, convenzioni). Per consuetudine costituzionale i gruppi parlamentari sono consultati dal Capo dello Stato in occasione della procedura di formazione del governo: si tratta, peraltro, di una procedura non sempre del tutto costante quanto a soggetti consultati.

3.3 Il Gruppo Misto

Il Gruppo Misto ha alcune caratteristiche particolari: esso è presente necessariamente in ogni legislatura e vi sono iscritti d'ufficio i deputati che non dichiarano l'appartenenza ad altri gruppi parlamentari, oppure quelli provenienti da un gruppo sciolto nel corso della legislatura per il venir meno del requisito numerico (salva, ovviamente, l'adesione ad un altro gruppo) o coloro che vi si iscrivano volontariamente.

Come visto nel cap. 1.4 la consistenza numerica e la composizione del Gruppo Misto sono notevolmente cambiate tra Prima e Seconda Repubblica. La riforma regolamentare del settembre 1997 ha inteso affrontare i problemi di tipo organizzativo e politico che hanno reso difficilmente governabile il Gruppo Misto attraverso l'istituzionalizzazione delle componenti politiche, ora previste dal comma 5 dell'articolo 14, in una delle seguenti ipotesi [COZZOLI, 2001]:

- almeno dieci deputati;
- almeno tre deputati che rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei Deputati, risulti in forza di elementi certi e non equivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati o candidature nei collegi uninominali;
- almeno tre deputati, eletti in rappresentanza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge.

Alle componenti politiche del Gruppo Misto sono stati riconosciuti, oltre alle dotazioni necessarie per l'esplicazione delle loro funzioni, una serie di poteri e prerogative volti a favorire la partecipazione delle componenti medesime alla vita parlamentare, quali:

- la partecipazione alle riunioni di organi collegiali della Camera,
- la programmazione dei lavori dell'Assemblea,
- il contingentamento dei tempi per le discussioni,
- la tutela della posizione delle componenti all'interno del Gruppo Misto,

- l'assegnazione di contributi e dotazioni.

Inoltre, alle componenti politiche la consuetudine costituzionale assegna poi un ruolo importante nell'ambito delle consultazioni del Capo dello Stato per l'affidamento dell'incarico governativo, di fatto, facendo prevalere la soggettività politica delle componenti a quella del Gruppo Misto [BIANCHETTI, 2008].

3.4 Incentivi e sanzioni per ridurre la mobilità parlamentare

Analizzando il fenomeno negli altri Paesi, europei e non, si è visto come ci si è spesso concentrati sulla variazione delle norme giuridiche (Regolamento del Parlamento, Costituzione, legge sui partiti politici, ecc), sulla giurisprudenza e sulla prassi parlamentare (vedi Nuova Zelanda).

Sebbene nel mondo diversi Paesi abbiano introdotto il vincolo del mandato imperativo, la quasi unanimità della giurisprudenza costituzionale europea³⁵ considera la libertà giuridica del parlamentare un principio fondamentale: l'eletto non rappresenta, infatti, i propri elettori, bensì l'intera nazione e non può, quindi, subire alcun vincolo; in particolare si svincola dagli interessi particolari non solo dei suoi elettori ma anche dei partiti per meglio perseguire gli interessi generali e supremi della collettività. Ne consegue che il fenomeno del trasformismo è giuridicamente inevitabile in quanto espressione di quella libertà di mandato del parlamentare, posta a garanzia del suo essere rappresentante della nazione. Il suo mandato non può essere revocato in corso di legislatura né dagli elettori, né dal partito o dal gruppo, conservando comunque il seggio, senza patire alcuna *deminutio* sul piano rappresentativo, né alcuna conseguenza sul piano giuridico. Le uniche sanzioni dirette ammissibili sono quindi di natura politica: mancata ricandidatura da parte del partito o mancata rielezione da parte del corpo elettorale [CURRERI, 2005].

Analizzando la normativa nei principali Paesi UE si possono riscontrare diverse misure adottate per arginare il fenomeno del trasformismo e limitarne gli effetti destabilizzanti, pur riconoscendo all'eletto la libertà di cambiare gruppo:

- a. requisito numerico minimo per la costituzione del gruppo parlamentare;
- b. chiara procedura di costituzione dei gruppi parlamentari, con necessaria corrispondenza alle liste dell'ultima tornata elettorale;
- c. incorporazione automatica dei transfughi nel Gruppo Misto, visto come residuale;

35 Andorra (Art. 53); Armenia (Art. 66); Croazia (Art. 74); Francia (Art. 27); Germania (Art. 38.1); Italia (Art. 67); Lituania (Art. 59); Romania (Art. 69); Spagna (Art. 67.2) [VENICE COMMISSION, 2009]

- d. creazione dello stato di deputato “non iscritto”;
- e. limite temporale alla possibilità di cambiare gruppo parlamentare (solo i primi giorni della legislatura o comunque in periodi ben definiti);
- f. divieto di passaggio diretto tra gruppi.

3.5 Le proposte di modifica della normativa italiana

Ad oggi, l'unica “sanzione” prevista dalla normativa italiana riguarda la decadenza dalla carica di segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera (o dal suo omologo al Senato), organo cruciale composto da un Presidente, quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari. Questo Ufficio ha potere decisionale in materia di costituzione dei gruppi, su aspetti logistici, organizzativi, finanziari, nonché sulla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali. I gruppi più piccoli, che non ottengono una rappresentazione iniziale, quelli “autorizzati” e i gruppi sorti nel corso della legislatura possono chiedere l'elezione di segretari “aggiunti” in loro rappresentanza. La sanzione colpisce solo quest'ultima figura, determinandone la decadenza nel caso di scioglimento del gruppo di appartenenza oppure di un suo trasferimento ad altro gruppo già rappresentato nell'organo³⁶ [BIN, 2001]. Questa sanzione è evidentemente insufficiente per poter contenere il fenomeno della migrazione dei parlamentari.

La normativa italiana prevede, altresì, un requisito numerico minimo, voluto per assicurare la funzionalità degli stessi e un'organizzazione efficiente dei lavori parlamentari [RUBECHI, 2009]: con la crisi dei partiti agli inizi degli anni Novanta questo vincolo numerico si è rivelato del tutto insufficiente a contenere la frammentazione partitica e arginare la mobilità. Inoltre, la possibilità di deroga al vincolo numerico, seppur in presenza di un requisito politico, ha contribuito ad accrescere il numero di gruppi presenti alla Camera, incentivando la frammentazione e la mobilità. L'art. 14 comma 2 è stato oggetto di notevole attenzione nel recente passato: ritenuto applicabile fino al 1994³⁷, si è stabilita la sua inapplicabilità a seguito dell'approvazione della legge n.277 del 1993 che introduceva un sistema elettorale a base maggioritaria; nella XII e XIII legislatura pertanto non sono state concesse autorizzazioni alla costituzione di gruppi “in deroga”, mentre è stata nuovamente autorizzata la costituzione di un gruppo parlamentare in deroga al requisito numerico nella XIV legislatura³⁸. Con la modifica

36 Al Senato viene sanzionato qualsiasi mutamento di gruppo.

37 Sono presenti gruppi “in deroga” nelle legislature IV (PDIUM e PRI), V (PDIUM e PRI), VI (PRI), VII (DN-CD, PSDI, PR, PRI, PLI, PdUP-DP), VIII (PR, PRI, PLI, PdUP), IX (PLI, PR, DP), X (PSDI, VERDE, DP-COM, FED. EUR., PLI, SI) e XI (PLI, PSDI, VERDI, RETE, FED. EUR.).

38 Rifondazione Comunista

della legge elettorale in senso proporzionale, all'inizio della XV legislatura la Giunta per il Regolamento della Camera ha ritenuto opportuna una valutazione di opportunità politico-istituzionale di ogni singolo caso che veniva posto all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza, che, in seguito, autorizzò la costituzione di cinque gruppi³⁹ [COZZOLI e CASTALDI, 2008]. Nella XVI legislatura non si sono registrate richieste di autorizzazioni "in deroga"; mentre nell'attuale Fratelli d'Italia è al momento l'unico gruppo "in deroga"⁴⁰.

La frammentazione è stata ulteriormente incentivata dalla possibilità di costituire componenti politiche all'interno del Gruppo Misto prevista dall'art.14.5 del Regolamento della Camera dei Deputati, introdotto con la modifica regolamentare del 1997 (vedi **Tabella 13** a pagina 23) per una miglior gestione del Gruppo Misto, ormai ipertrofico.

Inoltre, l'introduzione del sistema elettorale prevalentemente maggioritario, a partire dalle elezioni del 1994, ha complicato il rapporto tra partiti, liste elettorali e gruppi parlamentari, determinando il venir meno del buon andamento dei lavori. Si sono costituiti gruppi formati da parlamentari eletti in diverse liste (FLD e DEMO nella XII legislatura, PT nella XVI legislatura), più gruppi formati da parlamentari eletti sotto lo stesso simbolo (limitandosi all'attuale legislatura i membri dei gruppi NCD e FI-PDL sono stati eletti nelle liste del Popolo della Libertà e i membri di SC e PI nelle liste di Scelta Civica), oltre al caso delle c.d. "liste civetta" nate per aggirare la regola dello scorporo (Paese Nuovo per l'Ulivo e Abolizione Scorporo per la Casa delle Libertà).

La costituzione dei gruppi ha, quindi, seguito un percorso deviato poiché le norme regolamentari non sono riuscite a coniugare il dato politico, sino ad allora implicito, con quello numerico, giuridicamente dominante, incentivando la formazione di gruppi al solo fine di godere dei vantaggi legati allo status di gruppo, sia per la presenza negli organi camerali e per i profili organizzativi, sia per i fondi loro assegnati⁴¹, riportando alla mente certe caratteristiche tipiche del parlamento in epoca liberale: l'elaborazione di alleanze e strategie politiche in Parlamento è avvenuta a volte prima dei corrispettivi partiti o movimenti politici (la coalizione Patto dei Democratici sorse un mese dopo del relativo gruppo DEMO, costituitosi alla Camera il 21 febbraio 1995) altre volte senza nemmeno

39 La Rosa nel Pugno, Comunisti italiani, Verdi, Popolari – Udeur e Democrazia cristiana – Partito socialista. Venne rifiutata la richiesta del "Movimento per le Autonomie" dal momento che esso aveva presentato liste congiunte con la Lega Nord e pertanto non rispettava i requisiti richiesti.

40 La Lega Nord riuscì a raggiungere il numero minimo e non chiese la costituzione "in deroga", nonostante i suoi eletti fossero soltanto 18, grazie all'adesione di un eletto nel collegio uninominale della Val D'Aosta col simbolo Vallée D'Aoste e ad un siciliano dell'MPA eletto nelle liste del PDL, "prestato" alla Lega Nord grazie ad un accordo politico [CARMINATI, 2013].

41 Ad esempio, l'articolo 16 RS prevede l'attribuzione di risorse, strutture e personale non in proporzione alla consistenza numerica, bensì in una quota parte eguale per tutti e una quota in proporzione, premiando così i gruppi più piccoli a scapito di quelli più numerosi.

costituirli a posteriori (Sinistra Indipendente nella X legislatura, FLD nella XII, PT nella XVI e Per l'Italia nella legislatura in corso).

Dalla fine degli anni Novanta si è fatta sempre più evidente l'esigenza di interventi incisivi non soltanto sulla legge elettorale e sulla legislazione di contorno⁴², ma anche e soprattutto sui regolamenti parlamentari, fermo restando che l'auto-regolamentazione partitica e l'atteggiarsi concreto del sistema potrebbero contribuire efficacemente alla semplificazione dell'assetto politico [COZZOLI E CASTALDI, 2008]. Si sono così susseguite diverse proposte di riforma degli articoli 14 e 15 del Regolamento del Senato e 14, 15 e 15-bis, del Regolamento della Camera per contrastare i fenomeni spesso sovrapposti, ma tra loro diversi e non di rado confusi, anche dagli stessi parlamentari:

- l'introduzione di norme contro il transfughismo mira a sanzionare in modo più incisivo il passaggio di gruppo;
- le norme antiframezzamento mirano a modificare i requisiti di formazione delle compagini di parlamentari in modo da rendere più impervio il sentiero che ha sempre portato, fino ad ora, a conclusioni di legislature caratterizzate da un numero di Gruppi maggiore e di consistenza più esigua, rispetto al panorama costituitosi all'indomani delle elezioni;
- la tutela del principio di corrispondenza tra liste elettorali e Gruppi stessi ha l'obiettivo di coagulare il quadro politico generale, favorendone il raggruppamento intorno a due forze, se non dominanti ed esclusive, quantomeno a vocazione aggregante e maggioritaria [PICCIONE, 2012].

Su sollecitazione della Commissione d'indagine⁴³ istituita per accertare la fondatezza delle accuse di compravendita di parlamentari denunciate dall'on. Bampo e visto l'esplosione del fenomeno della "mobilità" parlamentare cui si stava assistendo, tra il 1999 e il 2000 la Giunta per il Regolamento esaminò alcune ipotesi di modifica delle norme regolamentari volte a incidere sulla struttura della Camera e limitare la mobilità parlamentare [BEDINI, 2000]. Si prevedeva di modificare la consistenza numerica minima per la loro costituzione (trenta deputati per i gruppi parlamentari e 10 per le componenti parlamentari di dieci deputati, con la sola eccezione delle minoranze linguistiche) o per il loro scioglimento automatico in corso di legislatura (sotto venti iscritti per i gruppi politici o sette per le componenti), limitando la possibilità di formare nuovi

42 La normativa sui rimborsi elettorali premia la proliferazione delle formazioni politiche.

43 La Commissione raccomandò alla Camera dei deputati di assumere le necessarie misure regolamentari «atte a rendere stabile il quadro parlamentare uscito dal voto», visto che in un regime parlamentare non vi può essere stabilità dei Governi, senza stabilità degli equilibri parlamentari [LUCCI, 2010].

gruppi solo nel caso di fusione tra gruppi/componenti appartenenti allo stesso schieramento, dopo specifici accordi elettorali validi per tutto il territorio nazionale. Per contenere la mobilità parlamentare si ipotizzavano interventi diretti a collegare la fase elettorale alla rappresentanza per cui ciascun deputato, entro due giorni dalla prima seduta, avrebbe dovuto comunicare alla Presidenza della Camera l'adesione ad un gruppo o ad una componente parlamentare, espressione dello schieramento nel quale era stato eletto. Il deputato fuoriuscito dal gruppo o dalla componente non potrebbe aderire ad alcun altro gruppo o componente tranne il caso in cui la formazione di provenienza avesse mutato atteggiamento rispetto al Governo in sede di voto di fiducia; in alternativa, si prevedeva la possibilità di passare ad un altro gruppo, purché all'interno dello stesso schieramento. E' stata anche ventilata l'ipotesi di una dichiarazione politica sottoscritta dai membri di un gruppo, in analogia a quanto previsto dal Regolamento dell'Assemblea nazionale francese. Nel corso del dibattito sono stati sollevati dubbi di compatibilità delle proposte avanzate con il disposto dell'articolo 67 della Costituzione sul divieto del vincolo di mandato [LUCCI, 2010].

Furono anche presentate alla Camera diverse proposte di modifica dell'art. 67 Cost. che prevedevano l'abolizione del divieto di mandato imperativo, lasciando inalterato il principio della rappresentanza nazionale[CURRERI, 2004a]; in particolare, proponevano:

- a) la sostituzione del parlamentare che, cambiando gruppo o modificando l'iniziale voto di fiducia, avesse alterato i rapporti di forza tra maggioranza ed opposizione tramite il ricorso ad elezioni suppletive, se eletto nel maggioritario, oppure tramite la sostituzione con il primo dei non eletti, se eletto col proporzionale. Ove ciò non fosse stato possibile perché, ad esempio, a passare da uno schieramento ad un altro sia stato un intero gruppo parlamentare, era prevista la decadenza dei parlamentari in questione, con conseguente riduzione del loro numero complessivo⁴⁴;
- b) il divieto per i parlamentari di cambiare il gruppo di adesione pena la decadenza dal mandato e la loro sostituzione secondo il sistema elettorale vigente⁴⁵;
- c) l'introduzione in Costituzione del "vincolo di mandato"⁴⁶ ovvero il rinvio alla legge per "stabilire vincoli specifici dei parlamentari nei confronti dei propri elettori"⁴⁷.

44 Progetto di legge cost. n. 5923, presentato dagli on. Armaroli (A.n.) ed altri esponenti del centro-destra il 20 aprile 1999 oppure il progetto di legge cost. n. 6694, presentato dall'on. Pisapia il 20 gennaio 2000.

45 Progetto di legge cost. n. 6663, presentato dall'on. Chiappori (Lega Nord) il 30 dicembre 1999.

46 Progetto di legge cost. n. 4160, Stiffoni ed altri, presentato il 15 luglio 1999.

47 Progetto di legge cost. n. 6718, presentato il 27 gennaio 2000 dall'on. Scalia, iscritto al Gruppo Misto.

La discussione, svoltasi nella Commissione competente⁴⁸, ha evidenziato la netta divisione esistente tra coloro che reputavano il mandato di partito in contrasto con la rappresentanza nazionale, appellandosi ai principi di libertà tutelati attraverso il divieto di mandato imperativo, coloro che, pur condividendo le finalità perseguite con tali proposte, ritenevano necessario non tanto un intervento regolamentare, quanto piuttosto quello legislativo se non addirittura una complessiva riforma della forma di Stato e di governo, modificando ad esempio l'art. 88 Cost. in tema di scioglimento anticipato delle Camere, o attribuendo direttamente tale potere al Presidente del Consiglio, oppure obbligando il Capo dello Stato a tale atto in caso di revoca della fiducia o di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio. Tale contrasto ha impedito il raggiungimento della maggioranza per conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea, per cui la discussione è rimasta senza esito.

Nella XIV legislatura si sono cercate soluzioni sul piano politico, a livello di prassi, convenzioni costituzionali e codici di comportamento, confidando nel consolidamento dell'assetto partitico, vista anche la sensibile riduzione della mobilità parlamentare in quel periodo. In questo senso andò anche il discorso d'insediamento del Presidente della Camera, on. Casini, del 31 maggio 2001, che ribadì l'importanza della fedeltà dei parlamentari al mandato ricevuto dagli elettori, collocandolo "al primo posto tra i doveri ai quali nessuno di noi si può sottrarre. Sono fiducioso che questa legislatura non sarà minata dal male oscuro del trasformismo e che ognuno di noi siederà fino alla fine sui banchi delle proprie convinzioni politiche. Se sarà così potremo dire di aver percorso un altro tratto di strada del nostro rinnovamento istituzionale" [CURRERI, 2004a].

Durante la XIV legislatura l'attenzione su questi temi fu generata dal progetto di revisione costituzionale del 2005 che si poneva, tra gli altri, l'obiettivo di disciplinare la mobilità parlamentare, sebbene probabilmente in maniera troppo rigida [ZANON, 2001]. Una delle norme di quel progetto prevedeva la dimissione obbligatoria del Primo Ministro qualora avesse ottenuto il respingimento della mozione di sfiducia grazie al voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa alle elezioni, evitando così che questa potesse essere alterata da dinamiche parlamentari. Tale norma avrebbe richiesto un adeguamento regolamentare con l'indicazione delle appartenenze (appartiene alla maggioranza il deputato eletto nelle liste della coalizione vincente); ciò avrebbe avuto riflessi sulla disciplina di adesione del singolo parlamentare ad un gruppo e probabilmente si sarebbe reso necessario il divieto di adesione ad un gruppo appartenente alla coalizione opposta, predisponendo relative sanzioni, la più grave della

48 Sedute del 22 e 30 giugno, 9 settembre e 6 ottobre 1999; 28 marzo, 5 aprile, 10 maggio, 4 e 20 luglio, 19 ottobre, 7 dicembre 2000 e 18 gennaio 2001.

quale poteva essere la perdita del mandato. Questo progetto di revisione costituzionale venne respinto dal referendum costituzionale del 25-26 giugno 2006 e anche i relativi adeguamenti regolamentari non vennero finalizzati.

Alcune di queste proposte sono state, nel tempo, abbandonate, mentre altre vengono riproposte nelle varie legislature, anche se ancora non si è giunti a modifiche sostanziali. Analizzando le 22 proposte di modifica regolamentari degli articoli 14 RC e articoli 14 e 15 RS (il testo in vigore è riportato nell'**Appendice C**) presentate nelle XVI e XVII legislature⁴⁹ si notano visioni di riforma diverse a seconda delle caratteristiche politiche dei proponenti, sebbene la quasi totalità si muova nella direzione di un rafforzamento del rapporto tra dato parlamentare ed elettorale [RUBECHI, 2009]. Molte proposte, presentate da esponenti da vari gruppi (**Tabella 17**), concordano nell'introduzione di un requisito politico, accanto a quello numerico, per la costituzione dei gruppi, andando pertanto ad estendere quanto già oggi previsto dal Regolamento della Camera per le componenti del Gruppo Misto: si può costituire un nuovo gruppo solo se «rappresenta un partito o movimento politico» (talvolta anche aggregazioni di partiti) che abbia presentato alle elezioni proprie liste, disponendo che si possa dar vita ad un unico gruppo qualora più partiti abbiano presentato liste congiunte col medesimo contrassegno o con diversi contrassegni ma tra loro apparentati. Solo la proposta presentata al Senato nella presente legislatura da Buemi e Longo (Doc. II, n.19) consentirebbe l'adesione ad un gruppo di senatori eletti in altre liste, seppure in virtù di un rapporto di uno a cinque rispetto ai senatori eletti nelle liste del gruppo.

	Senato XVI	Senato XVII	Camera XVI
Popolo delle Libertà/ Forza Italia	Doc. II, n. 6 Doc. II, n. 21 Doc. II, n. 29	Doc. II, n. 20	Doc. II, n.3 Doc. II, n. 14
Partito Democratico	Doc. II, n. 1 Doc. II, n. 3 Doc. II, n. 13 Doc. II, n. 29	Doc. II, n. 3	Doc. II, n. 1 Doc. II, n. 9
Altri	Doc. II, n. 12 (IdV) Doc. II, n. 31 (Misto)	Doc. II, n. 8 (SCpl) Doc. II, n. 9 (SCpl) Doc. II, n.19 (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)	Doc. II, n. 2 (UDC)

Tabella 17. Proposte per l'introduzione del requisito politico, oltre che numerico, per la costituzione dei gruppi parlamentari

⁴⁹ Alla Camera 6 proposte nella XVI legislatura e nessuna fino al 31 ottobre 2014 nella XVII legislatura; al Senato 11 proposte nella XVI legislatura e 5 nella XVII legislatura. Per vederne il contenuto in forma tabellare vedere l'**Appendice D**.

Un altro punto di convergenza riguarda la limitazione della possibilità di istituire nuovi gruppi in corso di legislatura, che verrebbe preferenzialmente circoscritta ai casi di fusione di gruppi preesistenti⁵⁰, prevedendo solo in un caso l'introduzione di un vincolo temporale⁵¹.

Alcune delle proposte presentate al Senato⁵² mirano a rafforzare ulteriormente il legame fra partito e gruppo, stabilendo che il nome di quest'ultimo debba coincidere con quello del partito indicato all'atto di deposito presso il Ministero dell'Interno, limitandone la modifica solo a seguito di un mutamento della denominazione originaria del partito (o coalizione) stesso [RUBECHI, 2009].

Un aspetto alquanto dibattuto riguarda la possibilità di introdurre nel Regolamento un principio di corrispondenza modellato sulla legge elettorale vigente, oppure di approvare una norma regolamentare adattiva, quale è quella attuale, capace di resistere a eventuali mutamenti delle norme per l'elezione di Camera e Senato. Alcune proposte presentate nella XVI legislatura (Doc. II, n.6 al Senato) tendevano a proporre modifiche plasmate sulla legge elettorale vigente, aprendo così la strada a possibili contraddizioni e limiti nel rapporto tra compagini parlamentari e un contesto partitico che appare fluido [PICCIONE, 2012].

Un altro tema particolarmente importante affrontato nella XVI legislatura, anche se solamente dai progetti depositati da esponenti di centrosinistra⁵³, riguarda il prestito dei parlamentari da un gruppo ad un altro ai fini del raggiungimento del numero minimo⁵⁴: i parlamentari che aderiscono "ad un Gruppo non corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti, non sono computati ai fini del numero minimo richiesto per la costituzione del Gruppo e per la sua permanenza", prevedendo anche la facoltà di sostituire il parlamentare in commissione qualora questi decida di abbandonare il gruppo che lo aveva originariamente designato [RUBECHI, 2009].

Il panorama delle proposte depositate presso i due rami è ricco di iniziative bipartisan volte a sopprimere la costituzione di gruppi in deroga⁵⁵ oppure a ridurre l'applicabilità,

50 Nella XVI legislatura n. 1 (PD), n. 3 (PD), n.13 (PD), n.29 (Pd e PDL); nella XVII legislatura n. 3 (PD), n.8 (SCpl), n. 9 (SCpl), n.9 (Misto), n.20 (PDL).

51 Entro 4 mesi dall'inizio della legislatura senza alcun vincolo politico-elettorale (n.7 – PDL presentato al Senato nella XVI legislatura).

52 n.12 (IDV) nella XVI legislatura e n. 9 (SCpl), n.19 (Misto), n.20 (PDL) nella XVII legislatura.

53 Alla Camera n.9 (PD) e al Senato n. 3 (PD), n. 12 (IDV) e n.13 (PD).

54 Nella XV legislatura il gruppo PD ha ceduto alcuni esponenti per dar vita al gruppo Per le autonomie al Senato; nella XVII legislatura il gruppo PDL ha ceduto un esponente per la costituzione del gruppo LNP.

55 Nella XVI legislatura alla Camera: n. 1 e 9 (PD), n.2 (UDC), n.14 (PdL); al Senato: n.7 (PdL), n.12 (IdV).

riservandola alla tutela delle minoranze linguistiche⁵⁶ o limitandola a definite finestre temporali della legislatura⁵⁷, pur senza corrispondenza con le liste elettorali[PICCIONE, 2012]; non manca una soluzione originale, dovuta alla situazione contingente in cui si è venuto a trovare il gruppo proponente in un determinato momento della XVI legislatura⁵⁸.

Le tre proposte presentate alla Camera nella XVI legislatura riguardanti le componenti politiche in seno al Gruppo Misto⁵⁹ convergono, infine, sulla necessità di collegare una componente politica ad un partito o movimento presente nel Paese, prevedendo un requisito numerico di 10 deputati se i relativi partiti o movimenti hanno presentato liste alle ultime elezioni o di 15 deputati in caso contrario, con la sola eccezione delle minoranze linguistiche riconosciute per le quali rimane il requisito di soli 3 deputati [RUBECHI, 2009].

56 Al Senato nella XVI legislatura: n.1 (PD), n.3 (PD), n.13 (PD), n.29 (Quagliariello e Zanda); nella XVII legislatura: n.3 (PD), n.8 (SCpl), n.9 (SCpl), n.19 (Aut-PSI-MAIE), n.20 (PdL).

57 Dopo 24 mesi (n.6 al Senato e n.3 alla Camera presentate dal PdL nella XVI legislatura), oppure dopo 30 mesi (n.21 PdL presentato al Senato dal PdL nella XVI legislatura).

58 Proposta avanzata dal Presidente del Gruppo Udc-Aut-Svpdel Senato (n. 14), secondo cui la costituzione di un gruppo in deroga ai vigenti criteri, già molto elastici, sarebbe ammessa quando un identico Gruppo si sia costituito presso la Camera dei deputati.

59 n. 1 (PD), n. 3 (PdL), n. 9 (PD).

4 Conclusioni

Il consolidato sistema dei partiti della Prima Repubblica aveva garantito la necessaria stabilità dei gruppi parlamentari, scalfiti solo in modo episodico ed eccezionale dal fenomeno dei passaggi di gruppo. A partire dalla XII legislatura si assiste invece ad un mutamento della situazione politico-istituzionale: nascita di nuove formazioni parlamentari, scomparsa di altre, spaccature e riallineamenti tra i vari gruppi, ipertrofia del Gruppo Misto e spiccato nomadismo dei deputati. Questa estrema fluidità nelle compagini parlamentari, dovuta certamente alla notevole instabilità del sistema partitico, viene favorita dalla normativa regolamentare, molto permissiva, e complicata da quella elettorale che ha ulteriormente parcellizzato il panorama politico [COZZOLI, 2001]. La riforma regolamentare del 1997, pur avendo indubbiamente aggiornato molte regole di funzionamento, ha accentuato la tendenza alla frammentazione del panorama politico, tramite la legittimazione della costituzione di componenti politiche nel Gruppo Misto, senza adottare misure atte a rendere stabile il quadro uscito dal voto.

L'analisi delle soluzioni adottate in altri Paesi e il dibattito che si è creato negli ultimi anni attorno alle varie ipotesi per la modifica dei Regolamenti parlamentari vigenti, da più parti auspicata, consente di elencare le proposte maggiormente percorribili:

- eventuale aumento del numero minimo richiesto per costituire un gruppo;
- mantenimento della possibilità di costituire gruppi con un numero inferiore a quello stabilito, eventualmente limitandola ad inizio legislatura;
- previsione di eventuali vincoli per l'iscrizione ad un gruppo o per i passaggi da un gruppo ad un altro, magari collegandoli alle liste elettorali o allo schieramento elettorale, nonché per la creazione di nuovi gruppi in corso di legislatura;
- abolizione del Gruppo Misto e contestuale introduzione del deputato non iscritto;
- previsione di poteri ulteriori per i gruppi di maggiore consistenza numerica, nell'ottica della formazione di gruppi "di coalizione".

La scelta, di natura politica, deve ovviamente collocarsi nell'ambito dell'attuale quadro costituzionale, cercando di contemperare il principio sancito dall'articolo 67 della Costituzione, che prevede che il parlamentare eserciti le sue funzioni senza vincolo di mandato, con quello della sovranità popolare [LUCCI, 2010].

Le proposte di modifica dei regolamenti che attualmente giacciono nei due rami del Parlamento convergono sul rinnovo delle regole per la costituzione dei gruppi,

richiedendo, a fianco del requisito numerico, l'introduzione di un dato politico che coniughi i gruppi parlamentari ai partiti politici presentatisi alle elezioni. Tale soluzione ricondurrebbe il fenomeno della frammentazione entro il quadro politico uscito dalle urne, evitando così la costituzione di formazioni parlamentari prive di legittimazione popolare e limiterebbe la mobilità parlamentare: in accordo con l'articolo 67 della Costituzione, non viene negato il diritto del singolo parlamentare a cambiare gruppo, ma viene irreggimentato l'ambito di applicazione [COZZOLI, 2001]. Alcuni studiosi, in realtà, ritengono non auspicabile l'introduzione della corrispondenza tra gruppi e liste elettorali poiché in caso di scissioni partitiche, fusioni tra partiti, emersione di movimenti che trovino adesione tra i componenti di Gruppi parlamentari già costituitisi, le Camere sarebbero impossibilitate a riflettere evoluzioni e mutamenti del contesto politico. Siffatte regole, inoltre, potrebbero ulteriormente incrementare la numerosità del Gruppo Misto di Camera o Senato, dal momento che rappresenterebbe la sola collocazione possibile per un transfuga, e rendere ancora più complicata la sua gestione per via di una composizione ancor più variegata con possibili eventuali conseguenze non del tutto prevedibili sugli istituti regolamentari [BIN, 2001].

Nonostante un vero e proprio accanimento di ingegneria regolamentare, talvolta inserito nel più ampio quadro di proposte di revisione organica dei Regolamenti, i margini per un accordo sembrano ancora fuori portata, specie in un fase come quella attuale, particolarmente aggrovigliata [PICCIONE, 2012]. Le proposte presentate dai gruppi a consistenza numerica più ridotta denotano la tendenza all'immedesimazione, interpretando la propria posizione contingente come perpetua e basandosi così sulla convenienza. Gli obiettivi perseguiti nelle varie proposte sono disomogenei e sovrabbondanti: il proposito di arginare la mobilità parlamentare e il frazionamento dei Gruppi, anche per i più ottimisti e volenterosi tra i riformatori, si risolve in una chimera, specialmente se non si tiene presente che i due problemi sono diversi, seppur in parte correlati. La presenza, infine, di intenti riformatori a vari livelli (riforma sistemica della Costituzione, riforma organica o puntuale dei Regolamenti parlamenti, introduzione di una disciplina sul funzionamento e sullo statuto dei partiti politici, modifica della legge elettorale solo per citare i principali) genera spesso pregiudiziali al proseguimento del singolo iter di riforma e genera nei parlamentari un costante senso di precarietà e smarrimento, determinato dalla scarsa chiarezza in merito alle relazioni e alle priorità tra le riforme che procedono in parallelo. I tentativi che talora vengono fatti di invocare l'approvazione di una riforma con urgenza sottendono esigenze politiche transitorie e calcoli contingenti connessi con sviluppi nei rapporti tra i partiti, se non addirittura una riaffermazione dell'esigenza riformatrice in quanto tale a prescindere dal merito, quasi

che fosse una strategia di comunicazione protesa alla ricerca dell'agognata rilegittimazione delle forze politiche in crisi da tempo [PICCIONE, 2012].

Alcuni analisti [BIN, 2001 e PICCIONE, 2012] sottolineano che la riforma dei gruppi parlamentari non può costituire la cura miracolosa per un problema che investe un intero sistema di valori e colpisce il sistema politico, elettorale ed istituzionale; né può essere omessa la considerazione che le regole per risolvere, o quantomeno irreggimentare, i fenomeni descritti possono essere stabiliti solo una volta che le norme costituzionali e la legislazione ordinaria abbiano già chiarito in che direzione si evolverà la forma di governo: solo quando sarà chiaro il fine del percorso di riforma, allora si potrà decidere più proficuamente la strada da percorrere. E' dunque possibile, anzi auspicabile, una nuova impostazione riformatrice e al tempo stesso semplificatrice rispetto ai troppi modelli oggi presenti. Ma per rendere veramente efficace e stabile una tale azione è, appunto, necessario ancorarla ad una logica complessiva, che abbracci il disegno di fondo imposto dall'evoluzione del sistema politico. Solo allora la riforma della disciplina interna dei gruppi, collegata organicamente al complesso delle riforme costituzionali e alla normativa sul finanziamento della politica, potrebbe costituire l'avvio di quel ciclo virtuoso di cui si sente il bisogno, restituendo funzionalità e credibilità al Parlamento.

4.1 Considerazioni personali

Giunta al termine di questo mio lavoro, che mi ha permesso di approfondire aspetti quantitativi e normativi di un fenomeno molto discusso, vorrei poter esprimere una personale considerazione sull'argomento.

Il mio Paese è afflitto da una grave crisi politica e, negli ultimi anni, anche da una gravissima crisi economica che sottrae energie alla risoluzione della prima. Da anni sento parlare di riforme a vario livello e ben ricordo l'esperienza della Commissione parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali con presidente Massimo D'Alema e le modalità della sua prematura conclusione. Era il 1997: da allora si sono inanellati numerosi propositi di riforma della Costituzione, del Parlamento, del sistema elettorale, di aspetti inerenti al sistema partitico (par condicio, finanziamento ai partiti, ecc...), propositi a volte andati a buon fine, anche se con riforme non durature, altre volte rimaste sulla carta. L'enorme mobilità parlamentare e le motivazioni, a volte pretestuose, alla base di alcuni passaggi sono palesi agli occhi di noi cittadini: non traspare una vera volontà politica di porvi rimedio, né questo mio lavoro consente di identificare tentativi efficaci di arginarlo. L'unica modifica regolamentare (l'introduzione delle componenti politiche del Gruppo Misto) ha determinato, in realtà, un aumento della frammentazione causando una ulteriore destabilizzazione di un sistema politico già malato, andando così quasi a legittimare la fluidità in Parlamento, ormai sempre più simile ad un formicaio impazzito.

Il corso di studio che mi accingo a concludere (Scienze Politiche Sociali e Internazionali) mi ha consentito di puntualizzare meglio alcuni aspetti della realtà politico-istituzionale portandomi a ritenere che la vera priorità per il nostro Paese sia la riforma dello Stato. Il presente lavoro mi ha radicato ancora di più questa convinzione: comprendo appieno gli ormai innumerevoli richiami del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla necessità di riforme strutturali, di natura economica o politica. Soffermandomi su queste ultime, credo che la priorità vada senza dubbio data alla definizione delle fondamenta del nuovo corso che il mio Paese intende intraprendere: decidere una volta per tutte la forma di Stato (presidenziale, semipresidenziale, parlamentare), il tipo di Parlamento (bicamerale o monocamerale), quale federalismo perseguire, ecc. sono i primi punti da chiarire. Ritengo inutile, in questa fase e stante la situazione, perdersi in mille tentativi di riforma su altrettanti capitoli, seppur da innovare, tanto più che questi tentativi si rivelano quasi sempre infruttuosi e spesso (mal)celano il vero intento di rincorsa del consenso su temi "mediatici". Soltanto dopo aver fissato i pilastri dello Stato, sarà possibile, nonché doveroso, andare ad innovare i vari ambiti normativi e i Regolamenti Parlamentari.

Alla luce di queste mie considerazioni ritengo stucchevoli le tante proposte emerse in questi anni in merito ai gruppi parlamentari, anche perché prive di una vera volontà di agire. Se è pur vero che il trasformismo accresce il rifiuto generalizzato verso la classe politica, non credo si possa dimenticare che il riscatto della stessa debba avvenire su temi politici; i nostri rappresentanti in Parlamento, pertanto, si dovrebbero concentrare sulle riforme centrali, più che sui tecnicismi di leggi e regolamenti. Le numerose proposte concordano sulla presenza di varie piaghe (frammentazione e trasformismo su tutte), ma le modifiche regolamentari approvate nella scorsa legislatura riguardano il comma 01 che riporta la definizione di gruppo parlamentare e l'art.15 sulla disciplina di aspetti economici e di rendicontazione dei gruppi: questa modifica ai miei occhi sembra l'ennesimo tentativo di lucrare il consenso dei cittadini, agendo laddove il nervo è più scoperto, cercando di mostrarsi riformatori, ma in realtà si sta solo tappando una falla dimenticandosi che la nave sta affondando per ben altro. L'intento riformatore deve aggredire le fondamenta del problema e deve basarsi su presupposti stabili; anche per questo la priorità va data alle riforme strutturali, così facendo la mobilità parlamentare rimarrebbe probabilmente alta, almeno per qualche tempo, ma si creerebbero le basi su cui andare a posare le varie riforme di ambito e ci sarebbe una prima inversione di rotta nella considerazione e nella fiducia mostrata dall'elettorato verso la classe politica, perché è mia ferma convinzione che essere capaci di portare a termine le riforme strutturali, tramite una serie di effetti a cascata, genererebbe un primo disincentivo per i transfughi solitari in cerca di visibilità personale, che sono la vera piaga da abbattere, più che combattere.

Appendice A – I gruppi parlamentari

Legenda

Dep. max: Numerosità massima del gruppo nell'intera durata della legislatura.

Dep. In: Numero dei deputati del gruppo ad inizio legislatura.

IC: Indice di coesione ottenuto dal rapporto tra il numero di parlamentari rimasti nel gruppo per tutta la legislatura (o fino al momento del suo scioglimento forzato) e il numero dei componenti originari [VERZICHELLI, 2000]. Questo indice è poco rappresentativo, specie per il Gruppo Misto: esiste uno "zoccolo duro" di deputati (es. minoranze linguistiche e indipendenti) che si iscrivono nel Gruppo Misto per l'intera legislatura pertanto l'indice tende a uno anche in legislature caratterizzate da un'alta mobilitazione nel Gruppo Misto (vedere XIII legislatura.)

Dep. Tot: Numero complessivo di deputati transitati in quel gruppo durante l'intera legislatura.

IF: Indice di coesione ottenuto dal rapporto tra il numero di deputati rimasti nel gruppo dalla sua costituzione fino alla fine della legislatura (o lo scioglimento del gruppo) e il numero di deputati transitati nel gruppo nell'intera legislatura. Sarà 1 solo nei casi in cui le variazioni sono dovute esclusivamente a sostituzione di deputati che hanno terminato prematuramente il loro mandato.

I Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF	
DC	DEMOCRATICO CRISTIANO	01/06/1948	24/06/1953	307	301	0,98	327	0,98	
PCI	COMUNISTA	01/06/1948	24/06/1953	133	132	0,98	136	0,98	
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	01/06/1948	24/06/1953	53	45	0,96	58	0,95	
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	18/05/1951	24/06/1953	35	35	0,94	35	0,94	
		Nasce da PSLI e PSU (accorpamento)							
US	UNITA' SOCIALISTA	01/06/1948	31/01/1950	34	29	1	35	1	
		Si divide in PSU e PSLI (scissione)							
MISTO	MISTO	01/06/1948	24/06/1953	26	14	0,64	33	0,33	
PSLI	PARTITO SOCIALISTA DEI LAVORATORI ITALIANI	31/01/1950	18/05/1951	19	19	1	20	1	
		Nasce da US (scissione) e si unisce con PSU e diventa PSDI (accorpamento)							
PNM	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	10/05/1948	24/06/1953	16	14	0,57	21	0,48	
PSU	PARTITO SOCIALISTA UNITARIO	31/01/1950	18/05/1951	15	15	1	15	1	
		Nasce da US (scissione) e si unisce con PSLI diventando PSDI (accorpamento)							
PLI	LIBERALE	01/06/1948	24/06/1953	15	14	0,86	16	0,81	
PRI	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	01/06/1948	24/06/1953	11	10	0,91	11	0,91	

II Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRATICO CRISTIANO	21/07/1953	11/06/1958	263	250	0,99	278	0,99
PCI	COMUNISTA	21/07/1953	11/06/1958	143	132	0,99	145	0,99
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	21/07/1953	11/06/1958	76	63	1	78	0,99
PNM	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	21/07/1953	11/06/1958	39	33	0,55	39	0,56
MSI	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	21/07/1953	11/06/1958	29	22	0,73	33	0,79
MISTO	MISTO	21/07/1953	11/06/1958	25	7	1	32	0,28
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	21/07/1953	11/06/1958	19	13	1	19	1
PMP	PARTITO MONARCHICO POPOLARE	21/07/1953	11/06/1958	17	10	1	19	0,94
PLI	LIBERALE	21/07/1953	11/06/1958	14	10	0,9	16	0,81

III Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRATICO CRISTIANO	18/06/1958	15/05/1963	277	273	0,99	286	0,98
PCI	COMUNISTA	18/06/1958	15/05/1963	143	140	1	150	0,99
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	18/06/1958	15/05/1963	89	84	0,98	92	0,92
MSI	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	18/06/1958	15/05/1963	25	24	1	25	0,96
PLI	LIBERALE	18/06/1958	15/05/1963	23	17	1	24	0,72
MISTO	MISTO	18/06/1958	15/05/1963	23	11	1	32	0,38
PDI	PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO	16/04/1959	15/05/1963	24	24	0,42	26	0,35
		Nasce da PMP e PNM (accorpamento)						
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	18/06/1958	15/05/1963	22	22	0,77	25	0,72
PMP	PARTITO MONARCHICO POPOLARE	18/06/1958	16/04/1959	14	14	0,93	14	0,93
		Si unisce con PNM e diventa PDI (accorpamento)						
PNM	PARTITO NAZIONALE MONARCHICO	18/06/1958	16/04/1959	12	12	1	12	1
		Si unisce con PMP e diventa PDI (accorpamento)						

IV Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRATICO CRISTIANO	01/07/1963	04/06/1968	260	259	1	274	1
PCI	COMUNISTA	01/07/1963	04/06/1968	166	166	1	177	1
PSU	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO UNIFICATI (detto PARTITO SOCIALISTA UNIFICATO)	17/11/1966	04/06/1968	95	94	0,98	95	0,98
		Nasce da PSI e PSDI (accorpamento)						
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	01/07/1963	17/11/1966	87	87	0,69	90	0,7
		Si unisce con PSDI e diventa PSU (accorpamento)						
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	01/07/1963	04/06/1968	39	39	0,97	43	0,98
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	01/07/1963	17/11/1966	33	33	0,94	34	0,94
		Si unisce con PSI e diventa PSU (accorpamento)						
MSI	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	01/07/1963	04/06/1968	27	27	0,96	30	0,97
PSIUP	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA	21/01/1964	04/06/1968	26	25	1	27	1
		Nasce dal PSI (scissione)						
MISTO	MISTO	01/07/1963	04/06/1968	18	18	0,28	22	0,27
PDIUM	PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA	12/12/1963	04/06/1968	8	8	1	9	1
PRI	PARTITO REPUBBLICANO	12/12/1963	04/01/1968	5	5	0,8	5	1

V Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA	21/06/1968	24/05/1972	267	265	1	276	1
PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	09/07/1968	24/05/1972	172	171	0,97	181	0,97
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	09/07/1968	24/05/1972	91	91	0,68	93	0,69
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	09/07/1968	24/05/1972	31	31	0,97	32	0,97
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	07/07/1969	24/05/1972	29	29	1	29	1
		Nasce da PSI (scissione)						
MSI	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO	18/06/1968	24/05/1972	25	25	1	27	0,96
PSIUP	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DI UNITA' PROLETARIA	09/07/1968	24/05/1972	23	23	0,91	24	0,92
MISTO	MISTO	09/07/1968	24/05/1972	18	10	1	20	0,55
PRI	REPUBBLICANO	09/07/1968	24/05/1972	9	9	1	9	1
PDIUM	PARTITO DEMOCRATICO ITALIANO DI UNITA' MONARCHICA	09/07/1968	24/05/1972	6	5	0,8	7	0,86

VI Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA	25/05/1972	04/07/1976	266	266	0,99	275	0,99
PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	25/05/1972	04/07/1976	176	175	1	184	1
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	25/05/1972	04/07/1976	61	61	1	63	1
MSI	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE	25/05/1972	04/07/1976	56	56	0,98	61	0,98
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	25/05/1972	04/07/1976	30	29	0,96	34	0,91
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	25/05/1972	04/07/1976	20	20	1	21	1
PRI	PARTITO REPUBBLICANO	25/05/1972	04/07/1976	15	15	1	15	1
MISTO	MISTO	25/05/1972	04/07/1976	10	7	1	11	0,73

VII Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA	05/07/1976	19/06/1979	263	262	1	268	1
PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	05/07/1976	19/06/1979	222	221	0,99	224	0,99
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	05/07/1976	19/06/1979	57	57	1	61	1
MSI-DN	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE	05/07/1976	19/06/1979	34	34	0,53	35	0,51
DN-CD	COSTITUENTE DI DESTRA - DEMOCRAZIA NAZIONALE	22/12/1976	19/06/1979	17	16	0,81	18	0,89
		Nasce da MSI (scissione)						
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	05/07/1976	19/06/1979	15	15	1	16	1
MISTO	MISTO	05/07/1976	19/06/1979	14	11	1	15	0,73
PR	PARTITO RADICALE	05/07/1976	19/06/1979	5	4	1	10	0,9
PdUP per il comunismo-DP	PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO-DEMOCRAZIA PROLETARIA	05/07/1976	19/06/1979	7	7	0,86	7	0,86
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	05/07/1976	19/06/1979	5	5	1	5	1
PRI	REPUBBLICANO	05/07/1976	19/06/1979	14	14	1	15	1

VIII Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA	20/06/1979	11/07/1983	264	261	1	273	1

PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	20/06/1979	11/07/1983	193	190	1	206	1
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	20/06/1979	11/07/1983	62	62	0,98	66	0,98
MSI-DN	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE	20/06/1979	11/07/1983	31	31	0,97	33	0,97
MISTO	MISTO	20/06/1979	11/07/1983	24	16	0,94	28	0,57
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	20/06/1979	11/07/1983	21	21	0,95	21	0,95
PR	PARTITO RADICALE	20/06/1979	11/07/1983	18	18	0,93	22	0,68
PRI	REPUBBLICANO	20/06/1979	11/07/1983	16	15	1	18	0,94
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	20/06/1979	11/07/1983	9	9	1	9	1
PdUP per il comunismo	PARTITO DI UNITA' PROLETARIA PER IL COMUNISMO	20/06/1979	11/07/1983	6	6	1	7	1

IX Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC	DEMOCRAZIA CRISTIANA	12/07/1983	01/07/1987	227	224	1	237	1
PCI	PARTITO COMUNISTA ITALIANO	12/07/1983	01/07/1987	178	172	0,99	186	0,97
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	12/07/1983	01/07/1987	74	73	1	81	1
MISTO	MISTO	12/07/1983	01/07/1987	46	45	0,16	49	0,16
MSI-DN	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE	12/07/1983	01/07/1987	42	42	1	44	1
PRI	REPUBBLICANO	12/07/1983	01/07/1987	30	28	1	32	1
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	12/07/1983	01/07/1987	23	23	0,96	25	0,96
SI	SINISTRA INDIPENDENTE	12/07/1983	01/07/1987	20	20	1	20	1
		Composto da deputati eletti nel PCI o altre liste di sinistra, ma indipendenti dai partiti						
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	04/10/1983	01/07/1987	16	16	1	16	1
		Nasce da MISTO-PARTITO LIBERALE ITALIANO (promozione)						
PR	PARTITO RADICALE	04/10/1983	01/07/1987	12	10	0,9	19	0,37
		Nasce da MISTO-PARTITO RADICALE (promozione)						
DP	DEMOCRAZIA PROLETARIA	04/10/1983	01/07/1987	7	7	1	7	1
		Nasce da MISTO-DEMOCRAZIA PROLETARIA (promozione)						

X Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
-------	--------	---------------	------------	----------	---------	----	----------	----

DC	DEMOCRATICO CRISTIANO	09/07/1987	22/04/1992	236	234	1	250	1
GC-PDS	GRUPPO COMUNISTA - PDS	09/07/1987	22/04/1992	157	157	0,94	165	0,95
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	09/07/1987	22/04/1992	100	94	0,99	104	0,93
MSI-DN	MSI-DESTRA NAZIONALE	09/07/1987	22/04/1992	35	34	0,97	43	0,93
MISTO	MISTO	09/07/1987	22/04/1992	22	13	0,62	45	0,18
PRI	PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO	09/07/1987	22/04/1992	21	21	0,95	22	0,95
SIN.IND.	SINISTRA INDIPENDENTE	09/07/1987	22/04/1992	20	20	1	20	1
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	16/07/1987	22/04/1992	17	17	0,65	19	0,53
VERDE	VERDE	16/07/1987	22/04/1992	17	13	0,85	19	0,58
DP-COM	DP-COMUNISTI	16/07/1987	22/04/1992	13	8	0,38	19	0,26
FED.EUR.	FEDERALISTA EUROPEO	16/07/1987	22/04/1992	13	12	0,5	22	0,55
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	16/07/1987	22/04/1992	11	11	0,91	12	0,92

XI Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DC-PPI	DEMOCRATICO CRISTIANO - PARTITO POPOLARE ITALIANO	30/04/1992	14/04/1994	207	206	0,87	213	0,87
		già DEMOCRATICO CRISTIANO (DC) fino a 27.01.1994						
PDS	PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA	30/04/1992	14/04/1994	107	107	0,99	109	0,99
PSI	PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	30/04/1992	14/04/1994	92	92	0,98	95	0,98
LN	LEGA NORD	30/04/1992	14/04/1994	55	55	0,91	56	0,91
MSI-DN	MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO -DESTRA NAZIONALE	30/04/1992	14/04/1994	34	34	1	34	1
RC	RIFONDAZIONE COMUNISTA	30/04/1992	14/04/1994	35	35	0,94	39	0,95
PRI	REPUBBLICANO	30/04/1992	14/04/1994	28	27	0,96	29	0,97
CCD	CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	19/01/1994	14/04/1994	24	22	1	24	1
		Nasce da DC-PPI (scissione)						
MISTO	MISTO	06/05/1992	14/04/1994	21	7	1	21	0,33
PLI	PARTITO LIBERALE ITALIANO	06/05/1992	14/04/1994	17	17	1	17	1
PSDI	PARTITO SOCIALISTA DEMOCRATICO ITALIANO	12/05/1992	14/04/1994	16	16	0,94	16	0,94
VERDI	VERDI	06/05/1992	14/04/1994	17	16	1	18	1
RETE	MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA: LA RETE	06/05/1992	14/04/1994	13	12	1	14	1
FED.EUR.	FEDERALISTA EUROPEO	06/05/1992	14/04/1994	8	6	0,83	8	0,63

XII Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
PROGR-F	PROGRESSISTI - FEDERATIVO	21/04/1994	08/05/1996	167	143	1	172	0,84
LN	LEGA NORD	21/04/1994	08/05/1996	118	118	0,62	120	0,62
FI	FORZA ITALIA	21/04/1994	08/05/1996	112	112	0,93	118	0,90
AN	ALLEANZA NAZIONALE	21/04/1994	08/05/1996	109	109	0,97	111	0,96
MISTO	MISTO	21/04/1994	08/05/1996	49	49	0,12	99	0,07
CCD	CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	21/04/1994	08/05/1996	42	27	0,96	43	0,60
RC-PROGR	RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI	21/04/1994	08/05/1996	39	39	0,62	39	0,62
FLD	FEDERALISTI E LIBERALDEMOCRATICI	19/12/1994	08/05/1996	37	20	0,6	44	0,27
PPI	PARTITO POPOLARE ITALIANO	21/04/1994	08/05/1996	33	33	0,79	34	0,79
DEMO	I DEMOCRATICI	21/02/1995	08/05/1996	21	21	1	21	1
LIFED	LEGA ITALIANA FEDERALISTA	15/02/1995	13/07/1995	14	14	0,93	14	0,93

Nato per scissione dalla Lega Nord

XIII Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
DS-ULIVO	DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO	15/05/1996	29/05/2001	172	172	0,95	179	0,94
FI	FORZA ITALIA	15/05/1996	29/05/2001	123	122	0,84	134	0,80
MISTO	MISTO	15/05/1996	29/05/2001	116	27	0,74	147	0,14
AN	ALLEANZA NAZIONALE	15/05/1996	29/05/2001	92	92	0,91	100	0,89
PD-ULIVO	POPOLARI DEMOCRATICI - L'ULIVO	15/05/1996	29/05/2001	68	67	0,81	71	0,77
LN	LEGA NORD PADANIA	15/05/1996	29/05/2001	59	59	0,78	62	0,79

già LEGA PADANIA (LEGA PAD.) fino a 22.05.1996)
 (già LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LEGA N-PAD) fino a 29.07.1999)
 (già LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA (LFNIP) fino a 17.02.2000)

CCD	CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	15/05/1996	29/05/2001	30	30	0,27	39	0,21
		già CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO - CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI (CCD-CDU) fino a 11.02.1997						
UDEUR	UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA	13/12/1999	29/05/2001	22	20	0,75	25	0,64
		Nasce da MISTO - UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA (promozione)						
RINN.IT.	RINNOVAMENTO ITALIANO	15/05/1996	11/02/1999	26	26	0,42	35	0,31
UDR	UDR - UNIONE DEMOCRATICA PER LA REPUBBLICA	09/03/1998	30/06/1999	31	27	0,59	34	0,47
		già CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI - CRISTIANI DEMOCRATICI PER LA REPUBBLICA (CDU-CDR) (CDU-CDR) fino a 26.03.1998); (già PER L'UDR-CDU/CDR (UDR-CDU/CDR) fino a 11.06.1998)						
COMUNISTA	COMUNISTA	15/05/1996	29/05/2001	34	34	0,59	36	0,56
		già RIFONDAZIONE COMUNISTA - PROGRESSISTI (RC-PROGR) fino a 12.10.1998						
DEM-U	DEMOCRATICI - L'ULIVO	31/03/1999	29/05/2001	21	20	0,85	24	0,71
		Nasce da MISTO - I DEMOCRATICI-L'ULIVO (promozione)						

XIV Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
FI	FORZA ITALIA	04/06/2001	27/04/2006	178	175	0,95	183	0,93
DS-U	DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO	04/06/2001	27/04/2006	137	136	0,96	142	0,96
AN	ALLEANZA NAZIONALE	04/06/2001	27/04/2006	100	96	0,96	104	0,96
MARGH-U	MARGHERITA, DL-L'ULIVO	04/06/2001	27/04/2006	84	75	0,88	93	0,86
MISTO	MISTO	04/06/2001	27/04/2006	67	46	0,74	88	0,44
UDC (CCD-CDU)	UDC UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (CCD-CDU)	04/06/2001	27/04/2006	40	40	0,88	44	0,82
		già CCD-CDU BIANCOFIORE (CCD-CDU) fino a 13.02.2002) (già UNIONE DEMOCRATICOCRISTIANA E DI CENTRO (CCD-CDU) (UDC) fino a 22.01.2003) (già UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) (UDC) fino a 22.12.2005						
LNFP	LEGA NORD FEDERAZIONE PADANA	04/06/2001	27/04/2006	30	30	0,97	30	0,97
		già LEGA NORD PADANIA (LNP) fino a 02.12.2003						
RC	RIFONDAZIONE COMUNISTA	14/06/2001	27/04/2006	13	11	1	14	1

XV Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
PD-U	PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO	03/05/2006	28/04/2008	219	218	0,86	225	0,85

		già L'ULIVO (ULIVO) fino a 06.11.2007							
FI	FORZA ITALIA	03/05/2006	28/04/2008	134	134	0,97	137	0,96	
MISTO	MISTO	03/05/2006	28/04/2008	83	83	0,17	110	0,15	
AN	ALLEANZA NAZIONALE	03/05/2006	28/04/2008	72	72	0,94	72	0,94	
RC-SE	RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA	03/05/2006	28/04/2008	44	41	0,98	44	0,98	
UDC	UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO	03/05/2006	28/04/2008	40	39	0,85	42	0,79	
LNP	LEGA NORD PADANIA	03/05/2006	28/04/2008	23	23	0,96	23	0,96	
SDPSE	SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO	16/05/2007	28/04/2008	22	21	0,76	23	0,78	
IDV	ITALIA DEI VALORI	03/05/2006	28/04/2008	21	20	0,85	21	0,86	
SOCRAD-RNP	SOCIALISTI E RADICALI-RNP	18/05/2006	28/04/2008	21	17	0,88	23	0,70	
VERDI	VERDI	18/05/2006	28/04/2008	17	16	1	18	0,89	
COM.IT.	COMUNISTI ITALIANI	18/05/2006	28/04/2008	17	16	0,94	17	1	
POP-UDEUR	POPOLARI-UDEUR	18/05/2006	28/04/2008	15	14	0,79	15	0,73	
DCA-NPSI	DCA-DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE-NUOVO PSI	18/05/2006	28/04/2008	6	6	0,83	6	0,83	

XVI Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
PDL	POPOLO DELLA LIBERTA'	05/06/2008	14/03/2013	275	275	0,74	294	0,73
PD	PARTITO DEMOCRATICO	05/06/2008	14/03/2013	218	217	0,94	225	0,93
MISTO	MISTO	05/06/2008	14/03/2013	71	14	0,57	94	0,18
LNP	LEGA NORD PADANIA	05/06/2008	14/03/2013	61	60	0,98	69	0,99
UDCPTP	UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO	05/06/2008	14/03/2013	40	35	0,77	50	0,60
FLPTP	FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO	30/07/2010	14/03/2013	37	33	0,55	41	0,49

		già FUTURO E LIBERTA'. PER L'ITALIA (FL) fino a 08.09.2010 (già FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA (FLI) fino a 25.04.2011
IDV	ITALIA DEI VALORI	05/06/2008 14/03/2013 29 29 0,52 31 0,52
		20/01/2011 14/03/2013 30 21 0,62 31 0,68
PT	POPOLO E TERRITORIO	già INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IR) fino a 20.06.2011) (già INIZIATIVA RESPONSABILE NUOVO POLO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITÀ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (IRNP) fino a 06.07.2011) già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) (PT) fino a 16.05.2012) già POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) (PT) fino a 25.11.2012

XVII Legislatura

Sigla	Gruppo	Costituito il	Sciolto il	Dep. max	Dep. in	IC	Dep. tot	IF
PD	PARTITO DEMOCRATICO	19/03/2013	In corso	302	293	1	311	0,98
M5S	MOVIMENTO 5 STELLE	19/03/2013	In corso	109	109	0,95	109	0,95
FI-PDL	FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE	19/03/2013	In corso	97	97	0,69	101	0,7
		già IL POPOLO DELLE LIBERTA' – BERLUSCONI PRESIDENTE (PDL) fino al 18.11.2013						
SCPI	SCELTA CIVICA PER L'ITALIA	19/03/2013	In corso	47	47	0,55	48	0,56
SEL	SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	19/03/2013	In corso	37	37	0,68	39	0,69
MISTO	MISTO	19/03/2013	In corso	34	27	0,67	44	0,41
NCD	NUOVO CENTRODESTRA	18/11/2013	In corso	29	29	1	29	1
		Nasce da PDL (scissione)						
LNA	LEGA NORD E AUTONOMIE	19/03/2013	In corso	21	21	1	25	1
PI	PER L'ITALIA	10/12/2013	In corso	20	20	0,85	20	0,85
		Nasce da SCPI (scissione)						
FDI-AN	FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE	03/04/2013	In corso	9	9	1	9	1
		Già FRATELLI D'ITALIA fino al 16.03.2014						

Appendice B – Le componenti del Gruppo Misto

Var: numero di variazioni intercorse nella legislatura.

VIII Legislatura						
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note	
ASS. PER TRIESTE	20/06/1979	11/07/1983	1	-		
SIN. IND.	20/06/1979	11/07/1983	11	5		
MOV. DEM. POPOLARE	20/06/1979	11/07/1983	1	-		
GRUPPO DIRITTI UMANI	20/06/1979	11/07/1983	3	-		
S.V.P.	20/06/1979	11/07/1983	4	1		
IX Legislatura						
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note	
PARTITO LIBERALE ITALIANO	12/07/1983	04/10/1983	16	-	Diventa PARTITO LIBERALE ITALIANO (promozione)	
PARTITO SARDO D'AZIONE	12/07/1983	01/07/1987	1	-		
UNIONE VALDOSTANA -DEMOCRATICI POPOLARI -UVP	12/07/1983	01/07/1987	1	-		
PARTITO DEMOCRATICO DI UNITA' PROLETARIA	12/07/1983	01/12/1984	6	1		
SUDTIROLEN VOLKSPARTEI	12/07/1983	01/07/1987	3	-		
PARTITO RADICALE	12/07/1983	04/10/1983	11	1	Diventa PARTITO RADICALE (promozione)	
DEMOCRAZIA PROLETARIA	12/07/1983	04/10/1983	7	-	Diventa DEMOCRAZIA PROLETARIA (promozione)	
LIGA VENETA	12/07/1983	01/07/1987	1	-		
XIII Legislatura						
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note	
MINORANZE LINGUISTICHE	19/12/1997	29/05/2001	5	2		

CRISTIANI DEMOCRATICI UNITI	19/12/1997	09/03/1998	9	-	
L'ITALIA DEI VALORI	19/12/1997	10/03/1999	10	1	(già MISTO - LA RETE-L'ULIVO (MISTO-RETE-U) fino a 16.12.1998)
VERDI - L'ULIVO	19/12/1997	29/05/2001	15	4	
PER L'UDR-PATTO SEGNI/LIBERALI	19/12/1997	09/10/1998	5	1	
RIFONDAZIONE COMUNISTA-PROGRESSISTI	22/10/1998	29/05/2001	14	1	
I DEMOCRATICI-L'ULIVO	10/03/1999	31/03/1999	19	-	Diventa DEMOCRATICI - L'ULIVO (promozione)
RINNOVAMENTO ITALIANO	11/03/1999	25/03/1999	18	2	
CENTRO POPOLARE EUROPEO	17/03/1999	25/03/1999	5	-	
RINNOVAMENTO ITALIANO	25/03/1999	29/05/2001	12	4	già MISTO - RINNOVAMENTO ITALIANO POPOLARI D'EUROPA (MISTO-RIPE) fino a 15.11.1999)
PATTO SEGNI RIFORMATORI LIBERALDEMOCRATICI	20/04/1999	29/05/2001	4	2	
UNIONE DEMOCRATICI PER L'EUROPA	02/07/1999	13/06/1999	19	1	Diventa UNIONE DEMOCRATICA PER L'EUROPA (promozione)
FEDERALISTI LIBERALDEMOCRATICI REPUBBLICANI	20/12/1998	29/05/2001	6	3	
CDU	28/07/1999	29/05/2001	6	1	
CENTRO CRISTIANO DEMOCRATICO	20/04/1998	29/05/2001	13	5	

XIV Legislatura

Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note
MINORANZE LINGUISTICHE	13/06/2001	27/04/2006	5	-	
RIFONDAZIONE COMUNISTA	13/06/2001	14/06/2001	11	-	
LA ROSA NEL PUGNO	13/06/2001	27/04/2006	11	2	già MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI (MISTO-SDI) fino a 11.04.2005 già MISTO-SDI-UNITA' SOCIALISTA (MISTO-SDI-US) fino a 29.11.2005
COMUNISTI ITALIANI	13/06/2001	27/04/2006	10	4	
NUOVO PSI	13/06/2001	14/05/2002	3	-	
VERDI-L'UNIONE	13/06/2001	27/04/2006	8	1	
LIBERAL-DEMOCRATICI, REPUBBLICANI, NUOVO PSI	14/05/2002	27/04/2006	6	-	

POPOLARI-UDEUR	27/06/2002	27/04/2006	14	16	già MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA (MISTO-UDEUR-PPE) fino a 26.11.2003 già MISTO-UDEUR-ALLEANZA POPOLARE (MISTO-UDEUR-AP) fino a 15.02.2004 già MISTO-ALLEANZA POPOLARE-UDEUR (MISTO-AP-UDEUR) fino a 08.09.2004
ECOLOGISTI DEMOCRATICI	10/02/2005	27/04/2006	4	1	
MRE-MOVIMENTO REPUBBLICANI EUROPEI	08/02/2006	27/04/2006	3	-	
XV Legislatura					
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note
COMUNISTI ITALIANI	04/05/2006	18/05/2006	16	-	Diventa COMUNISTI ITALIANI (promozione)
LA ROSA NEL PUGNO	04/05/2006	18/05/2006	18	1	Diventa SOCIALISTI E RADICALI-RNP (promozione)
POPOLARI-UDEUR	04/05/2006	18/05/2006	14	-	Diventa POPOLARI-UDEUR (promozione)
DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA	04/05/2006	18/05/2006	6	-	Diventa DCA-DEMOCRAZIA CRISTIANA PER LE AUTONOMIE-NUOVO PSI (promozione)
MINORANZE LINGUISTICHE	04/05/2006	28/04/2008	5	-	
VERDI	04/05/2006	18/05/2006	16	-	Diventa VERDI (promozione)
MPA-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA	01/05/2006	28/04/2008	6	3	
REPUBBLICANI, LIBERALI, RIFORMATORI	19/03/2007	10/03/2008	3	-	
LA DESTRA	10/09/2007	28/04/2008	4	1	
SOCIALISTI PER LA COSTITUENTE	19/11/2007	01/02/2008	3	-	
XVI Legislatura					
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note
MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD	05/05/2008	14/03/2013	8	11	già MISTO-MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA (MISTO-MPA) fino a 15.07.2009
MINORANZE LINGUISTICHE	05/05/2008	14/03/2013	3	-	
LIBERAL DEMOCRATICI-MAIE	21/07/2008	14/03/2013	5	6	già MISTO-LIBERAL DEMOCRATICI-REPUBBLICANI (MISTO-LDR) fino a 22.04.2009
REPUBBLICANI, AZIONISTI, ALLEANZA DI CENTRO	13/05/2009	20/01/2011	4	3	già MISTO - REPUBBLICANI REGIONALISTI POPOLARI (MISTO - RRP) fino a 16.09.2010
CENTRO DEMOCRATICO	19/01/2010	14/03/2013	8	9	

NOI SUD/LEGA SUD AUSONIA	21/01/2010	06/06/2010	5	1	
NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA - PARTITO LIBERALE ITALIANO	07/06/2010	21/10/2010	6	-	
NOI SUD LIBERTA' E AUTONOMIA, I POPOLARI DI ITALIA DOMANI	21/10/2010	20/01/2011	12	2	
REPUBBLICANI-AZIONISTI	05/07/2011	14/03/2013	4	3	
AUTONOMIA SUD-LEGA SUD AUSONIA-POPOLI SOVRANI D'EUROPA	07/11/2011	14/03/2013	3	-	già MISTO-NOI PER IL PARTITO DEL SUD LEGA SUD AUSONIA (GRANDE SUD) (MISTO-NPSUD) fino a 20.12.2011 già MISTO-NOI PER IL PARTITO DEL SUD LEGA SUD AUSONIA (MISTO-NPSUD) fino a 07.11.2012
FAREITALIA PER LA COSTITUENTE POPOLARE	09/11/2011	14/03/2013	4	-	
ITALIA LIBERA-POPOLARI ITALIANI-POPOLARI PER L'EUROPA-LIBERALI PER L'ITALIA-PARTITO LIBERALE ITALIANO	12/11/2011	14/03/2013	10	3	già MISTO-LIBERALI PER L'ITALIA-PLI (MISTO-LI-PLI) fino a 17.12.2012 già MISTO-ITALIA LIBERA-LIBERALI PER L'ITALIA-PARTITO LIBERALE ITALIANO (MISTO-IL-LI-PLI) fino a 19.12.2012
GRANDE SUD-PPA	22/05/2012	14/03/2013	10	1	
INIZIATIVA LIBERALE	18/01/2012	14/03/2013	3	1	
DIRITTI E LIBERTA'	28/11/2012	14/03/2013	5	-	
XVII Legislatura					
Componente	Costituita il	Conclusa il	Dep. max	Var.	Note
CENTRO DEMOCRATICO	21/03/2013	In corso	5	-	
LIBERTA' E DIRITTI - SOCIALISTI EUROPEI (LED)	07/07/2014	In corso	10	-	
MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO - ALLEANZA PER L'ITALIA (API)	21/03/2014	In corso	4	2	già MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO fino a 20.06.2014
MINORANZE LINGUISTICHE	21/03/2013	In corso	5	-	
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)	11/06/2013	In corso	4	-	

Appendice C – I testi regolamentari di Camera e Senato (estratto)

Articolo 14 – Regolamento della Camera dei Deputati

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività (*comma aggiunto il 25 settembre 2012 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2012*).

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo Misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei Deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo Misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate. (*Comma aggiunto il 24 settembre 1997 e modificato il 4 novembre 1997*)

Articolo 14 – Regolamento del Senato della Repubblica

(modificato dal Senato il 26 gennaio 1977, il 5 ottobre 1983 e, da ultimo, il 6 agosto 1992)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto.
5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.
6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo Misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

Articolo 15 – Regolamento del Senato della Repubblica

(modificato dal Senato il 21 novembre 2012)

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo Misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così

come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

3-*bis*. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito *internet* del Senato.

3-*ter*. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-*quater*. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito *internet* del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Appendice D – Proposte di modifiche ai Regolamenti

Proposte nella XVI legislatura alla Camera dei Deputati

N°	Presentato da	In data	Descrizione della proposta di modificazione
<u>n.1</u>	Veltroni (PD), Soro (PD), Sereni (PD), Bressa (PD), Franceschini (PD)	20 maggio 2008	Articolo 14: modifica della disciplina in materia di costituzione di Gruppi parlamentari
<u>n.2</u>	Volontè (UDC)	18 giugno 2008	Articoli 5, 14, 48-bis: modifica alla disciplina relativa all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, alla costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo misto, alle ritenute sulla diaria per le assenze dalle sedute degli organi della Camera.
<u>n.3</u>	Cicchitto (PdL), Bocchino (PdL), Calderisi (PdL), Leone (PdL), Gava (PdL)	1 luglio 2008	Articoli 14, 15-ter, 17, 18, 23, 24, 25-bis, 26, 37, 44, 63, 69, 79, 85, 85-bis, 86, 86-bis, 124-bis, 135-bis, 144 e 154 : norme in materia di costituzione dei Gruppi, programmazione dei lavori, organizzazione del procedimento legislativo, Statuto dell'opposizione ed istituzione del Comitato per il controllo sui conti pubblici
<u>n.6</u>	Milo (Misto), Lo Monte (Misto), Belcastro (Misto), Commercio (Misto), Iannaccone (Misto), Latteri (Misto), Lombardo (Misto), Sardelli (Misto)	30 luglio 2008	Articolo 14, comma 2: modifica della disciplina in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari
<u>n.9</u>	Bressa (PD), Sereni (PD), Lanzillotta (PD), Vassallo (PD)	4 febbraio 2009	Articoli 14, 16, 16-bis, 23, 24, 25, 26, 39, 40, 69, 72, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 92, 96, 96-bis, 96-ter, 113, 118, 123-bis, 124-bis, 130, 135-bis, 138, 138-bis, 143, 144: norme in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari, Giunta per il Regolamento, Comitato per la legislazione, programmazione dei lavori, organizzazione del procedimento legislativo, prerogative dell'opposizione ed istituzione del Comitato per il controllo sulla spesa pubblica.
<u>n.14</u>	Versace (PdL), Angeli (PdL), Barani (PdL), Calero Ciman (PD), Carlucci (PdL), Cassinelli (PdL), Catone (PdL), De Luca (PdL), Di Biagio (PdL), Di Cagno Abbrescia (PdL), Di Virgilio (PdL), Dima (PdL), Divella (PdL), V.A. Fontana (PdL), A. Foti (PdL), Giammanco (PdL), Girlanda (PdL), Labocchetta (PdL), Minasso (PdL), Mistrello Destro (PdL), Mottola (PdL), Pagano (PdL), Patarino (PdL), Raisi (PdL), Reguzzoni (LNP), Sammarco (PdL), Simeoni (PdL), Sbai (PdL), Speciale (PdL), Torrisi (PdL), Vella (PdL)	25 giugno 2009	Articoli 13, 14, 16-bis, 23, 39, 40, 42, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 69, 83, 85, 86, 96, 96-bis, 96-ter: norme in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari, votazioni, organizzazione del procedimento legislativo e dei lavori dell'Assemblea
<u>n.24</u>	Giunta del Regolamento: Fini (FL), Bocchino (FL), Bressa (PD) Calderisi (PdL), Dionisi (UDC), Favia (IdV), Gava (Misto), Lanzillotta (Misto), Leone (PdL), Milo (PT), Sereni (PD), Volpi (LNP)	Presentata alla Camera: 19 settembre 2012 (approvata il 25 settembre 2012)	Articoli 14, 15, 15-ter e 15-quater: modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari

Nessuna proposta nella XVII legislatura alla Camera dei Deputati (aggiornato al 31 ottobre 2014)

	N° Presentato da	art.14 c.1 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI	Art.14 c.2 – GRUPPI IN DEROGA	Art.14 c.5 – COMPONENTI GRUPPO MISTO	
PROPOSTE XVI LEGISLATURA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI	TESTO IN VIGORE	Almeno 20 deputati	Possibilità di costituire gruppi in deroga con meno di 20 deputati, purché rappresentino un partito che abbia presentato liste col medesimo contrassegno in almeno 20 collegi, ottenendo un quoziente in un collegio e 300.000 voti validi a livello nazionale	Possibilità di formare componenti politiche nel gruppo misto composte da almeno 10 deputati o almeno 3 se rappresentano partito che ha presentato liste alle ultime elezioni o a minoranza linguistiche	
	n.1	Veltroni ed altri	Almeno 20 deputati appartenenti a un movimento o partito (anche aggregazione di partiti) che abbia presentato proprie liste di deputati con medesimo contrassegno	Scioglimento se vengono meno i requisiti del c.1	Una componente deve essere costituita da almeno 10 deputati che appartengono a partiti o movimenti che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni
	n.2	Volontè	Almeno 20 deputati che rappresenti un partito o movimento che abbia presentato liste di candidati	soppresso	Pressoché identico
	n.3	Cicchitto e altri	Almeno 20 deputati appartenenti a un movimento o partito (anche aggregazione di partiti) che abbia presentato proprie liste di deputati con medesimo contrassegno	Costituzione in deroga al c.1: almeno 30 deputati di un medesimo gruppo dopo almeno 24 mesi dall'inizio della legislatura e con elementi certi che ne indichino un partito organizzato nel Paese	Una componente deve essere costituita da almeno 10 deputati che appartengono a partiti o movimenti che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni Aggiunta la possibilità di avere componenti con almeno 15 deputati appartenenti a movimenti/partiti che non hanno presentato candidati, ma rappresentino movimenti organizzati nel Paese
	n.6	Milo ed altri	Identico	La costituzione di un gruppo in deroga può avvenire se il partito o movimento ha presentato proprie liste in almeno un terzo delle circoscrizioni elettorali	identico
	n.9	Bressa ed altri:	Almeno 20 deputati che aderiscano a liste col medesimo contrassegno (se sono eletti in liste con contrassegno diverso non contribuiscono alla definizione del numero minimo di gruppo).	Scioglimento se vengono meno i requisiti del c.1	Una componente deve essere costituita da almeno 10 deputati che appartengono a partiti o movimenti che hanno presentato proprie liste alle ultime elezioni Aggiunta la possibilità di avere componenti con almeno 15 deputati appartenenti a movimenti/partiti che non hanno presentato candidati, ma rappresentino movimenti organizzati nel Paese
	n.14	Versace ed altri	Almeno 20 deputati appartenenti a un movimento o partito (anche aggregazione di partiti) che abbia presentato proprie liste di deputati con medesimo contrassegno	soppresso	Identico
	n.24	Giunta del Regolamento	Introduzione comma 01: I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività		

Proposte nella XVI legislatura al Senato della Repubblica

N°	Presentato da	In data	Descrizione della proposta
n. 1	Negri (PD)	6 maggio 2008	Modifiche all'articolo 14
n. 3	Finocchiaro (PD), Ceccanti (PD), Della Monica (PD), Zanda (PD)		Modificazioni agli articoli 14 e 15
n. 6	Gasparri (PdL) e Quagliariello (PdL)	1 luglio 2008	Modifiche degli articoli 14, 19, 43, 48, 53, 55, 56, 57, 63, 100, 102 e 151-bis, abrogazione dell'articolo 54 e introduzione degli articoli 15-bis, 55-bis, 72-bis e 130-bis del Regolamento del Senato.
n. 7	Caruso (PdL)	16 luglio 2008	Modificazioni agli articoli 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25 e 27; introduzione degli articoli 15-bis e 19-bis,
n. 12	Belisario (IdV), Li Gotti (IdV), Pardi (IdV), Astore (IdV), Bugnano (IdV), Caforio (IdV), Carlino (IdV), De Toni (IdV), Di Nardo (IdV), Giambrone (IdV), Lannutti (IdV), Mascitelli (IdV), Pedica (IdV), Russo (IdV)	10 novembre 2008	Modifiche agli articoli 4, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 48, 51, 53, 54, 55, 57, 60, 76-bis, 78, 93, 100, 107, 113, 135-ter, 151-bis, 156-bis e 162, nonché introduzione degli articoli 15-bis e 40-bis, ed abrogazione degli articoli 114, 137 e 138
n. 13	Zanda (PD), Bianco (PD), Cabras (PD), Chiti (PD), Della Monica (PD), Finocchiaro (PD), Follini (PD), Latorre (PD), Legnini (PD), Vita (PD)	10 dicembre 2008	Modificazione agli articoli 4, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 48-bis, 50, 53, 54, 55, 67, 76-bis, 77, 84, 89, 100, 102, 102-bis, 107, 125, 125-bis, 126, 128, 129, 133, 151-bis, 158 e 162, e introduzione degli articoli 19-bis, 23-bis, 106-bis e 151-bis
n. 14	D'Alia (UDC-SVP-Aut)	22 dicembre 2008	Modifiche al Regolamento del Senato della Repubblica (modifiche agli articoli 5, 14, 18, 36, 42, 43, 51, 76-bis, 107, 151-bis, 156-bis, 162; introduzione articoli 20-bis, 40-bis, 167-bis)
n. 21	Calabro' (PdL), Caligiuri (PdL), Conti (PdL), Costa (PdL), Di Stefano (PdL), Fasano (PdL), Gramazio (PdL), Mazzaracchio (PdL), Musso (PdL), Nessa (PdL), Pastore (PdL), Piccone (PdL), Saltamartini (PdL), Sarro (PdL), Sibilina (PdL), Totaro (PdL), Viceconte (PdL)	18 novembre 2009	Modifiche agli articoli 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 43, 48, 53, 55, 56, 57, 63, 89, 92, 100, 102, 102-bis e 151-bis, abrogazione dell'articolo 54 e introduzione degli articoli 15-bis, 55-bis, 72-bis e 130-bis
n. 29	Quagliariello (PDL) e Zanda (PD)	2 febbraio 2012	Riforma organica del Senato (modifica agli articoli 8, 12, 14, 15, 18, 21, 33, 43, 48-bis, 50, 53, 55, 57, 66, 74, 76-bis, 77, 84, 89, 100, 102, 102-bis, 103, 107, 125, 126, 128, 133, 135, 135-ter, 151-bis; introduzione articoli 19-bis, 72-bis, 106-bis; abrogato l'articolo 54,
n. 31	Astore (Misto)	8 febbraio 2012	Modifiche all'articolo 14
n.34	Belisario (IdV), Bugnano (IdV), Caforio (IdV), Carlino (IdV), De Toni (IdV), Di Nardo (IdV), Giambrone (IdV), Lannutti (IdV), Li Gotti (IdV), Mascitelli (IdV), Pardi (IdV), Pedica (IdV),	20 settembre 2012	Modifiche agli articoli 14, 15 e 16, nonché introduzione dell'articolo 16-bis

N°	Presentato da	Art 14 c.4 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI	Art.14 c.5 – GRUPPI IN DEROGA	Art.14 c.6 - SCIOGLIMENTO	Art.14 nuovi commi	Art. 15 c.3 – NUOVI GRUPPI	
TESTO IN VIGORE							
		- Almeno 10 senatori. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Meno di 10 iscritti che rappresentino un gruppo che ha presentato liste in almeno 15 regioni e ottenuto eletti in almeno 3 regioni	Scioglimento sotto i 10 senatori, che confluiscono nel Gruppo Misto se entro 3gg non dichiarano di appartenere ad altro gruppo identico		Possibilità di formare nuovi gruppi in corso di legislatura	
PROPOSTE NELLA XVI LEGISLATURA AL SENATO DELLA REPUBBLICA	n. 1	Negri	- Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentino sotto uno stesso contrassegno, allora può essere costituito un solo gruppo. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Solo se i senatori (almeno 3) appartengono a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	-	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti	
	n. 3	Finocchiaro e altri	- Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo. - Prevista la possibilità che un gruppo derivi da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Solo se i senatori (almeno 3) appartengono a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	c.7. I senatori che aderiscono ad un gruppo non corrispondente alla lista in cui sono stati eletti non sono conteggiati ai fini del numero legale del gruppo	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti	
	n. 6	Gasparri e Quagliariello	- Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Formato da almeno 15 senatori dopo almeno 24 mesi di legislatura in rappresentanza di un partito organizzato nel Paese	invariato	-	invariato
	n. 7	Caruso	- Almeno 13 senatori. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	soppresso	Scioglimento sotto i 13 senatori, che confluiscono nel Gruppo Misto se entro 3gg non dichiarano l'appartenenza ad altro gruppo	6-bis. Possibilità di formare componenti nel Gruppo Misto in rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate oppure con almeno 5 senatori in rappresentanza di partiti/ movimenti con proprie liste alle elezioni in almeno 5 regioni.	Nuovi gruppi possono essere costituiti entro 4 mesi dalla data della prima seduta del Senato
	n. 12	Belisario e altri	- Almeno 10 senatori purché eletti in rappresentanza di uno stesso partito o coalizione di partiti. - I senatori che non aderiscono ad un gruppo confluiscono nel Gruppo Misto - I senatori eletti in un partito (o coalizione) non possono contribuire alla formazione di gruppi diversi	La denominazione dei gruppi deve corrispondere a quella del partito o coalizione di partiti	Se il gruppo scende sotto i 10 senatori viene sciolto	Non è ammessa la costituzione di componenti politiche nei gruppi parlamentari	invariato

Appendice D – Proposte di modifiche ai Regolamenti

(continua) PROPOSTE NELLA XVI LEGISLATURA AL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>n. 13</u>	Zanda e altri	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentino sotto uno stesso contrassegno, allora può essere costituito un solo gruppo. - Prevista la possibilità che un gruppo derivi da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto 	Solo se i senatori (almeno 3) appartengono a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	Pressoché identico	c.7. I senatori che aderiscono ad un gruppo non corrispondente alla lista in cui sono stati eletti non sono conteggiati ai fini del numero legale del gruppo	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	<u>n. 14</u>	D'Alia	invariato	Invariato	invariato		invariato
	<u>n. 21</u>	Lauro e altri	<ul style="list-style-type: none"> -Almeno 15 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto 	Almeno 20 senatori di un gruppo decidono, dopo almeno 30 mesi di legislatura , di dar vita ad un nuovo gruppo che rappresenta un partito organizzato nel Paese	Scioglimento sotto i 15 senatori , che confluiscono nel Gruppo Misto se entro 3gg non dichiarano l'appartenenza ad altro gruppo	-	invariato
	<u>n. 29</u>	Quagliariello e Zanda	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo. - Prevista la possibilità che un gruppo derivi da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto 	Solo se i senatori (almeno 5) appartengono a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate	invariato	-	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	<u>n. 31</u>	Astore	<ul style="list-style-type: none"> - Almeno 10 senatori eletta nella medesima lista o liste della medesima coalizione. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto 	invariato	invariato	4.bis. quando uno o più gruppi confluiscono nello stesso gruppo devono indicare il nuovo contrassegno che li rappresenta	invariato
	<u>n. 34</u>	Belisario e altri	invariato	invariato	invariato	Introduzione comma 1-bis (speculare a quello della Camera): sono associazioni di necessari al funzionamento del Senato, a cui sono assicurate a carico del bilancio del Senato le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività	invariato

Proposte nella XVII legislatura al Senato della Repubblica (presentate entro il 31 ottobre 2014)

N°	Presentato da	In data	Descrizione della proposta
<u>n. 3</u>	Zanda (PD), Finocchiaro (PD), Minniti (PD)	10 aprile 2013	Modificazione degli articoli 8, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 33, 43, 48-bis, 50, 53, 54, 55, 57, 66, 74, 76-bis, 77, 84, 100, 102, 103, 107, 125, 126, 128, 133, 144 e 151-bis e introduzione dell'articolo 106-bis
<u>n. 8</u>	Lanzillotta (SCpl), Susta (SCpl), Della Vedova (SCpl), Di Biagio (SCpl), D'Onghia (SCpl), Giannini (SCpl), Ichino (SCpl), Maran (SCpl), Olivero (SCpl), Romano (SCpl)	8 agosto 2013	Modifica degli articoli 14, 15, 21, 22, 24, 55, 74, 89, 100, 107, 113, 125, 126, 128 e 161 e introduzione dell'articolo 130-bis
<u>n. 9</u>	Lanzillotta (SCpl), Susta (SCpl), Della Vedova (SCpl), Di Biagio (SCpl), D'Onghia (SCpl), Giannini (SCpl), Ichino (SCpl), Maran (SCpl), Olivero (SCpl), Romano (SCpl)	8 agosto 2013	Modifica degli articoli 14 e 15
<u>n. 19</u>	BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e LONGO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),	25 settembre 2013	
<u>n. 20</u>	Bruno (PdL), Palma (PdL), Bernini (PdL)	17 ottobre 2013	Riforma organica del Regolamento del Senato

N°	Presentato da	Art 14 c.4 – COSTITUZIONE DEI GRUPPI	Art.14 c.5 – GRUPPI IN DEROGA	Art.14 c.6 - SCIOGLIMENTO	Art. 15 c.3 – NUOVI GRUPPI
	TESTO IN VIGORE	- Almeno 10 senatori. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Meno di 10 iscritti che rappresentino un gruppo che ha presentato liste in almeno 15 regioni e ottenuto eletti in almeno 3 regioni	Scioglimento sotto 10 senatori, che confluiscono nel Gruppo Misto se entro 3gg non dichiarano di appartenere ad altro gruppo	Possibilità di formare nuovi gruppi in corso di legislatura
PROPOSTE NELLA XVII LEGISLATURA AL SENATO DELLA REPUBBLICA	n. 3	Zanda, Finocchiaro, Minniti - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo. - Un gruppo può derivare da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Di almeno 5 senatori appartenenti a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	invariato	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	n. 8	Lanzillotta e altri - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo - Un gruppo può derivare da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Di almeno 5 senatori appartenenti a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	invariato	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	n. 9	Lanzillotta e altri - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti nella propria lista con medesimo contrassegno. - La denominazione deve coincidere con quella del partito indicato nell'atto di deposito presso il ministero dell'Interno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo - Un gruppo può derivare da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Di almeno 5 senatori appartenenti a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	invariato	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	n. 19	Buemi e Longo - Almeno 10 senatori. - La denominazione deve coincidere con quella del partito indicato nell'atto di deposito presso il ministero dell'Interno. - Possono aderire al gruppo i senatori che non sono stati eletti in quelle liste, purché non superino il rapporto di uno a cinque rispetto ai senatori delle liste. - Un gruppo può derivare da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati in ragione di un unico deposito del programma elettorale. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Di almeno 3 senatori appartenenti a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	invariato	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti
	n. 20	Bruno, Palma, Bernini - Almeno 10 senatori di un movimento o partito con eletti in una nella propria lista con medesimo contrassegno. - La denominazione deve coincidere con quella del partito indicato nell'atto di deposito presso il ministero dell'Interno. - Se più liste si presentano sotto uno stesso contrassegno, può essere costituito un solo gruppo - Un gruppo può derivare da liste con contrassegni diversi tra loro apparentati. - Chi non aderisce a nessun gruppo confluisce nel Gruppo Misto	Di almeno 5 senatori appartenenti a minoranze linguistiche eletti nelle zone in cui sono tutelate	invariato	Solo se risultanti dalla fusione di gruppi preesistenti

Bibliografia

[ADNKRONOS, 2014] *Corruzione: compravendita senatori, chiesta archiviazione per Razzi e Scilipoti* su Portale Adnkronos del 11 settembre 2013,

URL: http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Cronaca/Corruzione-compravendita-senatori-chiesta-archiviazione-per-Razzi-e-Scilipoti_32591227887.html

[BEDINI, 2000] *I disincentivi regolamentari alla mobilità parlamentare* di Luisa Bedini in Quaderni costituzionali, ed. Il Mulino, 20 (2000), n. 2, p. 408-410,

URL: <http://www.rivisteweb.it/download/article/10.1439/4755>

[BIANCHETTI, 2008] *La natura giuridica dei gruppi parlamentari* di Stefano Banchetti in Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati, Ed. Camera dei Deputati. Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, 2008. - Vol. 2, p. 659-704

URL: http://documenti.camera.it/bpr/20671_testo.pdf

[BIN, 2001] *La disciplina dei gruppi parlamentari* di Roberto Bin in Il Parlamento : atti del XV convegno annuale, Firenze, 12-13-14 ottobre 2000 / Associazione italiana dei costituzionalisti Padova: Cedam, 2001. - p. 87-108,

URL: <http://www.robertobin.it/ARTICOLI/gruppi.htm>

[BIN, 2009] *Rappresentanza e Parlamento: i gruppi parlamentari e i partiti* di Bin Roberto in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti a cura di Stefano Merlini, ed. Passigli, 2009. - p. 253-265, URL:

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0016_bin.pdf

[BOOYSEN e MASTERSON, 2009] *Chapter 11: South Africa* di Susan Booysen e Grant Masterson in *Compendium of Elections in Southern Africa 1989-2009: 20 Years of Multiparty Democracy* a cura di Denis Kadima e Susan Booysen, EISA, 2009

URL: <http://www.content.eisa.org.za/old-page/south-africa-floor-crossing-2002-2009>

[BOZZI et al., 1970] *Relazione della Giunta del Regolamento sul progetto di nuovo regolamento* Relatori: Bozzi, Luzzatto e Rognoni. Presentata alla Presidenza della Camera il 10 luglio 1970 URL: http://documenti.camera.it/bpr/4099_testo_completo.pdf

[CARMINATI, 2013] *La formazione dei gruppi parlamentari nella XVII legislatura: i gruppi costituiti "di diritto" e le loro vicende interne* di Arianna Carminati, in Osservatorio – Rivista AIC, 2013, fasc. 3 pag. 22. URL:

http://www.osservatorioaic.it/download/MVGZGoy5PSIaolrbmrXKrF05cuUbDKRMI_6DjhiuVjY/2-carminati-la-formazione-dei-gruppi-parlamentari-nella-xvii-legislatura-i-gruppi-constituiti-di-diritto-e-le-loro-vicende-interne.pdf

[CIANCIO, 2008], *I gruppi parlamentari nella storia delle istituzioni politiche e nella riflessione giuridica in I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico* di Adriana Ciancio, Giuffrè, 2008 URL:

https://www.giuffre.it/46480/INDICE_104902.pdf

[CIARLO, 2001] *Intervento* di Pietro Ciarlo in Rappresentanza politica e gruppi delle assemblee elettive a cura di Enzo Colarullo, Atti del convegno tenutosi a Cagliari il 25 settembre 1999, Torino, Giappichelli, 2001, 180-183

[COZZOLI, 2001] *I gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati nella XIII legislatura tra evoluzione del sistema politico-istituzionale e riforme regolamentari* di Vito Cozzoli in Il

Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati ed. Camera dei Deputati. Ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico, 2001. - Vol. 2, p. 1005-1085, URL: http://documenti.camera.it/bpr/9620_testo.pdf

[COZZOLI e CASTALDI, 2008] *I gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati tra rappresentanza democratica e funzionalità politico-parlamentare* di Fabrizio Castaldi e Vito Cozzoli, in Il Filangeri, Quaderni, 2007, URL: http://www.arsae.it/arsae/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=87

[CRISPI, 1886] tratto da Capitolo Secondo Dall'unità nazionale alla caduta della sinistra. In Storia dei partiti politici italiani di Guida Editori, 2001

[CURRERI, 2004a] *Il transfughismo parlamentare tra dottrina e prassi* in Democrazia e rappresentanza politica - Dal divieto di mandato al mandato di partito, di Salvatore CURRERI, Firenze University Press, 2004, URL: www.fupress.com/Archivio/pdf%5C4408.pdf

[CURRERI, 2004b] *Le forme di responsabilità giuridica dell'eletto* in Democrazia e rappresentanza politica - Dal divieto di mandato al mandato di partito, di Salvatore CURRERI Firenze University Press, 2004 URL: www.fupress.com/Archivio/pdf%5C4408.pdf

[CURRERI, 2005] *Il fenomeno del transfuguismo in Spagna* in Partiti e gruppi parlamentari nell'ordinamento spagnolo di Salvatore CURRERI, Firenze University Press, 2005, URL: www.fupress.com/Archivio/pdf%5C2407.pdf

[Il Fatto Quotidiano, 2014] *Compravendita senatori, De Gregorio: guerriglia urbana contro Prodi* ne Il Fatto Quotidiano del 29 ottobre 2014 URL: <http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/29/compravendita-senatori-de-gregorio-guerriglia-berlusconi-contro-coalizione-prodi/1178133/>

[IlSole24 Ore, 2014a] *Compravendita-bis, caccia ai tesori nascosti nelle fondazioni* di Simone Di Meo ne Il Sole 24Ore del 12 febbraio 2014 URL: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-12/compravendita-bis-caccia-tesori-nascosti-fondazioni-185108.shtml?uuid=ABubLBw>

[IlSole24 Ore, 2014b] *Compravendita senatori, De Gregorio: guerriglia urbana contro Prodi* ne Il Sole 24Ore del 29 ottobre 2014 URL: <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-29/compravendita-senatori-de-gregorio-guerriglia-urbana-contro-prodi-133927.shtml?uuid=ABim207B>

[JANDA, 2009] *Laws Against Party Switching, Defecting or Floor-Crossing in National Parliaments*" Paper presented at the 2009 World Congress of the International Political Science Association, Santiago, Chile URL: [http://janda.org/bio/parties/papers/Janda%20\(2009b\).pdf](http://janda.org/bio/parties/papers/Janda%20(2009b).pdf)

[KATZ e MAIR, 2006] *I cambiamenti nei modelli organizzativi e democrazia di partito. La nascita del "cartel party"*, di Katz R.S. e Mair P. in L. BARDI (a cura di), Partiti e sistemi di partito, Il Mulino, Bologna, 2006

[KELLY e ASHIAGBOR, 2011] *Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Parliamentary Groups* di Norm Kelly e Sefakor Ashiagbor, ed. National Democratic Institute, pubblicato il 22 novembre 2011 URL: <https://www.ndi.org/files/Political-parties-and-democracy-in-theoretical-and-practical-perspectives.pdf>

[LEPRE e PETRACCONI, 2008] Capitolo quarto, in *Storia d'Italia dall'unità a oggi*, di Aurelio Lepre e Claudia Petraccone, ed. Il Mulino, 2008

[LUCCI, 2010] *La costituzione dei gruppi parlamentari: norme e prassi* di Annunziata Lucci in *Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati*, Camera dei Deputati, 2010. - p. 115-148 URL: http://documenti.camera.it/bpr/21646_testo.pdf

[MANZELLA, 2008] *Lo "stato" del Parlamento* di Andrea Manzella in *Quaderno / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari* 19 (2008), p. 65-74
URL: http://documenti.camera.it/bpr/21023_testo.pdf

[NIKOLENYI, 2011] *Constitutional sources of party Cohesion: anti-defection laws around the world* presentato da Csaba Nikolenei a Oslo-Rome Workshop on Democracy, 7-9 novembre 2011
URL: <http://www.uio.no/english/research/interfaculty-research-areas/democracy/news-and-events/events/seminars/2011/papers-roma-2011/Rome-Nikolenyi.pdf>

[PETRI e VARGAS, 2010] *Transfuguismo - Desafíos político-institucionales para la gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica* di Dennis Petri e Jean-Paul Vargas, Fundación DEMUCA, 2010
URL: <http://plataformac.org/download/parliamentaryreform/Vargas%20%20Petri%20-%20Transfuguismo.pdf>

[PICCIONE, 2012] *I Gruppi parlamentari alla prova delle (auto) riforme regolamentari* di Daniele Piccione in *Rivista AIC*, n.2/2012,
URL: http://www.rivistaaic.it/download/H9cN_o-8Z_crlSD0XG4xqbf4XHSTkukdtd6viLp2wDo/piccione.pdf

[POMBENI, 1994] *Partiti e sistemi politici nella storia contemporanea (1830-1968)* di Pombeni, ed. Il Mulino, 1994

[RUBECHI, 2009] *Dai partiti ai gruppi parlamentari: le proposte di modificazione dei regolamenti delle Camere nella XVI legislatura* di Massimo Rubechi in *Riforma dei regolamenti parlamentari al banco di prova della XVI legislatura* a cura di Edoardo Gianfrancesco e Nicola Lupo, Luiss University Press, 2009, URL: http://www.osservatoriosullefonti.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&qid=246&Itemid=56

[SABBATUCCI, 1998] *Trasformismo* di Giovanni Sabbatucci in *Enciclopedia delle scienze sociali*, Treccani.it Enciclopedia Italiana, 1998, URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/trasformismo_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/

[SABBATUCCI, 2007] *Trasformismo* di Giovanni Sabbatucci in *Enciclopedia Italiana - VII Appendice*, Treccani.it Enciclopedia Italiana, 2007
URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/trasformismo_%28Enciclopedia_Italiana%29/

[SABBATUCCI, 2011] *Trasformismo* di Giovanni Sabbatucci in *Dizionario di Storia*, Treccani.it Enciclopedia Italiana, 2011
URL: http://www.treccani.it/enciclopedia/trasformismo_%28Dizionario-di-Storia%29/

[TANDA, 1984] *I gruppi parlamentari* in *Le norme e la prassi del Parlamento italiano* di Anton Paolo Tanda, Ed. Colombo, 1984
URL: http://documenti.camera.it/bpr/1399_testo.pdf

[TURAN et al., 2005] *Inter-party mobility in the Turkish Grand National Assembly: curse or blessing?* di İter Turan, Şeref İba et Ayşe Zarakol, European Journal of Turkish Studies, | 2005, URL : <http://ejts.revues.org/400>

[VENICE COMMISSION, 2009] *Report on the imperative mandate and similar practices* presentato dalla Venice Commission (Commission For Democracy Through Law) durante la sessione plenary tenutasi a Venezia il 12-13 giugno
URL: <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD%282009%29027-e>

[VERZICHELLI, 2000] *Cambiare casacca, o della fluidità parlamentare* di Luca Verzichelli Il mulino 49 (2000), n. 388, p. 273-284
URL: <http://www.rivisteweb.it/download/article/10.1402/946>

[VILLARREAL MARTINEZ, 2002] *La crisis de la representación popular. El caso de los diputados trófuga en el estado de México, en un escenario de gobiernos divididos* di Juan Carlos Villarreal Martínez in Revista del Instituto de Estudios Legislativos de la Legislatura del Estado de México, numero 12, marzo 2002
URL: <http://148.215.202.57/inesle/PUBLICACIONES%20INESLE/REV-INI/RI-14/RI14.pdf>

[ZANON, 2001] *Tra diritto parlamentare e limiti alla revisione costituzionale : significato ed effetti delle norme "antiribaltone"* di Zanon Nicolò in Rassegna parlamentare n.48 (2006), n. 3, p. 723-734, URL: http://piattaformacostituzione.camera.it/application/xmanager/projects/piattaformacostituzione/file/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/4_Dottrina/3%20Forma%20di%20governo/2006_Zanon.pdf

Siti istituzionali consultati:

- Per Italia: <http://www.camera.it/leg17/1083> e <http://storia.camera.it/>
- Per UK: <http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/mps/current-state-of-the-parties/>
- Per Canada: <http://www.parl.gc.ca/Parlinfo/lists/CrossedTheFloor.aspx>
- Per Nuova Zelanda: http://www.parliament.nz/en-nz/about-parliament/how-parliament-works/ppnz/00HOOOCPNZ_71/chapter-7-parties-and-government
- Per Bulgaria: <http://www.parliament.bg/en/rulesoftheorganisations>
- Per Romania: <http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=134>
- Per Ucraina: http://en.wikisource.org/wiki/Constitution_of_Ukraine,_2004

Ringraziamenti

Giunta in prossimità della seconda laurea non posso non ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato e hanno reso possibile questo traguardo.

Il primissimo ringraziamento sento di doverlo a mio figlio Pietro, se non altro per le tante ore in cui avrei dovuto giocare con lui e invece dovevo preparare un qualche esame. In realtà, ho sempre cercato di dargli valide alternative con papà o in compagnia delle nonne e spero proprio che si sia divertito lo stesso. Già le nonne, anzi tutti i nonni (ben 5): nonna Orietta, nonna Anna, nonna bis (alias nonna Susanna, che ci ha lasciati poco prima di questo secondo traguardo), nonno Carmelo e nonno Bruno. Grazie per esservi presi cura di Pietro e, quando possibile, della casa lasciandomi il tempo per studiare.

Un sincero grazie anche alla colonna portante della mia vita, mio marito Claudio, che da bravo prof universitario (già già...) ha capito, anche prima di me, che ce l'avrei fatta, che ce l'avrei fatta in corso e che ce l'avrei fatta in corso e senza troppi votini....anche se su questo a volte mi sgridava dicendomi che potevo studiare anche meno! Mi hai sempre spronato, specie in questa fatica, e non hai mai mai dubitato che potessi non farcela. È stato importante sentirti così convinto, positivo e complice.

Mi sento anche di ringraziare le mie colleghe, presenti e passate (e spero di nuovo future a brevissimo!!). L'elenco sarebbe troppo lungo ma sicuramente le più accanite sostenitrici sono state Daniela nel presente e Patrizia nel passato/futuro. Ringrazio anche Pino per le risate via Skype alleggerendo la realtà lavorativa, ma soprattutto per l'attenta e apprezzatissima correzione di questa tesi.

Ringrazio gli amici, Dario e Fabrizio, ma anche le numerose Cozze, anche loro insostituibili tifose, capaci, come me, di rendere possibile l'impossibile: siamo forze della natura, ragazze!

Ringrazio il prof. Guarnieri per avermi aperto qualche ulteriore breccia su questo mondo alquanto strano, ma che mi ha sempre incuriosito, che è la politica italiana. Mi ha suggerito a lezione questo argomento che ho sentito mio fin da subito: sono molto soddisfatta di questo lavoro, l'ho studiato, analizzato, rielaborato, l'ho fatto mio. Grazie per avermi instradato, pur lasciandomi piuttosto libera.

Infine, peccherò di modestia, ma il grazie più importante lo riservo a me stessa: mamma, moglie, lavoratrice a tempo pieno, studentessa non frequentante, a volte preparando concorsi in parallelo e dedicando allo studio raramente più di 90 minuti nei soli giorni feriali. Sono la prima ad essere incredula: mi laureo di nuovo, a 14 anni e 8 gg di distanza, ancora una volta in pari, non avrò di nuovo la lode, ma sento di meritarmi proprio un bel

BRAVA BARBARA!!